

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE

SUL SITO INTERNET di:

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

PROVINCIA DI SASSARI (già Provincia di Olbia -Tempio e successivamente

Amministrazione Sraordinaria ex Provincia di Olbia -Tempio) e

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARPA SARDEGNA

ABBANO SPA

EGAS - Ente di governo dell'Ambito della Sardegna

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR SARDEGNA, Sez. II, n. 689/2020

comunicata il 9.12.2020)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR SARDEGNA, Sezione II, R.G. 1010/2018

2. Nominativo dei ricorrenti e Amministrazioni intimare:

- Nominativo dei ricorrenti:

Comunità del Territorio di Costa Paradiso, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola.

- Amministrazioni intimare:

- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA, in persona del Sindaco *pro tempore*;

- PROVINCIA DI SASSARI (già Provincia di Olbia -Tempio e successivamente Amministrazione Sraordinaria ex Provincia di Olbia -Tempio), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente *pro tempore*.

- ABBANO s.p.a., in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

- ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA – EGAS, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

- ARPA SARDEGNA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

- ARPA SARDEGNA DIPARTIMENTO SASSARI E GALLURA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- con il ricorso introduttivo:

- atto prot. 10829 del 16 ottobre 2018 del Comune di Trinità d'Agultu Vignola – Area Tecnica – Settore Edilizia Privata;

- nota 20 luglio 2018, prot. n. 7738, con la quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica – Settore Edilizia Privata convoca la conferenza di servizi sul progetto generale delle infrastrutture Primarie;

- nota 14 settembre 2018, prot. n. 9655, quale atto presupposto, con la quale il Comune di Trinità d'Agultu afferma genericamente che sarebbe stata presentata una proposta da parte di alcuni proprietari di numerosi lotti insistenti all'interno di Costa Paradiso per la realizzazione di un rilevante stralcio funzionale dell'impianto fognario;

- comunicazione 2 agosto 2018, prot. SM/DL/GR 38258/DG inviata da Abbanoa s.p.a. al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Area Tecnica-Settore Edilizia Privata e all'EGAS;

- delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola del 14 luglio 2016, n. 28;

- eventuale provvedimento concessorio rilasciato dal Comune, medio tempore, al Gruppo Mela e Gravina per l'esecuzione delle opere menzionate nel nullaosta impugnato

- con i primi motivi aggiunti:

- provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018;

- con i secondi motivi aggiunti:

- provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 18 febbraio 2019, prot. 024/2019;

- con i terzi motivi aggiunti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2019 del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola;

- schema di convenzione urbanistica citato nella suddetta proposta di deliberazione, allegato alla stessa ma non pubblicato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti;

- permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata;

- con i quarti motivi aggiunti:

- voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'Area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola,;

- voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Carolina D s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola;

- permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019 rilasciato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, già impugnato con i terzi motivi aggiunti, per le ulteriori censure sollevate a seguito della conoscenza di nuovi documenti;

- la convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Carolina D s.r.l., in data 27 novembre 2019 rep. 608/2019 conosciuta solo parzialmente;

- la convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Paradiso Costruzioni s.r.l. in data 27 novembre 2019 rep. 609/2019, conosciuta solo parzialmente;

- con i quinti motivi aggiunti:

- permesso di costruire 6 luglio 2020 T010-2020, del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola alla Paradiso Costruzioni;

- progetto esecutivo a firma dell'Ing. Stefano Barbieri;

- per quanto occorrer possa, comunicazione 2 luglio 2020 inviata a mezzo pec dalla Paradiso Costruzioni s.r.l. alla Comunità con la quale viene comunicato l'inizio dei lavori in data 6 luglio 2020 in Via Li Nibbaroni;

- *in parte qua*, l'ordinanza del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 10 luglio 2020, n. 6540 nella parte in cui ordina, dal 27 luglio 2020 al 12 settembre 2020, *“la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola Centro abitato, nei centri minori di Isola Rossa, la Scalitta e Lu Colbu, nonché in tutti i villaggi turistici del comune...”*

4. Indicazione nominativa dei controinteressati:

Si precisa che, non avendo l'amministrazione comunale fornito l'elenco nominativo dei controinteressati di cui all'ordinanza 689/2020, si utilizza quello relativo all'integrazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio Tar Sardegna n°1039/2012.

Abate Daga Enrico; Abbatantuono Ferdinando; Abbattista Federico; Abouchar Marie Helene; Acone Paolo; Acquamarina Imm.Srl; Addis Adriana; Addis Alessandro; Addis Carlo; Addis Comita Eredi; Addis Giovanni; Addis Giuliano; Addis Lucia; Addis Maria Carla; Addis Matteo; Addis Piergianni e Alberto; Addis Salvatore; Addis Tomaso; Agenzia Costa Rosa Snc; Agnel Hascoet Marie Jose'; Agosto Claudio; Agù Alberto; Agù Enrico; Agù Fabrizio; Aimar Loredana; Aime Daniela Zanetti; Airoldi Elio; Aisoni Francesco; Alba S.R.L.; Albanesi Anna Maria; Alborghetti Antonella; Aldegheri Giorgio-Cucchetto Maria Rosa; Alebell Sas; Alessandrelli Grazia; Aliotta Emanuele-Parra Elena; Aliverti Giovanna e Emanuela; Allocca Felice; Alpha Trust; Altana Salvatore; Altavista Pierluigi; Amaglio Carmencita; Ambrosoli Massimiliano; Amico Alberto-Berto E.; Amicone Michele; Amicone Monica e Gianluigi; Amore Simonetta; Amorese Arnaldo; Amoroso Ugo-Gavazzeni A.M.; Anceschi Manzini Laura; Andreotti Marco-Isabella Somaruga; Angelotti Adolfo; Angiari Mario; Angioi Raffaella; Angioni Carlo; Angioni Francesco; Angius M.Pasqua-Porcu Valeria; Anici Livia; Antonellis Armando-Brindani Patricia; Anzivino Giovanni; Apjok Zsuzsanna; Apolli Enzo; Appel Annegret; Aquilante Fulvio- Empolini E., Ara Mario, Ara Marta, Arcangeli Monica e Simona, Arcari Augusto, Argenio Valerio-Mita, Arianna Immobiliare; Arienti Enrico; Arimondo Walter-Cuppari Francesca; Arioli Orazio; Artoni Angelo; Arzenton Antonio; Ascani Francesco; Asdrubali Guido; Asiatico Raffaele; Aspa Maria Eredi; Asti Margherita; Aunito Ninaldeddu Sebastiana; Aurea Group Srl; Auricchio Raffaella; Aus Der Beek Johannes; Autera Cesare e Mario; Avallone Antonietta; Avanzo Franco; Avola Emilio-Stellati D., Avondo Graziella e Guido, Azzali Davide, Bacchiella Caterina, Bacci Sergio, Bagioli F. e Garegnani D., Baglini Alberto, Bagnoli Agnese; Balbitu Piera; Baldacci Renzo; Baldassarra Valter-Hooll Adriana; Baldassarrini Ruggero; Baldassin Ilario; Balestrucci Domenico; Balestrucci Ruggero; Ballance Michael Plastics Ltd; Balli Gino; Banchio Federico; Costa Loredana-Banchio Luca; Baraldi Tiziana; Barbaro Giuseppe-Gandossi Giuseppina; Barberis Alberto-Terrone Elena; Barberis Daniele; Barbieri Ivan; Barbugli Silvia; Barcellona Maurizio-Sacilotto Mario; Barcellona Rosana; Bareggi Giorgio; Baricordi Enzo; Barker Martin Lindsay-Jayne Lesley; Barteselli Rosangela; Basile Salvatore-Gioconda Renda; Basoli Anna; Basso Ricci Corrado; Basteri Vittoria-Goberti Graziella; Battaini Mariangela; Battan Franco-Marcolla A.Maria; Battiato Concetto; Battistello Franco Silvia; Baud Jerome Philibert-Marie Noelle; Bazzoli Francesco Mauro; Be.Gi.Ni. Srl; Becattini Antonella; Beccari Anna; Becchi Carlo; Beeretz Gisela- Hammerschmidt; Belcari Ombretta; Beldenti Stefano; Bellacchini Alberto-Borghini Martina; Bellesia Francesco-Ferrari Antonella; Belliti Alberto; Bellobuono Antonio; Belloli Giovanna; Beltrami Maurizio-Togno Donata; Beltrami Rosetta; Benà Angelo; Benato Francesco; Bendi Luigi; Benedetti Marta; Benedetto Sergio; Berardi Carlo; Berardi Marta e Sara; Beretta Roberto; Bergamin Amabile; Berini Maria Teresa; Beriotto Umberto-Chiesa Patrizia; Bernardini Riccardo; Bernieri Donatella; Bertacchi Paolo; Bertani Giorgio; Bertelli Giuliano-Marchesini Michela; Berti Chiapparini Laura; Berti Marina e Viviana; Berti Tamara; Bertinelli Orlando; Bertoglio Franca; Bertola Binda Simonetta; Bertone Angela Maria; Bertozzi Marco; Bertrand Pierre Jules; Bessiere Marianna; Bestetti Luigi-Pozzoli Renata; Betti Carabelli Paola; Betti Sabrina-Coltellini Katia; Bettini Valeria; Beviglia Giovannina; Bevilacqua Giulio e Luisella; Bewica S.A.; Bezzan Renato-Zanotti Flavia; Bezzi Pietro; Bianca Michaela Manske; Biancareddu Aurora; Bianchi Ezio-Garavaglia Franca; Bianchi Tiberio; Bianco Raffaele, Marianna, Paola e Antonio; Biasotto Elisabetta; Bibler Marie Josè; Biddau Dina; Biferali Tiziano; Biffi Gianpietro; Big Hotels Srl; Bignotti Laura; Bignotti Silvino-Rocco Adriana; Binato Angela; Binazzi Alessandra; Binecchio Alberto; Biosa Antonio; Birkenbach Karl; Bisaccioni Francesca; Bistazzoni Lamberto; Bitre Snc; Blanc Franco; Blanda Andrea; Blatto Maurizio-Agostino Rosa; Block Richard-Porter Sharon; Bloise Angelo; Boccabella Fausto; Bocci Adriano; Boffi Simona; Bolis Monica e Cinzia; Bologna Roberto; Bolsi Davide; Boltri Gino-Bertoletti Maria Luisa; Bonafede Paola- Tagliabue Gaia; Bonan Paola e Donatella; Bonanomi

Erminio; Bonanomi Mauro-Brembilla Donata; Bonardi Claudio-Trappa Daniela; Bonetti M.Luisa Dolcetta; Bonfanti Gaetano; Bonfiglio Elena; Bongiorno Domenico, Stefano e Luca; Bongiovanni Aldo-Cestonaro Liana; Bongiovanni Sergio-Cinel Anna; Boni Claudia; Bonora Silvana; Bonvini Alberto; Boreiko Viacheslav- Konstantinova Elena; Borghi F.; Luppi G.F.; Loporati M.; Borghi Massimo; Borlini Chiara; Borodins Aleksandrs; Bortolami Nereo-De Gennaro Giuseppina; Bortolami Valeria; Bortolotti Ivan; Bortolozzo Walter; Borzì Riccardo; Boscagli Patrizia; Boscani Giommara; Bosco Daniela; Bosoni Letizia e Angelica; Botta Walter-Fellmann Martha; Bottinelli Flavio; Bottizzo Remo; Botto Giulio-Sotgiu Francesca; Boutique Serra Sas; Bova Mario-Cenerini Anna; Bozzi Matteo e Andrea; Bracale Amalia; Bracale Giovanni; Bracale Graziano; Braghè Guido; Braiato Gabriella; Bramante Anna Maria; Brambilla Lorenzo-Bianchi M.Grazia; Brancaccio Igea; Brandi Antonio; Bravo Alessandro; Bravo Zeno; Brazzale Claudia, Pierina e Patrizia; Brentonico Manea Fabiana; Brianda Franco e Gian Carla; Brianda Maria; Brianda Pietro; Briano Maurizio; Briccola Alessio; Brignoli Anna Rosa; Brizzi Renzo; Broll Hans; Brozzetti Stefania; Brozzi Augusto; Bruna Barbara; Brundu Franco; Brunelli Cesare; Brunelli Fabio; Brunetti Carla; Bruni Fabio-Dolfi Simona; Bruni Luciano; Bruno Roberto; Buccellati Guido; Bucciarelli Fabio; Buffoni Baldini Laura; Buffoni F.lli; Buffoni Luca-Gentile Carla; Bugamelli Alessandro; Bugli Ivano-Rossi Donatella; Buldrini Mario; Bulzoni Claudia; Burger Josef; Burgstaller Gertrude; Buscarinu Caterina; Butera Domenico-Gristina Margherita; C P Farma Srl; C.C.B. Costruzioni Srl; C.E.B. Sas di Mottini A. e C.S; Cabella Alberto, Rinaldo e Paola; Cadore Arredamenti Srl; Cafarelli Marzia; Cafarelli Rocco-Polloni Giordana; Cagnolati Gianfranco; Calandrino Alberto; Calchi Italo-Caspani Elena; Caldi Marinella Pedretti; Callea Domenico; Callegari Carlo; Calore Giuliana; Calori Fausto; Camillotto Franca; Campaci Adua; Campagna Francesco; Campesi Campi Isabella-Fallon Robert; Campra Marco-Gertosio Christelle; Campus Arrabito Gavina; Campus Giovanni; Campus Raffaele; Cangioli Andrea; Canini Michele-Pitozzi Giulia; Canosa Alessandro-Meloni Marcella; Cantaluppi Valter-Bianchi Maddalena; Canu Tanja-Lischka Jens; Cao Pinna Massimo; Capanna Dario; Capella Paola; Capitani Gabriella; Capoccia Renzo; Cappelletti Luca e Maurizio; Cappellini Costantino e C. Sas; Capra Anna; Caprasecca G.-Novelli M.; Capuzzo Dolcetta Francesco; Carabotta Carmela; Carbin Anna e Giovanna; Carbin Giovanni Antonio; Carbone Sergio-Belgeri A.; Carboni Alessandro P.D.; Cardamone Ulises; Careddu Rosalba Maria; Carioni Bruno; Carli Alfredo-Bonzio Carla; Carnevale Massimiliano-Gulisano Debora; Carotenuto Franco Eredi; Carotenuto Luigi; Caroti Fabio; Carrara Mariella; Carraretto Alessia Ester; Carraretto Marilena; Carreras Sisinnio Francesco; Carta Antonio; Carta Giovanni Stefano; Carta Leonardo; Carta Leonardo-Suelzu Angelina; Carta Monica; Carta Sonia; Casalini Stefano; Casamonti Carlo Eredi; Casaretti Cinzia; Cascioni Antonello; Cascone Cristiana; Case In Sardegna Srl; Cassigoli Davide; Castellucci Romano; Castigliengo Luca; Castignoli Paolo; Casu Gavino; Casu Tomaso-Fara Elisa; Cattaneo Natalina Maroni; Cattaneo Onesti Lucio; Cattaneo Paolo; Caula Tatiana e Alessandro; Cavallaro Ivan e Luana; Cavalli Mario Eredi; Cavanna Matteo; Cazzani Maurizio, Cazzaniga Alfredo, Cazzara Athos, Cc Engineering Srl, Ceba Srl, Ceccarelli Giorgio, Cecchi Remo e Garbellini A., Cecconi Federico; Celesti Carla; Cella Roberto; Cella Roberto-Marziale F.; Cenci Beatrice Maria; Centofanti M.-Bottini B.; Cereghetti Zwalhen Antonella; Ceresa M.Pia-Galbiati R.E D.; Cereus Srl; Ceria Claudio; Cerino Giuseppe; Cerino Rita; Cerri Matteo; Cerulli Irelli Valentina; Cervasio Lello-Spagna Rita; Cervini Adriana; Cesaretti Laura; Cesari Rosella; Cesaroni Giacomo; Ceschin Giuliana; Chareun Teresio; Chessa Giovanna; Chiapponi Paolo; Chiamonti Giacomo Franco; Chiarelli Marco; Chiavari Domenico; Chicheanu Constantin e Stefania; Chiuminatto Martino; Christian Abbondio; Ciammaricone Anna; Ciampichetti Barbara; Cicala Vincenzo-Jachelini Bruna; Ciccarelli Gina-Pochini Sergio; Cicerchia Giulio; Cimino Giovanna; Cipriani Davide-Benedetti Angelica; Cipullo Gennaro-Cracolici Rosalia; Ciscato Giorgio; Ciscato Giuseppe e C. Srl; Ciscato Giuseppe-Gollini Graziella; Citti

Fabrizio; Cive Spa; Cividini Nicoletta-Rosati Massimo; Claremar Sas; Claudio Natale; Clemente Raimonda In Fadda; Clementi Giancarlo; Clissi Cristina; Cobianchi Maria Cristina; Coco Alessandro; Codeluppi Laura-Oleari Mauro; Coiladu Salvatore; Coiladu Talia; Colautti Alessandra; Coletta Michele; Colombi Anna Silvia; Colombi Mauro; Colombo Ada-Carrer Franco; Colombo Angelo; Colombo F.-Meraviglia D.; Colombo Maddalena; Cominetto Domenico; Comita Costruzioni Spa; Comité Central D'Entreprise Adecco; Comoglio Ezio-Scalcon Adriana; Comoli Franco; Comparini Antonio; Comparini Giovanni; Conconi Bruno; Cond. Asphodelus 1; Cond. Asphodelus 3; Cond. Asphodelus 4; Cond. Centro Servizi; Cond. K.1; Cond. Le Pleiadi; Cond. Li Cossi; Cond. Li Tamerici; Cond. Maya; Cond. Residenza Sardinia; Cond. Il Cisto; Cond. Olimpo-Costa Paradiso Srl; Condaf Srl; Confalonieri Roberto; Confezioni Bello Srl; Congiu Giuseppe-Tettamanti Simonetta; Consoli Ezio-Grazi Elvia; Consonni Angelo; Consonni Flores; Contini A.-Battistini A.R.; Contrafatto Gaetano-Licata Giuseppina; Contu Mauro-Di Gennaro Roberta; Coppini Giuliano- Fontana Goretta, Coppola Cirillo Elena, Coppola Michela, Coppola Valeria, Coratti Tiziana e Alessandra, Corbeddu Manuela, Corbetta Ada; Corigliano Cornelia; Corona Dario e Figli; Corradini Giorgio; Corrado Claudia; Corsi Federico; Corsi Simona-Brusoni Massimo; Corso Daniela; Cortella Giorgio-Valsecchi M.; Corti Martino; Corti Simona-Castiglioni Mauro; Cortiana Nicoletta; Cosenza Raffaele; Cossu Ortu Giovanna; Cossu Salvatore-Gabriele Santina Anna; Cossu Sebastiano-Asara G.; Costa Donatella; Costa Franco; Costa Gino-Zanini Celina; Costa Roberto-Piccarreda Rosa; Costa Rossa Snc; Costalba Sas; Costi Ermelinda; Costi Luciano; Costruzioni Nieddu Srl; Cotogno Marco; Cotti Alessandra; Coundouras Sarayotis; Cova Graziella In Pirola; Coveli Adriano-Pasotto Adriana; Crestani Antonio; Crestani Gianvittorio; Crestani Maristella; Cristofani Marta e Laura; Crosetta Ivano; Crucianelli Valentino; Cuccu Michela; Cugini Lina-Bertolucci Amilcare; Curaba Mara; Cuzzolin Lorenzo; Da Comita Snc; Daco Srl; Daelli Maria; Daelli Mario-Radrizzani Maria; Daga Antonella e Marina; Dagmar Nuber; Dal Maso Dino; Dal Zotto Oscar e Luca; D'Alessandro Paola e Claudio; Dalla Vecchia Adriana Dotoli; Dall'Alba Bruno; Dallamano Enzo-Gavazzi F.; Damiani Pietro e Alberto.; D'Angelo Giuseppe-Neri Maria Pia; Daniotti Stefano; Dao Spartaco; Dassisti Filomena; Data Link 97 S.R.L.; Davolio Roberto-Rosati M. Rita; De Andreis Elsa-Cavadini Andrea; De Bernardi Renato; De Caterina Ines; De Franchis Roberto; De Gennaro Giuseppina; De Mango Augusto-Farci Concetta; De Marco Nicla; De Muro Tullio; De Ponti Giuseppina; De Santis Alessandro; De Stefani Roberto Alessandro; Deamaris Sas; Decandia Giovanni-Puggioni A.; Decarli Enrico Eredi; Decarli Simonetta; Dede Renato; Deeg Hans; Defendi Gianfranco; Defilippis Rocco-Quarticelli Rosaria Pia; Degli Agosti Agostino-Meloni Battistina; Deias Gianluigi; Del Conte Maurizio; Del Conte Riccardo; Del Furia Alberto; Del Furia Daniele e Luisa; Del Monte Mirella-Negrone Vittorio; Del Nonno Riccardo-Folcarelli Claudia; Del Vecchio Carmela, Ferraro Ernesto, Michele e Elisabetta; Del Vecchio Giampiero; Del Vecchio Vincenzo; D'Elia Rosanna; Deligia Mariano; Deligia Salvatore; Deligia Salvatore-Zedda M.E.; Delmastro Maria; Delogu Mauro; Delogu Mauro-Bufferoni M. Antonie; Deltafin Srl; Demartis Alfredo-Cazzaro Alessandra; Demartis Giampiero; Demontis Mario; Demuro Francesca; Dentale Francesco-Chichenau Costantin; Depperu Maria Giuseppina; Deriu Andrea; Desalvo Giancarlo, Cesare e Marcella; Desiato Maria Concetta; Design Immob. Srl; Desole Sanna Rosanna; Dessi' Fulgheri Chiara e Paolo; Dessolis Caterina; Detotto Carlo Marco; Detto Gabriella-Sanpietro Fiorenzo; Dho Sergio-Mondino M. Paola; Di Crescenzo Filippo; Di Domenico Fabrizio e Rosa; Di Donato Massimo; Di Gioia Anna; Di Giorgio Giancarlo; Di Giovanni Salvatore; Di Liberto Giovanni-Ravasi Marinella; Di Mauro Giuseppe; Di Nuovo Giuseppe Dino; Di Palma Goffredo; Di Pietro Giovanni; Di Spirito Teresa; Di Stasi Enzo; Di Tullio Angelo; Di Vito Carla; Diez Agnese; Diez Luisa; Dimucci Francesco; Dini Emanuela; Dini Maria Paola; Ditta Fara Mario; Diving Center Costa Paradiso; Dolci Gabriella; Dolzani Donato; Dominici M. Pia-De Donatis Claudio; Dondena Luigi Italo; Doneda Lucia e Figli; Doni Mario; Dore M. Antonietta; Bianco

Teresa Bianc; Dotoli Antonio; Dotti Guido; Drigo Giuseppe; Dubini Claudio; Dubini Enzo; Due Torri Maurizio; Duemme Costruzioni Srl; Duhart Charles Juan; D'Urzo Vito Eredi; E. F. A. Srl; E.C.G.M. di Cerati Enrico; Elettrica A. De Luca; Elschot Reinhold-Ried Elke Lina; Emme Emme Costruzioni Srl; Erba Salvino-Giuseppina; Eredi Bugini Marziano; Eredi Comparini Raffaella; Eredi D'Amelio Maria Guerrieri; Eredi Di Colzi Luana-Faldetta Paolo; Eredi Dore Luciangela Faedda; Eredi Di Simoni Silvio; Eredi Dolfi Anna Maria; Eredi Loi Miria-Carucci Cinzia, Massimo e Roberto; Eredi Mela Agostina; Eredi Muretti G.M.; Eredi Piras Paolo; Eredi Severi Europeo; Eredi Truddaiu Mauro; Errico Giovanni-Lanciotti Diana; Esseci Srl; Etteri Giulia; Eudio Snc; Euromaster Srl; Europa 91 Srl; F.Ili Peru Sas; Fabini Carlo E.; Fabris Piergiorgio; Facchin Pierantonio-Battiston Ivana; Fadda Francesca; Fadda Mario; Fadda Tiziana; Faedda Baingio; Falciola Giuseppina; Falconi Danilo; Faldetta Paolo Eredi; Fallerini Simone; Famlonga Enrica; Fantasy S.A.S.; Fantozzi Valerio; Fara Mario; Fara Michele; Fara Paolo; Fara Paolo-Faravelli Nadia; Faravelli Tiziano; Fardani Lia Rosa; Fargnoli Maurizio; Farina Elio; Fattori Renato; Faure Ragani Giovanni-Artaz; Favari Elena; Favero Mario-Biffi Mariangela; Fedeli Daniele; Federici Paolo Angelo; Felici Claudio; Ferrante Diego-Falconi Gianni; Ferrara Pasquale; Ferrarelli Stefania; Ferrari Carla-Pala Ettore-Peruzzi Andre; Ferrari Donatella; Ferrari Giordano; Ferrari Maria Luisa; Ferrari Moreno; Ferrari Sergio; Ferrario Sardi Mauro; Ferraro Mirella; Ferreri Francesco; Ferretti Barbara; Ferri Michelina; Ferula Cristina; Fiaschi Franco; Fiaschi Simone; Fidanza Piero; Figoni Giuliana; Filios Adamo Emilio; Filippi Ezio-De Riso Italia; Filippini Gonario; Filippini Maria Domenica; Filippini Romano; Fino Mauro; Fiorese Chiara; Fiori Anna; Fiori Fabio; Flunger Christoph; Fogu Fausto; Fois Agostino-Cuccu M.Cristina; Fois Alberto; Fois Dino, Fois Fausto, Fois Gianni, Fois Melchiorre Luigi, Fontana Guido e Messina Paola, Fontana Luigina, Fontani Stefano e Gironda Cristina; Fornelli Bruno-Bertolini Paola; Forni Emilio-De Lorenzo Carla; Forniture Industriali Srl Unipersonale; Fortis Vertova Carla; Fossati Giuseppe, Elena e Mirella; Fossati Jimmi; Recalcati Federica Maria; Fossati Lucia e Figli; Fossile Silvio; Foulgoc Jean-Luc- Hascoet Sylvie; Franchin Gian Carlo; Franchini Fabio; Franchini Mario; Franchino P.-Bovolenta; Franco Lorenzo; Franzin Sergio- Dal Ferro Paola; Franzosi Angelo-Milani Lucia; Fraoni Gavino Giuseppe Eredi; Frasconi Aurelio; Frasconi Giuseppe; Frasconi Sebastiano; Frassetto Maria Patrizia; Frattaruolo Sara; Fratus Franco; Freri Emanuele; Fresi F.Ili & C Snc; Frontini Angelo; Frontino Pietro; Frosali Adriano; Frosi Adelio; Fruscione Carmine-Corsaro Maria; Fulgi Stefano; Fulvi Fulvia; Fundoni Giuseppe; Fur Credit Imm.Re; Furia Andrea; Furieri Claudio; Furlotti Franca; Futura Sas; G.A.G.A. Srl; Gabbana Luciano; Gabella Vincenzino; Gabelli Medardo; Gabrielli P. Giuseppe; Gadda Carlo-Scotton Claudia; Gadzhieva Nataliya; Gafforini Adriano; Gaffuri Claudio e Cristiana; Gaffuri Rudy; Galbusera Nicola; Galimberti Enrico; Galli Enzo; Galli Roberto; Gallina Maria Pina; Gallo Stampino Gian Paolo; Galvan Mauro; Gamba Arnaldo-Botto Sandra; Gandolfi Lia; Garini Marco; Garzoni Daniele-Valtulini Marilisa; Gasparin Giorgio; Gatti Domenica-Strippoli Giuseppe; Gatti Guido; Gatto Carla e Davide; Gatto Matteo; Gaveglio Graziella; Gazzi Alberto; Gehrman Kai Hannes-Germann Geb; Gelsi Andrea; Gemellas S. di F. di Altana S.; Gennari Massimo; Gensini Giacomo; Getto Piero e Daniela; Ghelfi Michele-Forni Beatrice; Gheri Duyon Annie; Ghezzi Silvana e Figli; Ghiberti Bartolomeo; Ghidoni Angela Katia; Ghilardini Ilaria; Ghioldi Ornella; Ghiselli Gabriella e Graziella; Ghisletti Giorgio -Giovanni Re Carmela; Gi.Ba. Srl; Gi.Erre Srl; Giacometti Giampiero; Giagoni Tomaso; Giannessi Taziano; Giannetti Loretta e Figli; Giannoni Flavio; Gianola Giovanni Giuseppe; Gianotti Massimo; Gilardi Michelino; Gilioli Germano; Gioia Luigi Mario; Gilio Natale; Giraldi Vittorio; Girardini Giancarlo, Giuliani Ada Maria Ros, Giuliani M.Gabriella, Giuliani Tiziano, Giussani Lino e Gobbi Giuliana, Giust Aldo, Gobbato Alessio e Andrea; Gogol Nikolay; Gori Fernando; Gornati Giovanni; Gostner Gerhart; Gozzer M.T.-Fossi Adriano; Gozzi Maria; Gozzini Raffaella; Gozzoli Mirko; Gp Immobiliare Service Srl; Gradassi Roberta-Becciolotti Stefano; Grafic Art Costruzioni Sas; Grafic Art Sas;

Gramaglia Nidia; Gramolini Anna Marzia; Granata Denise; Grandi Loris; David, Adriana-Curcio A.M.; Graniti System Srl; Grassa Roberto; Grassi Maria Luisa; Grassini Dario Eugenio; Greco Maria e G.; Greco Salvatore; Grignoli Lorenzo; Grilli Tiziana; Grimaldi Gaetana; Grimaudo Maria Antonietta In Faggiani; Grimoldi Francesco; Grisins Vladimirs; Gruppi Angelo; Guadagno Giuseppe-Paoletti Lucia; Guitoli Marco; Guareschi Carlo-Arcari Tiziana; Guerrieri Ulrico; Guerrini Alessandra-Cristofani Alessio; Guglielmini Carlo-Lidia, Guidazzi Giulia; Guidazzi Sonia; Guiducci Sandro-Perugini N.; Gurrieri Giovanni-Sandrini Marisa; Guseva Antonia; Haugg Hans Christian-Atzbach Sabine H.; Herbert Schild-Roswitha Schild; Hochreiter Rudolf; Hodges Thomas Lee; Horst Hinrichs; Hughes Michael L.-Christine Mary; I B & T Srl; I Tre Stabili Srl; Iacci Paolo; Iacomelli Iosetta; Ianniello Antonio; Iattoni Renato; Ibba Leonardo; Icnos Immob.Re Vignola Srl; Il Focolaio di Capozzi V.& C. Snc; Ilgrande Maddalena In Caradonna; Illica Giancarlo; Im.Finim. Srl; Iman Srl; Imm.Costa Parad.-Danilo Cazzoli Eredi; Imm.della Costa di Andrea Braghè & C.; Imm.Re Civile Esseci; Imm.Re Gierre Srl; Imm.Re Rosmarino Srl.; Imm.Re Zeta Srl; Immob. Bella Schio Srl; Immob. Brugarolo Srl; Immob. Costa Rossa Srl; Immob. Costr. Edil. Ro.Sa. Srl.; Immob. della Baia Srl; Immob. Eden; Immob. Mar.Fi. Ss; Immob. Paola Srl; Immob. Piramide Srl; Immob. Tre Esse Sas; Immobiliare Due Mari Srl; Immobiliare Gramon & C. Sas; Immobiliare Oberdan Srl; Imp.Edile Ka.Pa.Sas; Ini.F.Im. Spa In L.C.A; Innocenti Carla; Invernizzi Claudio; Investire Sgr Spa; Inzolia Piero; Ionvilli Fiorenza In Vigiani; Ioppi Paolo-Mirella Angius; Iraghi Norberto-Camanzi Cristina Isetta Giuseppina; Isetta Margherita; Isvitur Spa In L.C.A; Italia Vincenzo-Blanc Giovanna; Jablonka Olgerd Martin-Andrea E.; Jang Rolando; Jukes Clive Patrick Ray; Kairos Srl; Kargin Sergei; Kloeck Hans Peter e Claudia; Kohler Carlo; Kornicheva Irina Yurievna; La Fratta Vittorio; La Macchia Giampiero; La Mura Giovanni-Raviola Sandrina; Lachi Stefano-Capobianco Angelica; Lagrasta Stefano; Lai Luisella; Lancellotti Eleonora e Patrizia; Landonio Franco e Caterina; Lanfranchi Walter; Lanfredi Roberto; Lanza Angelo; Lanzani Gaetano; L'Arca Cons. Ass.Va; Lauda Nicola; Laurent Louis-Alewaeters R.; Lauri Gianfrancesco-Rovida Ida; Laus Giuseppe; Lazzari Bagioli Carla; Lazzarini Sabina; Lazzerini Fabrizio; Lazzerini Valter e Scaramelli; Leante Luca Livio; Lecardi Roberto E. A.; Legam Sas di E. Marchetti & C.; Legnani Sabrina In Oltolini; Legora Eugenio-Citarella Elisabetta; Lelli Massimo; Lelli Roberto-Ceccarini Ida; Leone Dante; Leone Nicola-Peris Paola; Leone Thomas-Romain; Leoneschi Settimio; Leoni Giovanna, Angeli Claudio e Stefano; Levorato Roberto; Leysieffer Hans Gustav; Lezzeri Giuseppina; Licata Gaetano; Lieto Angelo; Lieto Angelo-Teresa Casu; Ligios Ciriaco; Liparulo Stephanie Laura; Litvinova Elena; Livietti Maria Rosa; Livraghi Tito; Livrea Maurizio; Locatelli Carlo; Locatelli Graziella; Loche Antonio; Locuratolo Giovanni; Loda Chiara; Lodola Barbara; Loi Giuseppe; Loi Pietro; Lombardi Claudio-Dinoia Emanuela; Lombardi Daniela; Lombardi Fabio-Lombardi Claudia; Lombardi Filippo; Lombardi Raffaella; Longatti Pietro-Croci Mirella; Longhi Aristide; Longhi Giovanni e Maria; Longhi Maurizio-Gabelli Michela; Longo Denis; Longu Gesumino; Lorenzetti Claudio; Lorenzini Roberta-Giove Sara-Cesana Gilb; Lorini Rolando; Loro Albino; Lostia Alessandro e Caterina; Lovaglio Carmine-Pani Emanuela; Lovallo Antonio-Maccarini Donatella; Lovisi Francesca e Bruno; Lu.Ri. Srl; Lucchino Maria Grazia; Luddi Claudio-Nieddu Rosangela; Ludwig Karin; Lunardi Anna; Luppi Athos; Lusuardi Dino; Lutricuso Aldo; M.G. Immobiliare Srl; M.Invest Srl; Mabe Srl; Macaluso Gianluca-Busco Giovanni; Maccicchini M.Cristina e Ilean; Macchi Carlo (Bertani Marilena); Madonini Maria; Maga Simonetta-Boratto Paola; Magnani Augusto; Magni Agostino e Monica; Magnoni Cesare-Pontini M.Rita; Magri Giorgio; Magri Vincenzo-Salvestrin Antonia; Magriff Srl; Malisan Silvano; Mall Srl; Malossi Giorgio; Malpangotto Giacinto; Maltinti Alessandro-Taddei Lorenza; Malvezzi Simone; Manca Giovanni; Mancin Deborah; Mancini Cesare; Mancini Federico, Francesco e Riccardo; Mancini Laura; Mancini Mario; Manconi Nicola; Mancusi Donato; Mandrich Paolo; Manzoni Mariolino; Mapelli Attilio; Marabelli Franco, Maranesi

Ernesto e Krisztina, Maraschi Luigi, Marcantonini Energia Sas, Marcatelli Fiorenzo Maria, Marchesi L. e Roncalli G.; Marchesi Pier Angelo; Marchesini Paolo; Marchetti Alberto-Grossano M.T.; Marchetti Alberto Maria; Marchetti Cecilia, Alberto e Giovanni; Marchetti Giovanni Maria; Marchio Laura; Marchiori Carlo; Marcotti Fregni Gigliola e Figlie; Marcozzi Dino; Marè Riccardo e Figli; Marelli Claudio; Marelli Lainati Angela; Margutti Sergio; Mari Massimiliano; Mariani Luigi-Longhi Rosa; Marigo Cristina; Marina Dell'Orso Srl; Marina M.Teresa In Stafforini; Marincic Goran e Nicole Mary; Marinelli Lina; Marioni Gianni Demetrio; Marioni Riccardo-Capolsini I.; Marletta Pietro; Marra Francesco-Morini Lidia; Marrosu Sabrina; Marsotto Alda In Riva; Martarello Gianfranco-Doria Nerina; Martelli Eugenio; Martignoni Ariberto; Martin Th. Lauri-Pietroboni Valeria; Martinelli Claudio; Martinelli Katherine Anne; Martinelli Marisa-Massimo-Paola-Laura; Martinelli Massimiliano; Martinelli Rosangela; Martinengo Laura In Mansi; Martini Maurizio; Martini Stefano; Marullo Elsa Littman Eredi; Mascia Marco; Masi Massimiliano; Masnaghetti Elisabetta Maria; Maso Ornella e Luciano; Master Immobili; Mastroianni Simona Rocchina; Masu Alberto, Annamaria e Ruggeri Maria; Mather Craig; Mathieu Robert; Mattafirri Barbara; Pepe Gianfranco-Carbonatto Lucia; Mattioli Alessandro; Mattioli Valeria; Mayer Diana (Haessler); Mazzeo Antonella Debora-Villa Andrea; Mazzini Gabriele; Mazzola Gabriella; Mazzola Giovanni; Mazzucato Rosanna; Medaglia Marco e Matteo; Mela Angelo; Mela Antonio Maria; Mela Ruggero; Melcarne Fernando-Zandegiacomi Loris; Melesi Mario; Melzi Anna-Buffon Milena; Menazza Battistel Marsica; Mencarelli Adriano; Menduni Pietro Giuseppe-Fornasiero Annalisa; Meneghelli Flavio; Menichini Stefania; Meo Michele-Tuzze Linda; Meoni Lanfranco-Tisato Maria Michela; Merlo Andrea-Scaravaggi Viviana; Mertzig Marcel Auguste; Metti Giuseppina; Michele La Rosa; Micheli Armando-Mariani Silvana; Micheloni Lazzaro; Michelotti Giorgio-D'Urzo Giovanna; Micioni Pietro; Micozzi Giuseppe Fileno; Midali Giovanni; Miglio Roberta; Milan Giorgio; Millefanti Giovanni; Minafra Nicola e Gisella; Minardi Giovanni; Minelli Claudio-Albani T.; Minerva Srl; Mini Srl; Minnici Cecilia; Minotti Piero; Miotto Daniela In Bisaro; Moiraghi Davide-Cantoni Rosanna; Moletti Vittorio; Molinaro Lucio; Monacelli Corrado; Monaro Amabile In Cervellera; Mongelli Carlo; Montali Giorgio; Montanarella Flavio; Montanari Alcide; Montanari Arrigo e Maddalena; Montanari Paola; Montanaro Paola; Montefusco Giovanni; Monterosso Gianni; Pietrogrande M.G.; Mora Corrado-Turrini Maria Franca; Morace Aldo Maria; Morandi Rita, Francesco e Giovanna; Morandini Elio-Ligas Teresa; Morelli Daniele Graziano; Moreschi Fornari Fiorella; Moretti Sergio; Morgantini Annamaria; Morgese Domenico-Simeoli Maria Rosaria; Morra Ines; Moscatelli Roberto; Moscon Giovanni; Mossa Domenica; Motta Alessandro; Mottana Silvana; Mottaran Sergio; Mottini Carlo; Mottironi Anna; Muller Elsbeth e Roger; Munns David John e Nicole Anne; Muolo Giovanni-Montini Giuseppina; Mura Gavino; Muretti Maria Domenica; Murgia Mario; Murgia Pietro Vincenzo; Murru M.Serena; Musatti Giovanni; Mussetti Simonetta; Mutti William e Massimiliano; Nadia Benetti-Isatti Debora; Nanni Cecilia; Nannicini Lorenza; Napoli Anna Caterina; Napoli Antonio e Biancamaria; Napolitano Teresa; Narchialli Pier Mario; Nava Claudio; Nebuloni Giorgio; Negri Dario; Negroni Vittorio; Nelli Maruzza; Nembrini Daniele; Neri Laura; Neri Stefano; Nerino Sei Srl; Nichetti Andrea; Nichetti Giovanna; Nico Sas; Nicolini Luca-Grosso Antonella; Nieddu Antonio; Nivoli Giancarlo- Sanna Noemi; Nizzolini Filippo e Loretta; Nobili Armando; Nolli Angelo-Aglioni Armida; Notari Lorella; Novarese Michele; Nurra Patrizia e Luca; Obinu Roberto-Piroddi Maria Gabriella; Odelin Anne Marie; Oehmichen Lebatteux; Oggiano Antonello; Oggiano Giovanna Battistina; Oggiano Marco; Oggiano Sara; Oggioni Maria Luisa; Ognibene Cristina; Oliboni Andrea e Stefano; Olimbo Godoli Simonetta, Olivieri Carla, Olmeti Etio, Oltolini Samuela, Oltolini Vincenzina e Moretti Carlo, Olzai M. e Sanna R., Orlando Filomena; Orrigoni Ezio e Claudia - Petrungraro S.; Orsini M.Pia; Oscar De Martini; Osnaghi Ida Pastorelli; Padiglione Maurizio-Bergamini; Padovan Franco; Paganessi Giambattista-Guidi Nadia; Paganessi Giulio-Carrara Gemma; Pagani

Ornella-Tagietti Ugo; Pagani Valentina; Pagano Piero Eredi; Pagano Raffaele; Pagano V. Bonalla Boschi M. Ferrari A.; Pagetti Adriano; Pagetti Paolo; Paggetti Gabriella; Pagnin Eredi; Paleari Luciano-Delmastro Maria; Palermi Gianfranco-Ferrario Danila; Palermo Walter; Pallotta Fabiola; Palma Francesco; Palmer Christopher e Denise; Palmieri Blando; Palombo Domenico; Paloschi Alberto; Pancotti Maurizio Maria; Pandini Anna Maria; Panetta Antonio-Lasaponara Antonietta; Panfilio Mara; Panu Giovanna Maria-Ambrosino Vittorio e Matteo; Panuele Edda-Macario Sabrina; Panza Palma Stefania; Paolacci Alessandro e Simone; Paoletti Gianenrico-Pescò Maria; Paoni Pier Giuseppe-Valentino M. Teodora; Papa Monica; Papagno Francesco Saverio; Papalia Augusto Cesare; Papalini Andrea; Papavero Luca; Papillo Monica; Para Jelena; Paradiso Costruzioni Srl; Parco Chiatamone Srl; Paris Olivier; Parisi Salvatore; Paro Elisabetta, Viviana e Sonia; Pasa Angelo; Pasinetti Franco-Zanetti Aurelia; Pasini Ennerina; Camporese Maurizio Monic; Pasini Giovanni; Passamonti Luigi; Passero Maria Carmen e Rossana; Pasteris Giuseppe; Patrizi Cristina; Pattaro Giorgio; Paur Giancarlo; Pavanati Roberto-Tenuta Rosina; Pavel Solc; Pedace Claudio; Pedani Luigi; Pedde Mario; Pederzani Riccardo; Pedetti Enrico; Pedretti Maurizio-Riboldi M.; Pedrotti Pietro-Dellago Rita; Pelizzon Itala; Pelle M.-Pollichieni A.; Pellegrini Nicola Erede Corbo A.; Pelliccioli Laura; Pelliccioni Italo; Pellone Mario; Pendragon Sardinia Srl; Pepe Francesca; Pepe Gianfranco; Pepe Giuseppe-Cerantola Sonia; Perdiceni Maurizio; Perini Cinzia; Pernhaupt Block Christl; Peronese Francesco; Perri Nunzio; Perrone Anna Maria; Perrone Marco; Persano M.Cristina; Peru Andrea-Morselli Lina; Peru Giovanni-Barteselli Rosangela; Pes Leonardo; Pesciullesi Renzo e Figli; Pescò Maria in Paoletti; Petazzi 80 Sas; Petretto Giuseppe-Mura Angela; Petricciuolo Gennaro, Giovanna e Elena; Petroncini-Cappelli; Petruzzello Vincenzo; Pettenello Marco; Pettinari Pierina; Pezzagna Anna; Pezzini Mario; Piacentini Vera In Croce; Piana Ivo-Delogu Piera; Piazza Francesca; Piazza Giovanni Battista; Piazza Guido Vincenzo-Ferrario Maria; Picardo Raffaele-Meo Michele; Picardo Raffaele-Dall'Aiera Valerie; Piccardo Silvia; Piccinino Emanuele; Piccinno Cesare-Savelli Passalacqua; Piccinu Giovanni A.P.; Piccinu Michele; Piccioni Gianfranco-Del Bigallo Annamaria; Piccolini Carla; Pichiecchio Barbara; Pieraccioli Maria Enrica; Pieri Andrea; Piersanti Andreina; Piersanti Italo; Pietribiasi Sergio; Pietrini Luciano-Cangini Patrizia; Piga Eugenio; Piga Michele; Pignagnoli Alessandro-Piolanti Paola; Pignagnoli Massimo; Pigni Giantommaso; Pilati G. e Colliva C.; Pilati Romano; Pileri Umberto; Pinna Donatella; Pinna Giovanna; Pinochi Marzia-Favini Massimo; Pirola Paolo; Piromallo Rossana e Pozzetti Maria Cristina; Pirovano Fabrizio Giuseppe; Piscopo Vito; Piseddu Fabio; Pisini Sandro; Pittalis Francesco; Pittalis Paola; Pittori Sandro; Piu Maria Elisabetta; Pizzigoni Ferruccio-Ferri M.Patrica; Pobiati Alessandro; Poddighe; Pola Giovanni Antonio; Pola Paolo; Pola Sebastiano Eredi; Polce Sergio; Poletta Severino; Poli Maria Rosa; Poli Renzo-Raise Verena; Polidoro Anna Rita; Polifroni Antonio; Ponti Annalisa; Porcu Barbara e Nicola; Porcu Nicolino e Nunzia; Porcu Pierpaolo-Bardelli R.; Poretto Ettore; Porfiri Paolo, Cristina e Marco; Porta Gigante Rita; Possa Giulio; Pozzan Fernanda; Pozzetti Paolo; Pozzi Silvia; Pozzoli Roberto e Alessandro; Pradolini Tiziana; Prandi Mauro; Pratesi Luigi; Prati Lauro-Redolfi Lucia; Pratizzoli Italo-Lodigiani Appiani Angela; Predari Alessandro-Pasolini Emerenziana; Premezzi Giorgio-Ricci A.; Prenza Dante; Preti Antonio; Previale Gian Franco; Princi Margherita; Procopio Marco; Progedil Imm.Re Srl; Prokopciks Dmitrijs; Provinzano Nicola; Prunas Paolo (1951); Prunas Paolo (1957); Prunas Pasqua Maria; Puggioni Angela; Pugi Marcello; Pulcrano Tiziana; Puppi Giovanni; Pursaill Julius Laurence Mark; Putignano Liliana-Galli Paolo e Fabio; Puxeddu Mariano, Gabriella, M.Paola; Quadu Dolores; Quadu Giovanni; Quaglia Rosanna; Quaini Gianmarco; Quaini Valentina; Quarello Alberto Maria; Quattri Costantino; Quidacciolu Piermario; Quilichini Anna Assunta; Quilichini Paolo; Quintili Fabiano; R.G. Costruzioni Srl; Ra Srl; Rabai Marco-Sani Enrica; Raccagni Carlo; Radice Sergio; Raegle Achim-Piotrowski Susanne; Raffi Guerrino; Ragaglia Roberto e Gianni; Ragazzi Giancarlo-Granelli Mariangela; Rainaldi Annapaola-Andreassi Andrea;

Rainoni Franco; Rainoni Luethy Silvia; Rainoni Mossetta Adriana; Razzano Roberto; Gallardo Florinda; Re Luigia; Re Riccardo; Reali Elena; Recalcati Roberto e Federica; Redaelli Pierangelo; Reggiani Mauro-Magri Sabina; Renales Sas; Rende Bonifacio-Galli P.; Rendina Claudia; Reni Cesare-Reni Pizzetti Chiara; Rescigno M. Rosaria; Resemini Sonia; Resnati Maria Adelaide; Ricci Amalia; Ricci Stefano; Ridolfi Lorenzo; Rigamonti Alessandra; Rinaldi Speggorin; Risaliti Luciana-Calistri Corrado; Riso Demetrio-Paoletti Silvia; Rittel Renato, Riva Carlo; Rizzi Laura; Rizzo Daniela Attilia; Robbiati Walter; Roberti Matteo e Gloria; Rocca Francesca; Rodella Giacomino-Percivalli C.; Roder Stephan e Haack-Roder Hema; Rohrich Fabrizio e Figli; Romanatti Fabrizio; Romaniello Raffaele; Romboli Ombretta-Querci Leonardo; Romiti Marcello; Rommel Wim; Ronco Patrizia-Pagni Francesco; Rosa Amalia In Stella; Rosa Rosa Catello Eredi; Rosati Leonina; Rosati Letizia; Rosatti Maurizio; Rosseti Sergio e Sandro; Rossi Anna Maria; Rossi Donatella; Rossi Donatella-Tortorelli M. Luisa; Rossi Gloria; Rossi Manuela; Rossi Mario; Rossi Maurizio-Bianchini Amelia; Rossi Nicola e Giancarlo; Rossi Ornella; Rossi P.-Scaramelli L.; Rossi Paolo; Rossi Stefano; Rossi Valter; Rosso Piergianni; Rota Bruno-Zanutel Edda; Rota Paolo; Rotella Patrizia; Roversi Rossella e Nicoletta; Rovescala Andreina-Landini Guido; Rubiero Franco; Rufini Maurizio; Ruggiu Augusto; Ruini Marco-Gilioli Alessandra; Rui Igor-Tortu Maria Rosa; Rulli Clelio; Rusconi Aldo; Russu Gabriela; Rutten Maja; Rutten Michael e Maja; S.E.I.Sv.Econom. Imm.Re; S.I.R.E Srl; S.I.T. Srl.; Saba Angelina; Sabbatini Donatella; Sabbatucci Annalisa; Saccardi Rinaldo; Sacchi Mario e Lorenzoni; Sacco Edda Romanò; Saia Antonio; Salem Ghassan; Sali Monica Donata; Salis Gianuario-Carboni Patrizia; Salonia Nello; Salvatore Osvaldo e Velia; Salvetti Claudio; Salvini Barbara In Gori; Sancassani F e Sancassani V.; Sancio Adalgisa In Blanda; Sancio Annalisa; Sancisi Romina; Sanfilippo Calogero; Sangiorgi Ayovalasit Lucia; Sanna Maria Lodovica; Sanna Michele; Sannia Paolo; Santangelo Maria; Santese Luigi-Micozzi Filomena; Santilli Domenico-Ellen Koehler; Santilli Maurizio; Santini Roberto; Santona Monica; Santoni Capitta Angelica e Figli; Santopietro Fabio Eugenio; Santoro Vincenzo; Santu Nardo Pietro; Sardegna Re Srl; Sardinia Srl; Sassu Giuseppe; Satta Antonia e Leonarda; Satta Aurelio; Satta Francesco Eredi; Savoldi Domenico; Sbettega Roberto; Scabini Alfredo; Scano Giovanna; Scanu Stefano-Satta M. Vittoria; Scapolo Ezio; Scapolo Giovanni; Scaramella Candido e Federici; Scarduelli Lorenzo; Scarfi Silvia; Schachter Israel Eredi; Scharpf Fritz Dieter; Schellino Katia; Schiavon Diego; Schiavon Renato; Schiesaro Alessandra In Castellani; Schneider Hartung Petra; Schuster Hans Marti; Schuttler Bernd; Schuettler Marianne; Schwaab Friederike; Sciplino Irma; Sciunnach Giorgio; Scocci Gloria; Scognamiglio Domenico; Scott Steven Allan-Scott Mary; Scotti Silvana; Secchi Elio; Secchini Vilma; Sechi Giovanni Mario e Carmen; Secolo Mario-Damian P.; Sedehi Massoud; Segala Ivan; Segatel Piergiorgio e Segatel Giancarlo; Seidita Fabrizio; Sella Vincenzo-Spallucci Roberta; Serafini Sandra; Serenari Giancarlo-Modena Maria; Seresini Bruni Germana; Serra Caterina; Serra Martina; Serra Rossano; Serv.Is. Srl; Servietti Luigi; Servis 2000 Srl; Sesso Maria; Severi Silvia; Severn Anthony Garry e Janet; Sgalbazzini Giuliana Eredi; Sgarra Angela; Sgarzi Simona, Sgrò Giuseppe, Sgroi Sergio e Goldin Augusta, Sgrosso Alberto e Catalano Gabriella, Shiller Mazzuccato Dina, Shishov Alexander; Shukletsova Marina; Sias Piero-Filia P.M.; Siate Technology Srl; Sibille Pieraugusto; Sicca Clara; Siciliano Francesco-Barone Rita; Sieve Viviana; Signorelli Angela; Signorelli Giuseppe-Sacconi P.; Silber Joel e Vanlierde Andrea; Sileoni Claudio; Silvani Sonia; Silvetti Edoardo; Simakov Evgeny-Koltcova Tatiana; Simeoni Pier-Patricelli L.; Simoncelli Luca; Simonelli Andrea; Simongini Gianluca; Sini M. Dorian; Sini Rosetta; Sita Bruno Carmelo, Pasquale e Sergio; Smeco Srl; Soardo Davide; Soardo Gloria; Soardo Walter; Soc. Jacos Srl; Soc. Samela-Sacca; Soc. Samela-Sartori; Soc.K Promotion Srl; Sodani Vittorio; Soggia Pietro; Solinas Gavina; Somaini Gioachino; Sommacal Eugenio-Mariotti M.V.; Soncini Franco e Paolo; Sordi Luigi; Sorrentino Antonio; Sorvillo Michele; Sotgiu Aldo; Sotgiu Bartolomeo; Sotgiu Franco, Paola e Bartolomeo; Sotgiu Orazio; Sotgiu

Paola Ester; Sotgiu Roberto; Spaccatini Luciano-Martellini M. Vittoria; Spadoni Fabrizio; Spano Costruzioni Edili Srl; Spano Pietro; Spano Rita; Sponza Claudio-Maddi Gabriella; Sporting Center Paradiso Spa; Springolo Bassi Varna; Squassina Roberto; Stamsa Sas; Stangoni Anna Maria-Marchese Carmelo; Stangoni Battistina; Stangoni Paolo, Valentina e Bordoli F.; Stangoni Pietro Paolo; Stefano Romano; Stegagno Daniela; Stegagno Gianfranco; Sterzi Lorenzo; Streri Mario e Luca Eredi; Strocchi Mauro; Stucchi Monica; Suelzu G. Paolo; Suelzu Giovanni; Suelzu Salvatore; Sunrise Immobiliare Sas; Taietta Eraldo Sergio-Villa Antonella; Tamburello Marco; Tamburello Pio; Tamburini Fabio; Tamponi Antonio; Tangocci Sandra; Tansu Fontana Gavina; Tarrano-Ruschetti; Tartagni Franco; Tassi Laura; Tassitani Luigi-Rossi M.; Tavernelli Giuliano; Tavolieri Plinia Bellini; Tediosi Luciano; Terenzoni Lucia-Piras Anna Maria; Termignone B. e Zenere F.; Termignone Brunella; Terragni Fabio; Terrosu Pierfranco; Terzi Umberto; Teso Davide; Testa Michela; Tettamanti Danilo; Tiglio Giallo SaS; Tinazzi Roberto; Tioffi Lucia; Tiramani Gian Luigi; Tirreno Srl; Toaldo Amalia Pasa; Toffanin Luigi; Tognella Fabio; Tognoni Gilberto; Tola Nicola; Tolomelli Damiano-Fornelli Eleonora; Tondello Pietro; Tonelli Silvia, Claudia, Riccardo; Tonizzo Mario; Tonoli Chiara e Luca; Tonolo Alessandra e Giancarlo; Tonti Alessandro; Tore Piero; Tori Tommaso e Costanza; Torricelli Franco; Torricelli Giovanni; Torrigiani Floria Cattedra; Tortia Giuseppina-Margiaria Giorgio; Tortora Beniamino; Tosatto Pio; Tosca Andrea e Matteo; Tosca Antonella-Boledi Angelo; Tosca Franco, Matteo e Andrea; Trabucchi Delfo-Lombardi Paolina; Trevellin Laura; Trevisi Baldan Franca; Trident Re Srl; Trigest Srl; Trioni Tassalini Rachele; Troiano Marisa; Trombetta Luciana; Trudu Simona; Trust Adriano; Trust Gulliver di Giglioli Susi; Tucci Mauro; Tuccillo M. Antonia e Carmen; Tumminelli Pietro; Turco Adriano-Buttignol A.M.; Turrini Vita Andrea; Tyumentsev Vladimir-Tyumenteva Olga; Ubaldino Maria Teresa; Ubiali Alberto; Ugliano Antonio; Usai Andrea; Usai Marianna; Usai Piergraziano; Vacca Domenico Massimiliano; Vacca Emanuele-Paparella Giovanna; Vacca Giuseppe-Licata Filomena; Vacirca Antonino; Vadi Andrea; Vaghi Gerolamo-Curto Carla; Vailati Battista-Zanutel S.; Vaio Giulia-Schirinzi Manola; Valentina Ratti; Valentino Maria Luisa; Valeri Bruno e Tiziana; Valerio Lidia; Vallerotonda Angela; Vallin Luigi; Valoncini Valentina; Valsania Giancarlo; Valsasina Mauro-Bergamaschi Maria; Vannini Franco; Vanoli Walter; Varesi Monti Vittorio e Alberto; Vargiu Aldo; Vargiu Clara; Varisco Alessandra; Varlacova Tatjana; Ventre Porzia-Loglisci Domenico; Veroli Graziella; Veronesi Renato P.-Galli Renata R.; Verrocchi Marco; Vettese Claudio e Conte Pietro; Vian Laura; Vidili Achenza Elena; Viggiano Luigi; Vignola Mariacarla; Vigu Case Srl; Vilardo Antonio; Villa Colombo Isabella e Figli; Villa Renato; Villani Piero Anselmo; Villano Adele; Vilella Peppino; Violani Piera In Epp; Visco Oliviero; Visconti Marco-Mongini Patrizia; Vitali Paolo; Vitali Rosa; Vitiello Elisabetta; Vittino Enrica; Vitton Silvia; Vivaldi Andrea; Vivaldi Mario; Voghi Michele; Vola Elisabetta; Voyame Jean Marie; Walker Mark; Wallace Phyllis Anne; Waltraud Baumgartner; Ward David Patrick; Ward Gregory Thomas; Ward Justin; Webb Kathryn Ann & Cutts David Andrew; Winsper Stephen James; Zacchè E.-Leoni Claudia; Zago Renzo-Rossetti Paola; Zamperini Rezzonico Maurizia; Zanella Alessandra; Zanella Alice; Zanetti Eligio; Zanetti Ferrari Emma; Zanetti Rosaria; Zasa Antonio-Mottironi Anna; Zasykina Elena-Krivoruchko Evgeny; Zedda Sergio e Mirella; Zen Gabriella In Cogo; Zeppi Lorenzo-Simonetta Angela; Zezon Alberto; Zinelli Elisabetta e Sergio; Zingrillo Giuseppe-Casarini Graziella; Zoi Giordano; Zorloni Giancarlo-Mariani Annalisa; Zorzi Yos; Zorzoli Laura; Zotti Francesca; Zuin Lucia.

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile

all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali” .

6. Indicazione del numero dell’ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza n°689/2020 del 28 ottobre 2020 emessa dal TAR SARDEGNA, Sezione II, nell'ambito del giudizio contraddistinto al R.G. 1010/2018, comunicata a mezzo PEC il 9 dicembre 2020, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami da espletarsi in via telematica mediante pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni interessate al fine dell’integrazione del contraddittorio a carico di parte ricorrente, in quanto: *“si rileva la necessità che la parte ricorrente proceda all’integrazione del contraddittorio - avuto riguardo sia al ricorso che ai motivi aggiunti - nei confronti sia di tutti i soggetti originari lottizzanti (o eventuali relativi eredi, o soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari lottizzanti), sia di tutti i soggetti che attualmente sono comunque proprietari di aree e residenze ricadenti nella lottizzazione; così come, a suo tempo, disposto relativamente al ricorso n. 1039/2012 (proposto da Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso – Trinità d'Agultu – e altri, nei confronti del medesimo Comune odierno resistente), nonché avuto riguardo a fattispecie del tutto analoghe. L’Amministrazione comunale resistente dovrà fornire alla parte ricorrente l’elenco nominativo dei controinteressati in questione”*.

7. Testo integrale del ricorso:

*“ALL’ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA
- SEZIONE II - R.G. 1010/2018
RICORSO*

per la Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d’Agultu e Vignola (OT), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNTGNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall’Avv. Sara Merella (C.F. MRL- SRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it> <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell’Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al presente atto, indicando ai sensi dell’art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- *il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Sassari n. 27;*

- *Abbanoa s.p.a. (C.F. 02934390929 – P. IVA IT02934390929), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35,*

e nei confronti

- *del Gruppo Mela (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Loc. Costa Paradiso;*

- *del Gruppo Gravina (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone snc;*

- *della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Olbia, Via Alessandro Nanni n. 17/19;*

- *della Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;*

- *dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – EGAS (C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Cagliari, Via Cesare Battisti n. 14,*

dandone altresì comunicazione

- *all'Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATCP (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,*

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia in via cautelare,

- *del provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente ad oggetto il “Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta”, con il quale si stabilisce che, con riferimento alle infrastrutture fognarie, a seguito della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune ditte private di “realizzare la fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione, funzionale a garantire il rilascio dell'abitabilità relativa agli immobili interessati, nonché a servire i lotti liberi, in attuazione del progetto Savi, come integrato dalle prescrizioni della soc. Abbanoa S.p.a”, così si dispone: “Tutto ciò premesso e considerato Nulla osta all'esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto le stesse costituiscono stralcio funzionale*

del sistema fognario/depurativo come rappresentato nel progetto definitivo di cui sopra, previa presentazione di formale istanza corredata dagli elaborati progettuali tramite sportello SUAP” (doc. 1);

- per quanto occorrer possa, quale atto presupposto, della nota 20 luglio 2018, prot. n. 7738, con la quale il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata convoca la conferenza di servizi sul progetto generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso (doc. 2);

- della nota 14 settembre 2018, prot. n. 9655, quale atto presupposto, con la quale il Comune di Trinità d’Agultu afferma genericamente che sarebbe stata presentata una proposta da parte di alcuni proprietari di numerosi lotti insistenti all’interno di Costa Paradiso per la realizzazione di un rilevante stralcio funzionale dell’impianto fognario (doc. 3);

- per quanto occorrer possa, della comunicazione 2 agosto 2018, prot. SM/DL/GR 38258/DG inviata da Abbanoa s.p.a. al Sindaco del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, Area Tecnica-Settore Edilizia Privata e all’EGAS avente ad oggetto il progetto generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso) - Pratica Edilizia 06 quater 2011 - n. 241/90 e s.m.i., contenente prescrizioni relative alla rete fognaria, a sollevamenti fognari e all’impianto di depurazione richiamate nel provvedimento del Comune del 16 ottobre 2018 (doc. 4);

- per quanto occorrer possa, e per le ragioni che infra saranno emarginate, dell’atto presupposto costituito dalla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola del 14 luglio 2016, n. 28 con la quale “è data la facoltà ai proprietari dei lotti non allacciati/non allacciabili alla rete fognaria esistente di accordarsi autonomamente al fine di progettare e realizzare, mediante stralci attuativi del piano di lottizzazione, le mancanti reti fognarie del comprensorio, il tutto secondo la procedura prevista dalla L 1150/1942” (documento non noto, ma citato nel doc. 38);

- dell’eventuale provvedimento concessorio rilasciato dal Comune, medio tempore, al Gruppo Mela e Gravina per l’esecuzione delle opere menzionate nel nullaosta impugnato;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato,

nonché per l’accertamento

- dell’obbligo/dovere del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate e meglio specificate infra,

nonché per la condanna

- ai sensi dell'art. 34, CPA, del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove se ne ravvisi la necessità, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli artt. 3 e 4, convenzione di lottizzazione 1° agosto 1975 stipulata tra il Comune e la Comunità ricorrente.

FATTO

1. Il presente ricorso ha a oggetto l'impianto fognario e le altre opere di urbanizzazione primaria del Comprensorio turistico-residenziale denominato "Costa Paradiso", che si inscrivono in una complessa e articolata vicenda, scandita da momenti procedurali e processuali.

2. In origine i protagonisti principali della suddetta vicenda erano tre:

- Costa Paradiso Società Coop. s.r.l.;

- Comunità del Territorio di Costa Paradiso (in appresso anche "Comunità");

- Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (in appresso anche "Comune di Trinità").

Due di questi soggetti, il Comune e la Comunità, sono ancora alcuni degli attuali protagonisti della vicenda nella quale si sono inseriti anche l'attuale Provincia di Sassari Zona Olbia Tempio, la Regione Sardegna, Abbanoa ed EGAS.

3. Il comprensorio di Costa Paradiso venne realizzato principalmente sulla base di due convenzioni di lottizzazione:

- la prima, quella del 8 ottobre 1967, è stata stipulata tra il Comune di Trinità e la Cooperativa Costa Paradiso e aveva a oggetto il comprensorio turistico-residenziale "Costa Paradiso" (doc. 5);

- la seconda, quella del 1° agosto 1975, è stata stipulata tra il Comune e la Cooperativa lottizzante Costa Paradiso (nel frattempo sottoposta a liquidazione volontaria) (doc. 6; il relativo atto integrativo è stato posto in essere il 9 dicembre 1975, doc. 7). Successivamente, nel 1992, si sono aggiunte, come si dirà (infra, sub 9), due ulteriori convenzioni (docc. 8, 9) e, dal punto di vista soggettivo, sono entrate in gioco l'ISVITUR s.p.a., avente causa della Cooperativa Costa Paradiso s.r.l., e la Comunità. 4. Per quanto qui rileva, la convenzione del 1967 prevedeva:

- agli artt. 6, 7 e 9, che la Coop Costa Paradiso avrebbe eseguito entro il 31 dicembre 1980 le opere di urbanizzazione primaria consistenti nelle strade residenziali e nell'acquedotto a servizio del comprensorio, che sarebbero state cedute al Comune "non appena questi ne farà richiesta. In tal caso peraltro il Comune si impegnerà a provvedere a proprie spese alla manutenzione di dette opere";

- all'art. 10, che lo scarico delle acque nere degli edifici dovesse avvenire nel terreno sabbioso "previa chiarificazione mediante immissione in fosse biologiche opportunamente dimensionate".

5. Sopravvenuta, a opera della L. 765/1967, la modifica dell'art. 28, L. 1150/1942, che prevedeva, al c. 5, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, la convenzione del 1975 (doc. 6), integrativa di quella del 1967, impone il trasferimento delle superfici necessarie per le opere di urbanizzazione. Inoltre, dato atto che "risultano già realizzate... le seguenti opere di urbanizzazione primaria: A) Rete viaria B) acquedotto C) rete distribuzione idrica D) rete di distribuzione dell'energia elettrica E) rete telefonica" la convenzione stabiliva:

- all'art. 3, che, in relazione alle "opere di fognatura", la Coop. Costa Paradiso avrebbe progettato e realizzato:

-- fosse settiche con i relativi canali di drenaggio nel terreno dei lotti interessati, a servizio delle abitazioni isolate;

-- "impianto di depurazione biologica artificiale" di cui dotare, "oltre alle fosse settiche", le abitazioni collettive (i c.d. "villaggi").

Sempre l'art. 3 della convenzione del 1975, stabiliva inoltre che "Tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo saranno cedute gratuitamente al Comune, dietro sua richiesta e comunque entro 10 anni dalla data di stipulazione del presente atto", prescrivendo, però, che "dopo il passaggio di proprietà al Comune, gli oneri di manutenzione rimarranno a carico del lottizzante, suoi eredi o aventi causa, per un periodo di dieci (10) anni".

L'art. 4 stabiliva poi che "dietro richiesta del Comune e comunque entro dieci (10) anni dalla data di stipulazione della presente convenzione", la "Società lottizzante in relazione al disposto del paragrafo 1, V comma, dell'art. 8 della Legge 6.8.1967 n. 765 si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Trinità d'Agultu per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo" aree per: spazi pubblici attrezzati a parco gioco e sport (mq. 568.365); parcheggi pubblici (mq. 139.000); viabilità (mq. 145.500).

Infine, l'art. 5 prevedeva che la "Società lottizzante in relazione al disposto del paragrafo 1, V comma dell'art. 8 della Legge 6.8.1967 n. 765 si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Trinità d'Agultu per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria e di versare e far versare, pertanto, all'atto del rilascio delle licenze edilizie una somma di Lire Mille (1.000) al metro cubo".

6. Con successivo atto integrativo della predetta convenzione stipulato il 9 dicembre 1975 (doc. 7), il Comune e la Coop. Costa Paradiso in liquidazione stabilirono che:

- i terreni acquistati dalla Cooperativa avevano una superficie complessiva di Ha 787.11.68;
- di quella superficie totale, erano state trasferite agli acquirenti dei singoli lotti edificabili Ha 215.03.58 in proprietà esclusiva, Ha 572.08.10 in comproprietà indivisa, attribuendo a ciascuno un titolo di comproprietà, espresso in quota decimillesimale, indicato nei rispettivi atti di acquisto;

- la Cooperativa cedeva gratuitamente al Comune 1.491/10.000, corrispondenti a Ha 85.28.65, superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria (rete viaria, acquedotto, rete di distribuzione idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete telefonica, impianto fognario); in ragione di questa quota, il Comune è entrato a fare parte della Comunità: va precisato che in convenzione è espressamente chiarito che la cessione riguarda la parte del comprensorio che risulta non assegnata in piena proprietà (e, cioè, che non è stata venduta a terzi);

- "le parti si danno reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione primaria relative alla lottizzazione 'Costa Paradiso' di cui alla Convenzione" del 1° agosto 1967 "sono state eseguite".

7. Il 29 luglio 1985 il Comune di Trinità procedeva all'acquisizione delle aree e infrastrutture primarie prevista dal PDL (doc. 8).

Successivamente, l'ISVITUR s.p.a. costruì nella zona alcuni villaggi turistici che, quanto alle acque di scarico, vennero serviti dall'impianto fognario e di depurazione realizzato dalla stessa ISVITUR.

8. In data 30 luglio 1992, il Comune stipulò con l'ISVITUR e la Comunità Costa Paradiso la convenzione rep. n. 8400, racc. n. 1709 (doc. 9). Dopo aver dato atto, in premessa, che l'ISVITUR aveva approntato l'impianto fognario a servizio dei villaggi realizzati (pag. 4), tale convenzione stabiliva:

- all'art. 3, che l'ISVITUR "cede e dismette... in proprietà a favore del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola... la piena proprietà dell'impianto fognario con depuratore che serve i villaggi...";

- all'art. 4, che la Comunità Costa Paradiso "si impegna... a provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, al funzionamento ed alla gestione dell'impianto fognario".

9. Nello stesso 30 luglio 1992, il Comune e la Comunità Costa Paradiso stipularono la convenzione rep. n. 8401, racc. n. 1710, avente sempre a oggetto il medesimo impianto fognario (doc. 10).

In tale atto venne previsto:

- al punto 1, che il Comune “affida alla Comunità... l'impianto fognario con depuratore”;
- ai punti 2 e 3, che la Comunità “si obbliga a provvedere a tutti gli oneri di manutenzione, funzionamento e gestione dell'impianto senza nulla chiedere al Comune...fino al 01/08/1995”, nonché a (non già realizzare, bensì meramente) programmare il potenziamento della rete fognaria e del depuratore.

10. A seguito degli accordi assunti con il Comune, la Comunità ha affidato l'incarico della progettazione dell'ampliamento della rete fognaria a un tecnico facente parte della Commissione Tecnico-Artistica della Comunità. Il progetto fu approvato dall'Amministrazione comunale.

11. Il 27 gennaio 1996, venne indetta l'Assemblea della Comunità e nell'occasione approvò il potenziamento dell'impianto fognario, nonché la gestione del medesimo (doc. 11). La relativa delibera fu impugnata dall'Associazione per Tutela di Costa Paradiso - ATCP (ente costituito nel 1991 per iniziativa di un gruppo di proprietari di unità immobiliari in Costa Paradiso per difendere e salvaguardare – in aperto contrasto con il Comune e la Comunità – l'ambiente naturale del territorio e i loro diritti di proprietari), la quale ne eccepì la nullità, come già avvenuto per un precedente atto assunto dalla Comunità in un'assemblea del 1993. Il Tribunale di Tempio Pausania dichiarò le delibere nulle.

12. Il 28 marzo 1996, in risposta a una richiesta sulle modalità di governo del territorio, il Sindaco di Trinità dichiarava al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla Regione Sardegna che in relazione al piano di lottizzazione di Costa Paradiso “le opere di urbanizzazione sono state realizzate” (doc. 12).

13. Nel mese di giugno 2001, venne stilato un protocollo di accordo tra il Sindaco e il Consiglio di amministrazione della Comunità in cui si presero reciproci impegni per l'acquisizione delle infrastrutture e la gestione dei servizi pubblici da parte del Comune (doc. 13).

A questo riguardo, con raccomandata del 2 novembre 2001, sempre il CDA della Comunità comunicò formalmente al Sindaco la decisione “di cessare la gestione della fognatura e degli impianti di depurazione di proprietà del Comune... entro e non oltre il 31 dicembre 2001” (doc. 14).

14. Con atto del 29 marzo 2010, prot. n. 2956, il Comune chiese “Ai Sig.ri Lottizzanti del Piano di Lottizzazione di Costa Paradiso e per essi la Comunità di Costa Paradiso di provvedere alla messa a norma dell'impianto fognario ed alla materiale riconsegna dello stesso al Comune entro la data del 30 aprile 2010”, al contempo invitando Abbanoa s.p.a.

“per la data del 30 aprile 2010, alla presa in carico dell’impianto stesso ed alla regolarizzazione dello stesso se non eseguita” (doc. 15).

15. Di lì a poco, ormai in scadenza di mandato, il Consiglio comunale di Trinità d’Agultu e Vignola adottò la delibera 8 aprile 2011, n. 11 (doc. 16), con cui decise:

- “DI APPROVARE il progetto generale esecutivo per l’intervento di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso a firma dell’ing. Attilio Savi”;*
- “DI AUTORIZZARE la Comunità del territorio di Costa Paradiso per la realizzazione dell’intervento in esame, considerando il fatto che il depuratore è di proprietà comunale, e che una parte di tali opere previste ricade in proprietà pubblica”;*
- “DI PRENDERE ATTO che l’opera in esame verrà finanziata interamente dai privati lottizzanti, anche per ciò che riguarda gli interventi da realizzarsi nelle aree già cedute gratuitamente al comune, trattandosi di opere di urbanizzazione inerenti l’intero piano di lottizzazione in argomento”.*

16. Nel maggio 2011, l’allora Consiglio di Amministrazione della Comunità - che operava in modo condiviso con il Comune quanto alla vicenda oggetto di ricorso - approvò il bilancio consuntivo della gestione della fognatura per il 2007-2010 e deliberò, in via straordinaria, il progetto di ampliamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture depurative e della rete fognaria esistenti, con spese a carico dei proprietari (doc. 17).

17. Il 23 luglio 2012, numerosi proprietari di immobili di Costa Paradiso e l’ATCP (quest’ultima sulla base dell’esito della riunione del 14 luglio 2012: doc. 18) inviarono al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola una diffida chiedendo (doc. 19) di “provvedere alla presa in carico, assumendone gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione delle medesime opere e/o cedendole agli enti pubblici preposti dalla legge (servizio idrico integrato, rete elettrica e telefonica), di tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate”.

18. Con provvedimento 12 settembre 2012, prot. n. 8593, ricevuto in data 17 settembre 2012 (doc. 20), il Comune riscontrò la suddetta diffida:

- contestando il mancato collaudo delle opere quale “presupposto essenziale per la gestione delle infrastrutture, specificatamente evidenziato nelle convenzioni di lottizzazione succedutesi nel tempo”;*
- affidandone l’incarico all’Ing. Lorenzo Corda e ponendo il pagamento dei compensi di quest’ultimo a carico dei lottizzanti;*

- sottolineando come, a suo dire, “la ditta lottizzante avesse assunto l’obbligo giuridico nei confronti del Comune di provvedere alla manutenzione delle opere di urbanizzazione senza limiti di tempo” e così decidendo: “si rigetta l’istanza in esame, rimandando alle precedenti note di questo ufficio relative alle modalità di collaudo delle opere di urbanizzazione e successivo trasferimento della gestione a carico di questo ente”.

L’ATCP e alcuni proprietari di immobili ricadenti all’interno della lottizzazione Costa Paradiso hanno impugnato quest’ultimo provvedimento con il ricorso RG 1039/2012 (doc. 21).

19. Con determinazione 25 ottobre 2012, n. 765 (doc. 22) la Provincia di Olbia Tempio autorizzava in via provvisoria la Comunità (che aveva presentato l’istanza relativa in data 4 maggio 2012) allo scarico sul suolo delle acque reflue urbane.

20. Detta autorizzazione è stata impugnata dall’ATCP con motivi aggiunti al suddetto ricorso (doc. 23). Sulla relativa istanza cautelare si è pronunciato, respingendola, codesto Ecc.mo TAR, con ordinanza 13 febbraio 2013, n. 64, che così ha motivato: “Ritenuto che l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti difetti del requisito del periculum in mora, in quanto l’atto di cui si chiede la sospensione è di contenuto in sé ampliativo (autorizzazione allo scarico), né può ipotizzarsi una sua incidenza sul ricorso principale, considerate la diversità di oggetto tra i due gravami e l’efficacia comunque provvisoria attribuita dalla Provincia all’autorizzazione impugnata con i motivi aggiunti”.

21. Nel frattempo, l’autorizzazione provinciale allo scarico è stata più volte prorogata (si v. ricostruzione della vicenda nel preambolo dell’autorizzazione provvisoria 22 dicembre 2015, n. 580: doc. 24).

La Comunità del Territorio di Costa Paradiso si costituiva nel sopra citato giudizio, assumendo una posizione processuale di opposizione rispetto alle difese e ai motivi di ricorso proposti dall’ATCP.

22. In data 11 luglio 2013, a seguito di un mutamento di orientamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel frattempo insediatosi, la medesima Comunità del Territorio di Costa Paradiso decideva di “assumere una posizione di neutralità rispetto alla causa in corso”, a tal fine depositando una rinuncia agli atti.

23. Con deliberazione 12 settembre 2014, n. 35/9, pubblicata sul BURAS, 6 novembre 2014, n. 53, Parte I, la Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha deciso “di esprimere... un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento in esame denominato ‘Ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente’, ubicato nel Comune di Trinità D’Agultu (OT), proposto dalla

Comunità del territorio di Costa Paradiso, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Trinità D'Agultu, la Provincia di Olbia-Tempio, il Servizio del Genio Civile di Sassari, il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità e del territorio, dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna e il Dipartimento A.R.P.A.S. competente per territorio” (doc. 25).

Con provvedimento 5 novembre 2014, prot. n. 10653, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Urbanistica Edilizia privata SUAP Demanio ha invitato la Comunità all'immediata attivazione degli atti esecutivi del progetto approvato o, comunque, a fornire idonea documentazione in ordine all'esistenza della disponibilità economica per l'esecuzione degli interventi, avvertendo che, in difetto, il Comune avrebbe proceduto a tutti gli atti di legge, compresa l'”esecuzione in danno degli aventi causa della lottizzazione” (doc. 26).

Tale atto, unitamente alla suddetta VIA, è stato impugnato dall'ATCP e dagli altri ricorrenti con secondi motivi aggiunti al ricorso RG 1039/2012 (doc. 27).

24. Con deliberazione 21 gennaio 2015, n. 5, sul presupposto che “i lottizzanti non avrebbero avviato la realizzazione dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione costa paradiso, come approvati dalla Delibera di Giunta Regionale R.A.S. n.35/9 del 12.9.2014”, la Giunta comunale del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola ha deciso di “sostituirsi in danno ai lottizzanti per l'intera procedura”, demandando all'Ufficio tecnico, “la predisposizione di idonea istruttoria, comprensiva del cronoprogramma delle opere da eseguirsi e di un piano operativo di acquisizione delle opere già completate, idonea a verificare i tempi e le modalità di un eventuale esecuzione in danno dei lottizzanti e/o aventi diritto anche mediante l'affidamento ad apposito professionista abilitato, dotato di specifiche competenze professionali” (doc. 28). Anche questo atto è stato impugnato da ATCP e altri con i terzi motivi aggiunti, depositati in data 21 aprile 2015 (doc. 29). In estrema sintesi, con tale atto è stato censurato il fatto che, a fronte dell'ingiustificato rifiuto del Comune di ritenere acquisite al proprio patrimonio le opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, dell'infrastruttura fognaria, lo stesso avrebbe invece preteso che l'ampliamento della fognatura dovesse avvenire a spese dei privati, imputando loro oltre 10.000.000 di euro per la realizzazione di un'opera fognaria gigantesca, possibile volano di un futuro ampliamento dell'urbanizzazione in una delle più belle zone della Sardegna.

25. Successivamente, con determinazione 22 dicembre 2015, n. 580, l'Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio ha autorizzato provvisoriamente la Comunità allo

scarico delle acque reflue urbane nel suolo in località Lu Colbu (Trinità d'Agultu) (doc. 30). L'autorizzazione aveva una validità di 120 giorni "eventualmente prorogabili all'avvio di ulteriori lavori salvo presentazione di un'obbligazione giuridicamente vincolante che consente di definire precisamente la durata della stessa".

Questo atto è stato impugnato sempre da ATCP e dai proprietari con i quarti motivi aggiunti depositati in data 2 aprile 2016 (doc. 31). Dall'esame dei documenti depositati dalla Provincia di Olbia in data 18 maggio 2016, si trova conferma del fatto che i lavori sono stati effettivamente appaltati all'impresa IMPRE.GAL s.r.l. di Costa Paradiso, con contratto stipulato in data 15 dicembre 2015, prot. 28997 (doc. 32).

26. In data 18 marzo 2017 è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Comunità del Territorio di Costa Paradiso, oggi in carica.

27. Nella riunione del 7 aprile 2018, in considerazione dei mutati orientamenti rispetto al comportamento "omissivo" tenuto dall'Amministrazione comunale in relazione all'acquisizione delle opere di urbanizzazione già realizzate dalla medesima e alla gestione dell'impianto idrico e fognario esistente, il suddetto Organo di amministrazione decideva di abbandonare la posizione di neutralità manifestata nel corso del giudizio RG 1039/2012, assumendo nei confronti del Comune una decisa posizione di contrasto quanto al mancato rispetto da parte di quest'ultimo degli obblighi di legge, specialmente in relazione alle opere fognarie.

28. Preme rilevare che, all'udienza del 24 aprile 2018 fissata per la discussione del merito del ricorso 1039/2012, il Comune resistente chiedeva a codesto Ecc.mo Collegio che fosse concesso un rinvio al fine di consentire l'avvio di trattative tra le parti per la definizione bonaria della vertenza.

L'udienza veniva così rinviata al 19 dicembre 2018.

29. Al fine di dare seguito agli impegni assunti dalle parti in ordine al raggiungimento di un accordo bonario, in data 26 giugno 2018, si teneva un primo incontro tra i legali e alla presenza del Direttore generale dell'Egas, durante il quale veniva chiarita la procedura da seguire ai fini dell'acquisizione da parte dell'Ente di governo degli impianti idrico e fognario già esistenti e funzionanti nel comprensorio di Costa Paradiso.

Infatti, si specificava che, ai fini del suddetto trasferimento era necessario procedere alle seguenti fasi:

a) redazione dello stato di consistenza delle opere in contraddittorio tra le parti;

b) acquisizione delle opere da parte del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso;

c) trasferimento delle stesse opere all'Egas da parte del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.

Peraltro si deve segnalare che la prima fase si rivelava "superflua" in quanto il Comune possiede già lo stato di consistenza delle suddette opere poiché risultante dal collaudo consegnato all'amministrazione resistente nel marzo 2016 dalla Comunità. Sennonché, dopo il suddetto incontro, le trattative si sono inspiegabilmente interrotte.

30. Il Comune è rimasto in silenzio fino a quando la Comunità non ha appreso dall'intervista al Sindaco Giampiero Carta, pubblicata nel quotidiano La Nuova Sardegna del 26 luglio 2018, che, in realtà, le posizioni (di totale chiusura) del Comune non erano mutate rispetto a quanto espresso in precedenza, poiché nel suddetto articolo così si legge: "...il Comune vuole acquisire le opere pubbliche di urbanizzazione unicamente una volta che saranno completate e collaudate. Diversamente, non acquisirà le opere di urbanizzazione se non obbligato (per esempio dal Tar)" (doc. 33).

Alla luce del contenuto della citata intervista era evidente che l'amministrazione non aveva intenzione alcuna di trovare una soluzione transattiva all'annosa vicenda.

Di ciò ne sono prova i documenti in atti da cui si evince chiaramente la ricerca da parte della Comunità di un contatto e di una collaborazione fattiva con l'amministrazione comunale, che invece ha tenuto una posizione di sostanziale disinteresse e chiusura (docc. 34 - 38).

31. Successivamente alla pubblicazione della citata intervista, nonché a seguito dell'indizione della conferenza di servizi con la già citata nota 20 luglio 2018 prot. n. 7738 (doc. 2) del Comune resistente, la Comunità di Costa Paradiso ha dovuto prendere atto della circostanza che nessuna trattativa sarebbe stata portata avanti, in quanto era venuta a mancare (o forse non vi era mai stata) la disponibilità dell'Amministrazione a trovare una soluzione bonaria della vertenza.

32. In data 2 agosto 2018 veniva trasmessa al Comune, ad Egas e ad Abbanoa, una prima diffida, inviata per conoscenza anche al Prefetto di Sassari, alla Regione Sardegna e alla Provincia di Sassari, con la quale si ribadiva l'assoluta necessità di cessare la gestione de facto (non conforme al quadro giuridico) dell'impianto fognario e di depurazione, della rete idrica e della rete viaria, preannunciando, con congruo anticipo - in ossequio ai principi di leale collaborazione tra privati e pubblica amministrazione - che in data 1° ottobre 2018 la Comunità avrebbe cessato la suddetta gestione, con l'invito agli Enti pubblici a vario titolo competenti di organizzare l'assunzione della gestione del servizio e della relativa infrastruttura (doc. 39).

La sopra citata nota restava priva di riscontro.

33. Con nuova missiva del 10 settembre 2018 (doc. 40), inviata agli stessi destinatari della prima, la Comunità diffidava - ancora una volta - le amministrazioni competenti ad assumere tempestivamente tutte le iniziative decisionali e istruttorie volte ad avviare il percorso procedimentale finalizzato a emanare con urgenza e comunque prima della scadenza della gestione de facto, stabilita per il 1° ottobre 2018, i provvedimenti necessari al fine di garantire pienamente la liceità dell'attività di gestione, ribadendo, al contempo, la piena disponibilità, già ampiamente manifestata in passato, della Comunità del Territorio di Costa Paradiso a contribuire, nel pieno rispetto della disciplina vigente e dei rispettivi ruoli, a una soluzione condivisa delle problematiche.

Si rappresentava, infine, che l'inerzia avrebbe potuto rilevare anche ai sensi dell'art. 328 c.p., nonché ai sensi degli artt. 2 e 2 bis, L 241/1990, quale causa di responsabilità civili, disciplinari e dirigenziali.

34. Con nota 12 settembre 2018, prot. n. 6041, il Direttore generale dell'Egas riscontrava la suddetta diffida comunicando che "la scrivente potrà prendere in considerazione ogni istanza di acquisizione al perimetro d'ambito gestito da Abbanoa spa qualora le opere di cui trattasi siano funzionali, di competenza del servizio idrico integrato e risultino nella disponibilità dell'Amministrazione comunale che formula l'istanza. Per le suddette opere il Gestore ed il Comune interessato provvederanno a redigere lo stato di consistenza, unitamente al piano degli interventi necessari a garantire il mantenimento del corretto esercizio delle stesse. A seguito della predisposizione dei predetti atti si procederà alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento da parte della Società di gestione, dell'Amministrazione comunale e dell'Egas. Ciò premesso al fine dell'adozione di eventuali atti di competenza questa amministrazione resta in attesa di acquisire la documentazione necessaria nel rispetto delle illustrate procedure" (doc. 41).

35. Con nota 14 settembre 2018 la Comunità riscontrava la missiva dell'Egas, segnalando di aver già dato seguito alla procedura a suo tempo indicata mediante la trasmissione del collaudo del I stralcio funzionale delle opere e avendo sollecitato, o meglio diffidato, l'Amministrazione comunale a compiere gli atti necessari ai fini dell'acquisizione delle opere e degli impianti in questione (doc. 42).

36. Solo con nota 14 settembre 2018, prot. n. 9655, il Comune resistente dava generica notizia - per la prima volta - del fatto che "è stata recentemente presentata una proposta da parte di alcuni proprietari di numerosi lotti insistenti all'interno di Costa Paradiso, nella quale si chiede di poter realizzare, in proprio, un rilevante stralcio funzionale del progetto di ampliamento dell'impianto fognario già approvato in sede di VIA. [...] In ragione di ciò si è

preso contatto con gli altri enti competenti (EGAS e Abbanoa) al fine di verificare le modalità, la forma e la legittimità di una tale soluzione che preveda altresì che, nel periodo necessario allo svolgimento dei predetti lavori di ampliamento, la gestione delle infrastrutture possa essere affidata ai predetti istanti” (doc. 43).

Questa la risposta alle diffide inviate dalla Comunità; risposta priva di un contenuto sostanziale e concreto in relazione alla vertenza pendente, in quanto alle parole non hanno fatto seguito i fatti, nonostante fosse stato chiarito in modo inequivocabile da EGAS - fin dal mese di giugno 2018 - quale fosse la procedura da mettere in atto per l’acquisizione delle opere da parte del Comune e il successivo trasferimento allo stesso EGAS.

Ma oltre a ciò, stupisce che il Comune ha dato atto di aver preso contatti con EGAS ed Abbanoa, non già per discutere della problematica attinente al passaggio delle opere già esistenti anche in vista della imminente scadenza del termine indicato dalla Comunità per la cessazione della gestione de facto degli impianti, bensì al fine di sottoporre a detti enti la proposta presentata da alcuni privati per la realizzazione di uno stralcio funzionale: l’amministrazione comunale, cioè, non ha in alcun modo coinvolto la Comunità né nel procedimento amministrativo avviato ad istanza dei privati, né nelle citate trattative con Egas e Abbanoa, pur se la stessa ha evidentemente un interesse concreto nella vicenda e nonostante abbia manifestato innumerevoli volte l’interesse e la disponibilità a trovare una soluzione concordata della complessiva vicenda.

37. Con nota 20 settembre 2018, n. 6286, Egas ha ribadito, ancora una volta, che il trasferimento delle opere al gestore del SII doveva avvenire nel rispetto delle procedure già indicate e invitava la Comunità ad interloquire con il Comune (doc. 44).

38. Stante il “silenzio” dell’Amministrazione comunale, in data 26 settembre 2018 la Comunità ha trasmesso un’ultima diffida al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, rappresentando la circostanza che l’Egas, con la sopra citata nota del 20 settembre 2018, invitava la Comunità medesima a prendere contatti con l’Amministrazione. Facendo appunto doveroso seguito a tale nota, nella diffida si ribadiva quanto già segnalato nelle precedenti comunicazioni e si rammentava al Comune, quale unico soggetto competente, il dovere di assumere le iniziative necessarie e indispensabili alla soluzione della vertenza con l’avvio della menzionata procedura di acquisizione (doc. 45). L’Amministrazione non ha dato riscontro alcuno nemmeno alla diffida sopra citata.

39. In data 16 ottobre 2018, il Comune ha tuttavia inviato al Gruppo Mela e Gravina (i privati istanti) e alla Comunità (coinvolgendola per la prima volta in un procedimento amministrativo di cui non è dato sapere alcunché) la nota prot. 10829 - che si impugna - con

la quale, facendo riferimento ad una istanza presentata in data 10 ottobre 2018 dalle ditte sopra menzionate, si rilascia alle stesse un nulla osta per realizzare “fognatura e eventuale modulo dell’impianto di depurazione” (doc. 1).

40. Con istanza di accesso del 23 novembre 2018, trasmessa a mezzo pec (doc. 46), la ricorrente ha richiesto al Comune resistente l’accesso agli atti relativi al procedimento amministrativo avviato ad istanza del Gruppo Mela e Gravina al fine di ottenere il titolo autorizzativo per la realizzazione del primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio Costa Paradiso previsto nel progetto definitivo a firma dell’Ing. Attilio Savi.

A tutt’oggi l’istanza risulta priva di riscontro.

41. In conclusione, guardando alla sintetica ricostruzione della vicenda in fatto, emerge come l’Amministrazione nel suo complesso, con un vero stillicidio di atti e di prese di posizione abbia (non solo alimentato un contenzioso che ha assunto dimensioni spropositate, ma anche) pervicacemente eluso per anni l’obbligo convenzionalmente e legalmente stabilito di farsi carico dell’infrastruttura, atteggiamento tanto più grave ove si consideri l’estrema rilevanza sociale, ambientale, economica e turistica del comprensorio.

42. Da ultimo deve rilevarsi che la Comunità, in qualità di attuale “titolare dello scarico”, in ossequio alle diffide trasmesse al Comune di Trinità d’Agultu a far data dal 2 agosto 2018 in relazione alla gestione dell’impianto fognario, in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso alla Provincia di Sassari una nota con cui si invita la medesima amministrazione ad adottare tutte le opportune iniziative amministrative idonee ad imputare ogni effetto giuridico della autorizzazione provvisoria allo scarico al soggetto ritenuto legittimato, sollevando in tal modo la Comunità da ogni responsabilità gestoria (doc. 47).

A valle del lungo e tormentato percorso giuridico e fattuale che caratterizza la vicenda che si è tentato di illustrare, ritenendo non più tollerabile la situazione di palese illiceità /illegittimità che caratterizza la gestione delle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, di quelle riguardanti l’impianto idrico e fognario del Comprensorio, con il presente ricorso si impugnano i citati provvedimenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. In via preliminare.-

1.1. Ai sensi dell’art. 32, CPA, con il presente ricorso vengono impugnati i provvedimenti in epigrafe specificati perché oggettivamente (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 359) connessi, il che determina un cumulo di domande. I provvedimenti censurati risultano infatti proceduralmente collegati tra di loro, incidono sulla medesima vicenda e, comunque,

costituiscono manifestazioni collegate a un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560).

Per altro verso (e per le medesime ragioni), ai sensi dell'art. 70, CPA si chiede la riunione del ricorso con quello che ha dato luogo al giudizio R.G. 1039/2012, il cui thema decidendum – come traspare dalla ricostruzione in fatto – coincide sostanzialmente con quello cui si riferisce il presente ricorso, che presenta, però, un ulteriore elemento di novità in ordine al rilascio di un “nulla osta” ad un soggetto privato proponente l'esecuzione delle opere di uno stralcio funzionale dell'impianto fognario.

1.2. Dal punto di vista della legittimazione ad agire, è sufficiente osservare che la Comunità è espressamente indicata quale destinataria del provvedimento impugnato. Inoltre, il piano di lottizzazione incide immediatamente (sul ruolo e) sul territorio della Comunità, sicché il provvedimento comunale e il relativo procedimento sono preordinati a produrre diretti effetti sul fascio di situazioni giuridiche afferenti alla ricorrente. Al riguardo, si aggiunga che, ai sensi dell'art. 51, del Regolamento del Territorio Costa Paradiso (doc. 48) “le parti comuni del territorio e i servizi comuni” sono amministrati dalla Comunità, per mezzo del Consiglio di Amministrazione; secondo quanto dispone l'art. 3, poi, costituiscono proprietà comune, tra le altre cose, gli acquedotti; più in generale, la Comunità è stata costituita (art. 1) per la gestione delle cose e dei servizi comuni e non vi è dubbio che la realizzazione di un impianto di fognatura interessi la Comunità medesima, anche perché (art. 4), l'intero territorio è soggetto alla convenzione stipulata in data 6 luglio 1967 (di cui si dirà infra). La Comunità è quindi senz'altro titolare di una posizione qualificata e differenziata, perché direttamente lesa dai provvedimenti impugnati e (nei termini, anche economici, che più specificamente saranno indicati dimostrando la sussistenza del periculum ai fini della concessione della richiesta misura cautelare) coinvolta dagli effetti prodotti dalla stessa.

1.3. Il Comune si era determinato, con delibera del Consiglio comunale 14 luglio 2016, n. 28, nel senso di dare la generica facoltà “ai proprietari dei lotti non allacciati/non allacciabili alla rete fognaria esistente di accordarsi autonomamente al fine di progettare e realizzare, mediante stralci attuativi del piano di lottizzazione, le mancanti reti fognarie del comprensorio, il tutto secondo la procedura prevista dalla L 1150/1942” (documento non noto). Tuttavia, soltanto ora, al momento in cui un privato ha “attivato” quella procedura, si concretizza la carica lesiva insita nella scelta dell'Amministrazione e, sulla base di una precisa ed effettiva richiesta di autorizzazione alla realizzazione della fognatura, si inverte l'interesse ad agire con riferimento alla materiale realizzazione delle opere. Esso viene qui

gravato in quanto presupposto, onde la sua illegittimità si riverbera su quella del nulla osta secondo il paradigma dell'invalidità derivata.

Per altro verso (e per le medesime ragioni), si impugna altresì, in quanto occorrer possa, la comunicazione del 2 agosto 2018, prot. SM/DL/GR 38258/DG inviata da Abbanoa s.p.a al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu, al Comune di Trinità d'Agultu (doc. 2), in quanto indicante le prescrizioni comunque poi recepite con efficacia novativa dal nulla osta. Detta nota, che ha valore di parere e dunque di atto procedimentale, si innesta all'interno del procedimento avviato con la conferenza di servizi indetta con nota del 20 luglio 2018, prot. n. 7738, che parimenti si impugna quale atto presupposto.

1.4. Infine, giova aggiungere che, come ancora si dirà, le Ditte che hanno dato avvio al procedimento qui avversato hanno avanzato l'istanza volta a ottenere il "titolo" direttamente al Comune e non ad altri Enti, sicché è appunto l'atto adottato dal Comune in risposta a tale istanza, ancorché derubricato a nulla osta, che produce l'effetto giuridico esterno pregiudizievole. Per questa ragione, dunque, esso è qui impugnato.

2. Violazione dell'art. 97, Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento; dei principi posti dalla L 241/1990; dei principi in materia di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi; della disciplina in tema di servizio idrico integrato (artt. 147 e ss., DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997); dell'art. 28 bis, DPR 380/2001; del principio di legalità; dei principi in tema di affidamento di lavori e di compiti pubblicistici.- Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione.- Grave difetto di istruttoria in ordine alla concreta portata delle opere da realizzarsi.-

2.1. Giova preliminarmente inquadrare giuridicamente e interpretare il gravato atto del Comune.

Nella logica sostanziale, seguendo le scansioni logiche e il tenore letterale del provvedimento, è agevole constatare come si sia al cospetto di un "nulla osta" che muove da una serie di presupposti (in realtà tutti infondati: ma sul punto si tornerà infra):

- occorre dotare di idonea infrastruttura fognaria il comprensorio;*
- l'onere di realizzare le infrastrutture ricade in capo ai privati;*
- il progetto della Comunità è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale 8 aprile 2011, n. 11 (doc. 16).*

Ciò premesso, alla luce di un'asserita richiesta di "autorizzazione a realizzare impianto di fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione" avanzato dal Gruppo Mela e Gravina in attuazione del c.d. "progetto Savi" (dal nome del progettista, Ing. Attilio Savi), approvato dal Comune nel 2011, con un improvviso e illegittimo scarto che determina

un'indebita accelerazione della vicenda, l'Amministrazione resistente esprime un nulla osta all'esecuzione delle lavorazioni. L'effetto, pregiudizievole e devastante, è duplice:

- in positivo, al di fuori di qualsiasi percorso di legalità, si abilita ("autorizza") un privato a realizzare immediatamente e a stralcio un'opera di sicuro rilievo pubblicistico (un'infrastruttura fognaria, segmento del servizio idrico integrato); contestualmente (come si dirà meglio infra), lo si legittima a curare la gestione del relativo servizio;*
- in negativo, si sottopone la realizzazione dell'operazione a una nutrita serie di "prescrizioni" rendendo incerta e non prevedibile la dimensione dell'intervento.*

2.2. In disparte qualsiasi altra osservazione sull'infondatezza dei presupposti, è palese come si sia al cospetto di un atto del tutto eccentrico rispetto alla chiara individuazione legislativa dei "tipi" di provvedimento che l'Amministrazione comunale può adottare, posto che nessuna norma consente di emanare un nulla osta dotato della possibilità di produrre un così variegato e pregiudizievole spettro di effetti. Risulta allora evidente la fondatezza delle censure di cui in epigrafe sotto il profilo del carattere innominato (e, dunque, illegittimo) dell'atto.

2.3. Ciò chiarito, giova soffermarsi più nel dettaglio sui vari nuclei decisori esibiti dal provvedimento.

*Intanto, non si comprende come un'Amministrazione comunale possa affidare/abilitare/autorizzare un privato (il Gruppo Mela e Gravina) a (immediatamente) realizzare e gestire "in proprio" una parte essenziale del servizio idrico e della relativa infrastruttura. La questione è centrale (anche al fine di individuare la normativa applicabile: v. *amplius infra*, sub 2.5): si tratta non già semplicemente di realizzare manufatti nella prospettiva del diritto dell'edilizia, bensì di contestualmente predeterminare le modalità di gestione di un servizio.*

Come accade per tutti i servizi a rete, siffatta gestione involge e implica l'uso delle infrastrutture, sicché il servizio non può ovviamente essere scisso dalle stesse (giova ricordare che, ai sensi dell'art. 141, DLGS 152/2006, "il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"). Non si sta cioè discutendo della mera esecuzione di un'opera, ma della realizzazione di uno stralcio di rete che verrà gestito per il servizio di fognatura e di depurazione, cui i privati dovranno allacciarsi per consentire appunto l'ordinato svolgimento del servizio. Basti ricordare che tra le numerose prescrizioni imposte, vi sono anche quelle relative al sistema di

controllo e di gestione dell'impianto attraverso PLC e, cioè, controllori logici programmabili (garantendo peraltro un approccio tradizionale che assicuri "il regolare esercizio dell'impianto") e al "sistema di controllo, supervisione e acquisizione dati" che "preveda un computer supervisore"; dirimente è poi l'ultima prescrizione (che suona peraltro assai ambigua, lasciando intendere un passaggio ulteriore della gestione futura a favore di soggetto non indicato ma facilmente identificabile nella Comunità, causa, questa, che, in ragione dell'evidente contraddittorietà e lesività del principio di legalità e di buon andamento così determinata, da sola mina la legittimità dell'intero provvedimento), secondo cui "il richiedente assicurerà la gestione delle opere realizzate ... nelle more del collaudo delle stesse".

Ma non solo. Sembra piuttosto singolare che l'amministrazione comunale possa autorizzare, con il rilascio di una concessione edilizia ad un privato, l'esecuzione di opere afferenti ad un impianto fognario (qualificato senza dubbio quale opera pubblica: si veda sentenza Corte di Giustizia, 21.7.2001 C-399/98) nell'ambito di una lottizzazione a monte della quale vi sono delle specifiche convenzioni stipulate tra la Comunità ricorrente e l'amministrazione comunale.

2.4. Sotto il profilo essenziale del servizio idrico, a prescindere dal fatto che un affidamento a un privato potrebbe avvenire unicamente in forza di un tipico e formale provvedimento amministrativo di natura concessoria (ex multis, e ancorché relativamente a uno schema di decreto legislativo, v. Cons. Stato, Commissione speciale, parere 3 maggio 2016, n. 1075, espressivo di principi assolutamente radicati nel nostro ordinamento giuridico), è evidente che un siffatto affidamento potrebbe essere fatto unicamente dall'Autorità d'ambito, a conclusione di un procedimento specifico (in ordine al quale, tra l'altro, risulterebbero violate tutte le garanzie partecipative) e non già per mezzo di un eterodosso nulla osta comunale, che non ha, né può avere, effetti concessori.

Va incidentalmente aggiunto che la scelta dell'Amministrazione di autorizzare (rectius, affidare a) un privato (che, come detto, ha avanzato l'istanza volta a ottenere il titolo appunto direttamente al Comune e non ad altri enti) alla realizzazione in proprio di uno stralcio di infrastruttura comporta in modo inequivocabile il riconoscimento della responsabilità ultima del servizio in capo al Comune, posto che solo il titolare dello stesso può decidere delle sorti di sue parti e delle relative opere: ciò è in insanabile contrasto con il pervicace rifiuto di farsi carico della gestione dell'infrastruttura (sul punto si tornerà infra).

2.5. Quanto al tema più specifico della realizzazione dell'opera, non si può dimenticare che si tratta di un bene demaniale (art. 143, DLGS 152/2006). È comunque evidente che un

affidamento a soggetti privati (il Gruppo Mela e Gravina) del compito di realizzare in proprio lavori (o stralci di progetti) di indole pubblica non possa avvenire con le modalità provvedimentali e procedimentali impiegate dal Comune, le quali sono in conflitto insanabile con la disciplina sui contratti pubblici.

2.6. A volere valorizzare l'art. 28 bis, DPR 380/2001, in ragione del richiamo all'art. 11, L 241/1990, in esso contenuto, apparirebbe invece evidente la violazione di tutte le garanzie procedimentali tracciate dalla L 241/1990, di cui non vi è alcuna traccia nell'iter procedurale seguito dal Comune. Non solo: l'art. 28 bis, cit., si riferisce genericamente alla soddisfazione di esigenze di urbanizzazione, laddove qui si è al cospetto di (un'infrastruttura realizzata in funzione della soddisfazione di) un servizio pubblico, sicché il quadro giuridico deve risultare dal combinato disposto della disciplina urbanistica con le regole sul servizio idrico. E quel quadro è dotato di una sua intima ed evidente coerenza: l'art. 28, L 1150/1942, rende obbligatoria l'acquisizione delle opere di urbanizzazione (vicenda peraltro opportunamente prevista anche dalle Convenzioni) e ciò è il presupposto affinché il Potere pubblico possa gestire servizi pubblici o affidarli a terzi. Come logica conseguenza, è evidente che quelle opere non possono poi essere cedute a (e gestite da) privati collocati al di fuori di quel circuito.

In ogni caso, il nulla osta qui impugnato non è una convenzione, atto tipico (e unico) contemplato dalla norma in esame per consentire la realizzazione di opere da parte di terzi. A tacere d'altro, essa non è stata adottata dal Consiglio comunale, come previsto dal medesimo art. 28 bis, DPR 380/2001.

La possibilità di procedere per stralci funzionali deve essere prevista in una preesistente convenzione ("la convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie"), mentre, nel caso di specie, essa è evidentemente stata decisa al di fuori di qualsiasi convenzione stipulata con il Gruppo Mela e Gravina, per la semplice ragione che l'atto pattizio deliberato dal Consiglio non esiste.

La realizzazione per stralci, poi, non può che essere consentita al "titolare" del progetto e, cioè, a seguire il ragionamento dell'Amministrazione, alla sola Comunità il cui progetto è stato approvato nel 2011 e non certo a un terzo.

È dunque evidente il "cortocircuito": manca una convenzione che (in via di ipotesi) dovrebbe essere stipulata con il soggetto che realizza l'intero complesso della rete fognaria, prevedendo la possibilità di uno stralcio; a seguito dell'iniziativa di un privato, che assume il proposito di realizzare una sola parte (di un complesso progetto già approvato, ma

presentato da un differente soggetto) a stralcio si utilizzano gli spazi normativi concessi dall'ordinamento in forza dell'uso dello strumento della convenzione, agendo sulla base di una richiesta di autorizzazione che sfocia in un nulla osta.

2.7. Ove infine, per amor di retorica e con un estremo sforzo interpretativo, si dovesse ipotizzare che, nelle intenzioni del Comune, sarebbe la Comunità (in quanto, per così dire, titolare del progetto) ad affidare a terzi (il Gruppo Mela e Gravina) la realizzazione di opere (in questo senso potrebbe leggersi il non univoco riferimento alla necessità che venga provato il "titolo autorizzativo all'utilizzo di progetto"), si configurerebbero profili di illegittimità, se possibile, ancor più gravi.

In primo luogo, circolarmente tornando sul tema su cui supra già si è indugiato, appare impossibile individuare a quale potere tipico andrebbe ricondotto l'intervento del Comune in seno a una vicenda tra privati.

In secondo luogo, ipotizzando la presenza di un progetto presentato dalla Comunità e già approvato, la "mossa" del Comune, in combinato disposto con una richiesta estemporanea di un privato che non ha nessun rapporto con la Comunità medesima, finirebbe per trasformare una libertà del presunto committente (la libertà, cioè, di realizzare o non realizzare l'opera, anche alla luce di salutari e opportuni ripensamenti) in un dovere o, comunque, in un'operazione che, in forza di scelte esterne, viene sottratta al controllo del titolare del progetto.

A tale ultimo riguardo, onde fugare ogni dubbio, si consideri che, con la convenzione 30 luglio 1992, Rep. n. 8401 (doc. 10), sottoscritta col Comune, all'art. 2 la Comunità assumeva l'obbligo di gestire l'impianto fognario di proprietà del Comune fino al 1° agosto 1995, impegnandosi (art. 3) soltanto a "programmare" (in nessun modo a realizzare) l'adeguamento/ampliamento degli impianti depurativi e fognari esistenti. L'Amministrazione non può fino a tal punto coartare la libertà del privato, ossia la Comunità, sulla quale, in qualità di committente, ricadrebbero anche pesanti oneri: non ultimo, quello di gestire l'opera, come in modo sinistro pare evocare l'ambigua e già ricordata prescrizione secondo cui il "richiedente assicurerà la gestione dell'opera realizzata" soltanto "nelle more del collaudo".

In terzo luogo, tenendo conto che il progetto sarebbe stato approvato nel 2011, è evidente come ai sensi dell'art. 15, DPR 380/2001, siano ormai ampiamente scaduti i termini per realizzare l'intervento originario, sicché non solo non sussiste un dovere, ma neppure è configurabile la giuridica possibilità di eseguire i lavori in allora eventualmente assentiti. Se quel progetto è decaduto, a esso non può farsi riferimento; in presenza di un nuovo progetto,

a tacere di ogni altro profilo di illegittimità, occorrerebbe rispettare tutte le prescrizioni attinenti, ad esempio, al rispetto dell'ambiente.

In quarto luogo (e si tratta di profilo dirimente), la Comunità ha chiaramente rappresentato all'Amministrazione comunale che il progetto per il potenziamento dell'impianto fognario e di depurazione di Costa Paradiso era diretto semplicemente "ad ottenere il parere di merito sul progetto in oggetto", senza alcuna altra richiesta, sicché in nessun modo esso può essere oggi interpretato quale "autorizzazione" alla stessa alla realizzazione di opere e alla conduzione di un servizio la cui gestione de facto è cessata, dopo plurimi avvisi in data 1° ottobre 2018 (si v. l'istanza/diffida 2 agosto 2018, doc. 39), in cui è stato espressamente affermato che "nessuna deliberazione amministrativa adottata su istanza dei privati può ovviamente eccedere i limiti dell'istanza medesima, sicché il pendente procedimento amministrativo di cui all'oggetto... non può approdare ad alcuna decisione relativa alla titolarità della gestione della infrastruttura e dei relativi servizi)".

2.8. Ma v'è di più.

Anche a volerla - contro la sua stessa volontà (sic!) - qualificare come titolare/gestore del servizio idrico, la Comunità giammai potrebbe appaltare a terzi (il Gruppo Mela e Gravina) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a un'infrastruttura pubblica, ciò violando frontalmente la disciplina di cui al DLGS 152/2006. Un atto amministrativo che avallasse questa presunta volontà risulterebbe per ciò stesso in totale spregio con gli stessi principi del nostro ordinamento.

In ogni caso, mai la Comunità ha assunto decisioni in questa direzione e, come anticipato, la sua volontà è esattamente contraria e, pertanto, non può essere coartata/surrogata da atti dell'Amministrazione.

2.9. Si è citata la disciplina sui contratti: giova sul punto aggiungere che, ipotizzando che venga dato corso alla realizzazione dello stralcio da parte del Gruppo Mela e Gravina (che, giustamente e naturalmente, in questa operazione perseguono un chiaro interesse economico, essendo, a quanto consta, proprietari di molte unità immobiliari nel comprensorio che richiedono di fruire del servizio idrico), rimane del tutto oscuro chi sarebbe il committente dell'opera (non certamente la Comunità, che tale ruolo l'ha chiaramente negato) e chi il responsabile dell'esecuzione (il Gruppo citato scelto senza gara e quindi approfondimento della titolarità dei requisiti di legge?), con insormontabili problemi - basti pensare al tema del rilascio delle garanzie imposte dall'ordinamento - che, da soli, valgono a dimostrare l'illegittimità dell'operazione complessiva.

2.10. La realtà è che l'Amministrazione invoca un potere lato sensu autorizzativo (il nulla osta) per perseguire una finalità impropria. Il Comune intende implicitamente e contraddittoriamente rimarcare che la Comunità sarebbe titolare/gestore del servizio e dell'impianto: ancorché, come emerge dalla ricostruzione operata nella parte in "fatto", abbia a parole formalmente aperto possibili ipotesi transattive, sul punto ha pervicacemente sempre insistito sulla propria erronea convinzione. Ciò che al Comune importa conseguentemente statuire/dichiarare/implicitamente imporre è che la Comunità si faccia carico di tutti i relativi oneri e che i lavori siano eseguiti da alcuni soggetti privati non scelti a valle delle procedure di legge, ma (addirittura) di vere e proprie "autocandidature".

Per fare ciò, pur smentita dal quadro giuridico e fattuale, con un atto contraddittorio, illegittimo e certamente dannosissimo per gli interessi della Comunità, l'Amministrazione tenta di ricondurre il rapporto giuridico triangolare (quello, cioè, che lega un imprenditore che ha preso l'iniziativa estemporanea per realizzare uno stralcio del progetto da un lato con la Comunità e/o, dall'altro lato, con il Comune) a uno schema del tutto disallineato rispetto al contesto normativo. Il Comune, infatti, qualifica il privato quale affidatario di servizi/infrastrutture a seguito di una del tutto eccentrica decisione carente di convenzione, ovvero quale concessionario/subconcessionario rispetto alla Comunità - presunta titolare del servizio - la quale, però, mai ha accettato o assunto o potuto assumere il ruolo di responsabile/titolare del servizio idrico e delle relative infrastrutture. Assume, poi, contorni persino parossistici il fatto che le due Imprese "autocandidatesi" a svolgere i lavori li eseguano avvalendosi di un progetto di titolarità di altro soggetto (la Comunità), ma oggi a loro disposizione in forza di una sorta di "esproprio" a opera del Comune.

2.11. L'Amministrazione di Trinità pare dimenticare che, come accade per tutti i servizi pubblici, anche nel caso del servizio idrico integrato, la responsabilità istituzionale, amministrativa e giuridica del servizio, secondo le univoche indicazioni normative, è e rimane in capo agli Enti pubblici titolari di funzioni in materia. Il DLGS 152/2006 vieppiù conferma questa impostazione, facendo riferimento al "governo" del servizio da parte degli Enti, nonché all'affidamento formale dello stesso a favore di gestori. Né il Comune, né la Comunità, dunque, potrebbero intrattenere rapporti con un terzo per affidare allo stesso compiti di rilievo pubblicistico e vedere "regolati" tali relazioni in forza di un nulla osta.

La soluzione cui mira il Comune, ossia la gestione da parte di un privato di un'infrastruttura fognaria (e dunque di un solo segmento del servizio integrato) che si pretende di proprietà (del pari) privata è del tutto in contrasto con la vigente normativa in materia di servizi idrici anche per una differente ragione.

Il quadro giuridico previsto dalla normativa vigente in tema di servizi idrici mira univocamente (e l'evidenza del disegno legislativo è tale da non richiedere ulteriori indu- gi sul punto) a realizzare la gestione unitaria pubblica (DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997). Proprio in ossequio alla medesima disciplina, dunque, non è concepibile la sussistenza di un eccentrico proprietario-gestore privato di un impianto fognario a fronte della presenza di un'Autorità d'ambito, EGAS, e di una Società di gestione, Abbanoa, titolari in Sardegna dell'organizzazione e della gestione di quegli stessi servizi.

2.12. In una prospettiva di estrema sintesi, invocando (implicitamente e in modo parziale) la disciplina edilizia, l'Amministrazione mira a fare realizzare e gestire una porzione di impianto fognario a un privato che non ha mai presentato il progetto base, elevandolo a concessionario del servizio (di cui il Comune dunque "dispone" riconoscendosi, ancora una volta implicitamente, quale titolare/gestore) o, peggio, a subconcessionario della Comunità, al di fuori di qualsiasi percorso di legittimazione che coinvolga la Comunità stessa e che motivi circa la capacità dei privati a realizzare l'opera pubblica: in tal modo coarta la volontà della Comunità (anche in quanto titolare del progetto), aggira la necessità di un atto concessorio ed elude la normativa sul servizio idrico.

Il Comune, cioè, continua a muoversi nel solco di una linea di azione – durata decine di anni – caratterizzata da un intreccio anomalo tra interessi pubblici e privati.

2.13. Tutto ciò si riflette sul carattere contraddittorio e incerto del provvedimento (che esibisce la fisionomia di un atto relativo ai profili urbanistici ma è corredato da prescrizioni afferenti alla dimensione del servizio idrico), che, anche in ragione dell'assenza di motivazioni in grado di chiarire la volontà in essa oggettivata, appare ictu oculi perplesso e difficilmente inquadrabile dal punto di vista giuridico.

3. Violazione dell'art. 7, L 241/1990, del principio del giusto procedimento, del principio di trasparenza e buon andamento e del diritto di partecipazione al procedimento. - Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.-

3.1. Emerge in modo inequivoco dalla documentazione in atti come l'amministrazione comunale abbia del tutto omesso di dare comunicazione alla ricorrente dell'avvio del procedimento attivato dal Gruppo Mela e Gravina, volto all'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale del progetto a firma dell'Ing. Attilio Savi a suo tempo presentato dalla stessa Comunità.

Il Comune, irragionevolmente, ha ritenuto di assolvere ai suoi obblighi "informativi", dando comunicazione alla ricorrente soltanto del nulla osta emesso a seguito della pre- sentazione

della nota 10 ottobre 2018, prot. n. 10540, ancora non conosciuta e a cui ha fatto seguito la richiesta di accesso agli atti rimasta a tutt'oggi inevasa.

3.2. In relazione al disposto di cui all'art. 21 octies, L. 241/1990, pur non conoscendo il contenuto dell'istanza presentata dai privati, è indubbio - per le gravi implicazioni che l'intervento comporta, come si dirà - che la partecipazione della Comunità avrebbe determinato un contenuto diverso dell'impugnato "nulla osta" e dell'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento (ancora non conosciuto).

Del resto, quello che ci occupa è il tipico caso in cui la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento medesimo, apportando un contributo significativo all'istruttoria attraverso la formulazione di deduzioni ed osservazioni che, se fossero state valutate dall'Amministrazione, avrebbero senz'altro inciso sul provvedimento finale.

Né, d'altronde, sussistono valide ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, che avrebbero potuto giustificare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

3.3. Sempre con riferimento all'adozione del suddetto provvedimento (senza la partecipazione della ricorrente) deve evidenziarsi come il comportamento tenuto dall'amministrazione comunale rilevi anche sotto il profilo della grave contraddittorietà alla luce dei fatti sopra esposti, infatti:

- all'udienza del 24 aprile 2018 (nell'ambito del giudizio già pendente con il ricorso 1039/2012) il Comune resistente manifestava, tramite i suoi legali, la volontà di addivenire ad un accordo al fine di una definizione transattiva della vertenza relativa anche all'impianto fognario;

- a far data dal mese di giugno 2018 non "risponde" alle richieste di incontro, interrompendo immotivatamente le intraprese trattative;

- nel mese di luglio 2018 il Sindaco rilascia un'intervista al quotidiano La Nuova Sardegna con cui nega in radice la possibilità di acquisire dalla Comunità le opere esistenti se non "obbligato" (ad esempio da una pronuncia del Tar);

- il 16 ottobre 2018 comunica alla Comunità (inserendola tra i destinatari e non per conoscenza) l'esito di un procedimento (già istruito) e concluso con il rilascio di un "nulla osta" propedeutico all'adozione di un provvedimento abilitativo all'esecuzione delle citate opere che avranno rilevanti ripercussioni sulla medesima Comunità.

In definitiva, l'Amministrazione comunale sostiene pervicacemente che la Comunità è il soggetto obbligato alla realizzazione delle opere, ma al tempo stesso, senza coinvolgerla

minimamente, autorizza dei soggetti terzi (di cui non è dato sapere alcunchè) all'esecuzione di uno stralcio funzionale del progetto presentato a suo tempo dalla Comunità.

4. Violazione dell'art. 28, L 1150/1942; dell'art. 16, DPR 380/2001; dei principi in tema di appartenenza soggettiva delle reti fognarie.- Eccesso di potere per difetto di presupposti e per carenza di motivazione.-

4.1. Quanto dedotto ai punti precedenti pare sufficiente a disvelare l'illegittimità dei gravati provvedimenti.

Per mero tuziorismo di difesa, si indugerà ora sulla infondatezza del presupposto principale da cui muove il Comune (chiaramente esplicitato nel preambolo dell'atto, ma frutto evidente di un'errata ricostruzione dei dati fattuali e giuridici e, in ragione di un'intonazione del tutto apodittica, completamente sprovvisto di un convincente apparato motivazionale) che consiste nell'errata convinzione secondo cui l'impianto fognario e le altre opere di urbanizzazione non sarebbero state acquisite al patrimonio comunale, sicché sussiste l'obbligo giuridico per gli attuali proprietari e/o per la Comunità di provvedere alla manutenzione, al collaudo o all'ampliamento della rete.

4.2. Per quanto attiene specificamente alla fognatura (impianto fognario e depuratore), la proprietà è passata in capo all'Amministrazione comunale e, comunque, l'infrastruttura è da considerare acquisita al patrimonio indisponibile.

La relativa vicenda giuridica è stata prodotta indubitabilmente dalla convenzione 30 luglio 1992, rep. 8400, racc. n. 1709 (doc. 9). Dopo avere dato atto, in premessa, che l'ISVITUR (avente causa dalla società Costa Paradiso s.r.l.) aveva approntato l'impianto fognario a servizio dei villaggi realizzati (pag. 4), tale convenzione stabiliva all'art. 2, che l'ISVITUR "cede e dismette... in proprietà a favore del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola... la piena proprietà dell'impianto fognario con depuratore che serve i villaggi... funzionante e in perfetto stato di conservazione".

Nella Convenzione stipulata in pari data tra il Comune e la Comunità del Territorio "Costa Paradiso", rep. N. 8401, racc. n. 1710, si ribadisce in modo inequivocabile che "il Comune... ha acquistato la proprietà dell'impianto fognario con depuratore realizzato dalla Isvitur" (doc. 10, pag. 3, primo capoverso).

Ancora prima, con l'atto integrativo 9 dicembre 1975 della Convenzione tra Comune e Comunità (quella del 1° agosto 1975, doc. 6), "le parti si danno reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione primaria relative alla lottizzazione 'Costa Paradiso' di cui alla Convenzione in premessa sono state eseguite" (doc. 7, pag. 5, ultimo capoverso).

Si aggiunga che, con la già citata delibera 8 aprile 2011, n. 8 (doc. 16), l'Amministrazione comunale decise, tra l'altro, "DI AUTORIZZARE la Comunità del territorio di Costa Paradiso per la realizzazione dell'intervento in esame, considerando il fatto che il depuratore è di proprietà comunale, e che una parte di tali opere previste ricade in proprietà pubblica".

4.3. Questa vicenda è del tutto coerente con gli obblighi che si ricavano dall'art. 28, L. 1150/1942. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito in modo univoco l'esistenza di un dovere cogente dell'amministrazione di prendere in carico le opere di urbanizzazione ai sensi della norma citata e ha espressamente qualificato le opere di urbanizzazione (cui sono da ascrivere gli impianti fognari) come beni del patrimonio indisponibile (anche in forza dell'art. 16, c. 2, DPR 380/2001). L'obbligo di prendere in carico deriva direttamente dalla legge, cioè, esiste anche a prescindere dal contenuto delle convenzioni, peraltro, nel caso concreto, del tutto congruenti con il disposto legislativo. Ex multis, codesto Ecc.mo TAR, con la sentenza 4 agosto 2011, n. 880 (trattando di un caso simile, in cui un Comune non aveva mai preso a suo carico le opere di urbanizzazione), ha statuito inequivocabilmente che, sulla base degli artt. 28, l. 1150/1942, e 16, comma 2, DPR 380/2001, "l'acquisizione delle opere e delle relative aree è per il Comune obbligatoria quanto lo è la cessione delle stesse per la società lottizzante e ciò in quanto, oltre ad essere tassativamente previsto dalla legge nei termini sopra descritti, detto trasferimento è condizione necessaria affinché possa concretamente realizzarsi l'assetto del territorio cui sovrintende l'attività di pianificazione ed è, altresì, presupposto necessario affinché possano poi concretamente operare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati alle opere di urbanizzazione, la cui titolarità il legislatore espressamente affida all'autorità amministrativa...

A ciò consegue che - ove dopo la destinazione di un'area ad opera di urbanizzazione da parte del piano di lottizzazione... la stessa fosse ceduta dal lottizzante a terzi - il relativo contratto sarebbe nullo per contrasto con norma imperativa e non potrebbe incidere sui relativi assetti urbanistici e dominicali".

Particolarmente incisivo è il passaggio in cui si afferma che tale conclusione "oltre che normativamente imposta, è indispensabile per garantire la tenuta dell'intero 'sistema urbanistico', volto alla tutela di interessi pubblici di rango superiore, che risulterebbero gravemente frustrati dall'alienazione delle opere di urbanizzazione a soggetti privati; in sostanza il sistema tende ad evitare che quelle opere siano sottratte alla loro destinazione a pubblico servizio, in chiave di tutela del corretto sfruttamento del territorio e dei correlati

valori di rango ancora superiore, quali il diritto alla salute, alla sicurezza stradale, all'approvvigionamento idrico ed elettrico, etc.

Del resto la necessaria appartenenza alla mano pubblica delle opere di urbanizzazione (e delle aree su cui esse insistono), secondo il regime del patrimonio indisponibile (perché destinato a pubblico servizio, secondo lo schema di cui all'art. 826, comma 3, del codice civile), è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza". Questa decisione (che tra l'altro ha accolto la domanda di accertamento dell'obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione) è stata confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5487.

Sul punto esiste comunque un orientamento assolutamente consolidato di codesto Ecc.mo Tribunale: si v. TAR Sardegna, Sez. II, 17 marzo 2015, n. 469 e Sez. II, 14 dicembre 2012, n. 1118 (secondo cui l'art. 28 "rende l'acquisizione delle opere e delle relative aree obbligatoria per il Comune, in quanto passaggio necessario alla concreta attuazione dell'assetto del territorio voluto dal legislatore, nonché delle norme vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici, la cui titolarità è per legge affidata all'autorità amministrativa": la sentenza è stata riformata da Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4981, ma solo in relazione alla possibilità che una convenzione preveda che il privato assuma l'accollo di oneri finanziari); Sez. II, 15 maggio 2013, n. 602; Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 187; Sez. II, 30 luglio 2009, n. 316; Sez. II, 10 ottobre 2018, n. 853. Nel solco del medesimo orientamento si è espresso anche Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2012, n. 2045 e Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4410.

4.4. Va aggiunto che la natura pubblica delle opere di urbanizzazione (anche a voler trascurare l'art. 143, DLGS 152/2006 che qualifica addirittura le fognature come beni demaniali) deve essere affermata indipendentemente dalla proprietà dei suoli in cui insiste la rete fognaria. Da un lato, per il fatto stesso di essere state realizzate in esecuzione di una convenzione di lottizzazione, esse acquisiscono la qualificazione di beni del patrimonio indisponibile ex art. 16, c. 2, DPR 380/2001; dall'altro, come espressamente riconosciuto da Cons. Stato, Sez. IV, n. 5487/2014, cit., in forza dell'uso collettivo del servizio idrico fruibile a mezzo di dette condutture. Nello stesso senso, TAR Sardegna, Sez. II, n. 469/2015, cit., che, in modo significativo, aggiunge: "una volta acclarata l'esistenza delle opere di urbanizzazione... le conseguenze sulla loro presa in carico e gestione sono identiche... L'ente locale deve gestire pubblici servizi connessi alle opere di urbanizzazione esistenti" e "l'acquisizione... è per il Comune obbligatoria": "proprio perché le opere di urbanizzazione

sono funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di primaria utilità... la loro proprietà necessariamente deve essere del Comune”.

Sul punto, di estremo interesse è pure l'arresto di codesta Ecc.ma Sezione n. 602/2013, cit. che, in un caso in cui la rete fognaria esibiva caratteri di “obiettiva promiscuità”, ha confermato l'ascrivibilità della rete idrica al genus delle opere di urbanizzazione, anche in ragione del fatto che, in analogia rispetto al caso per cui è sorta l'attuale controversia (ove in luogo del serbatoio vi è un impianto indiscutibilmente pubblico: si v. quanto affermato dal Comune di Trinità nel corso dell'incontro svoltosi presso la Regione Sardegna in data 7 settembre 2011: doc. 49, pag. 2), le acque confluivano in un “serbatoio” pubblico.

4.5. Come se non bastasse, per tornare alla vicenda concreta, si consideri che, nello stesso giorno in cui è stata stipulata la convenzione che ha trasferito la proprietà dell'impianto, il Comune ha affidato il medesimo in gestione alla Comunità Costa Paradiso (si v. punto 2, convenzione 30 luglio 1992, rep. 8401, racc. n. 1710, doc. 7). Effetto, quest'ultimo, che a sua volta presuppone ovviamente la titolarità dell'impianto. Erra dunque il Comune là dove afferma o dà per scontato che la Comunità sarebbe il soggetto titolato ad assumere iniziative volte a consentire l'ampliamento della fognatura.

A ulteriore conferma di questa linea argomentativa è opportuno ribadire che solo un Ente titolare del servizio può ora “autorizzare” (recte, affidare a) un privato alla realizzazione in proprio di una porzione di servizio idrico. L'atto integrativo della Convenzione 22 dicembre 1975, rep. 10481 (doc. 7), all'art. 4 stabilisce che la Cooperativa “cede e dismette gratuitamente” in favore del Comune “che accetta” ha 85.28.65 di terreno - pari ad una quota condominiale di 1491/10000 - per spazi pubblici attrezzati, parcheggi pubblici, rete viaria. Il passaggio di proprietà al Comune delle opere di urbanizzazione - corrispondenti agli 85.28.65 ettari di cui sopra - è avvenuto il 29 luglio 1985. La presa di possesso (doc. 10) è verbalizzata con documento ufficiale firmato dal Sindaco dell'epoca; in data 29 luglio 1985, la relativa comunicazione alla Cooperativa (prot. n. 3744), viene effettuata nella stessa data.

Peraltro, dopo la scadenza del termine decennale di validità della Convenzione, il Comune ha continuato a rilasciare concessioni edilizie a Costa Paradiso, autorizzando i proprietari dei lotti inedificati a costruire, senza riscuotere gli oneri di urbanizzazione primaria.

Questi atti hanno come necessario presupposto di legittimità amministrativa la sufficienza delle opere di urbanizzazione (in evidente contrasto con le continue rivendicazioni del Comune sul punto) e, quindi, l'avvenuta acquisizione, da parte del Comune di Trinità, delle opere di urbanizzazione di Costa Paradiso.

4.6. Alla luce di quanto sopra dimostrato, pure la manutenzione non può che spettare al Comune. Anche a volere ricavare dal quadro convenzionale originario la sussistenza di un iniziale obbligo in capo alla Comunità e/o alle parti private, attualmente un tale ipotetico obbligo di manutenzione non sussisterebbe più: il punto 2 della convenzione stipulata in data 30 luglio 1992 con la Comunità (rep. 8401, racc. n. 1710, doc. 10) è univoco nello statuire che i proprietari si obbligano soltanto fino al 1° agosto 1995. 4.7. Né potrebbe rilevare l'assenza di un collaudo formalizzato.

Intanto, la circostanza che le opere non siano state collaudate non può essere imputata alla Comunità, dal momento che si tratta di un onere ormai trasferito in capo al proprietario dell'opera, ossia al Comune, quantomeno in forza dell'art. 2 della convenzione del 30 luglio 1992, rep. 8400, racc. n. 1709 (doc. 9). Salva la presenza di clausole o vincoli differenti (nel caso di specie inesistenti e non provati), del collaudo non può essere gravato un soggetto che non ha la materiale disponibilità e la titolarità dell'opera.

Non si potrebbe neppure invocare la disciplina sui contratti. Come esemplarmente affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 5487/2014, cit., a proposito della necessità, ai fini del trasferimento al Comune dell'opera realizzata dal privato nel contesto di una convenzione di lottizzazione, di un atto di collaudo non previsto dalla convenzione, "non appare configurabile una perfetta equiparazione tra l'istituto contemplato... nell'ambito della normativa sugli appalti pubblici e il collaudo previsto nell'ambito di una convenzione di lottizzazione, laddove nel primo caso tale adempimento si atteggia come accettazione dell'opera con le caratteristiche tecniche attestata dal collaudatore, nel secondo caso il collaudo risponde piuttosto alla precipua finalità di verificare eventuali inadempienze del lottizzante agli obblighi di convenzione". L'arresto, cioè, esclude la necessità di un formale collaudo in tema di convenzioni e, anzi, àncora un tale adempimento all'espressa previsione nel quadro convenzionale ("vale la pena rammentare, in relazione all'individuazione delle fonti "normative" cui ancorare il mancato collaudo come, in ogni caso, nella specie (e la circostanza non è smentita ex adverso) non risulta che la convenzione di lottizzazione... e neppure l'atto aggiuntivo rechino la previsione dell'adempimento tecnico-amministrativo del collaudo"), nel caso di specie del tutto carente.

È comunque del tutto sufficiente ribadire che TAR Cagliari, Sez. II, n. 602/2013, cit., ha così statuito: "Se è pur vero... che dagli atti di causa non emerge l'esistenza di atti formalmente definiti "collaudo delle opere di urbanizzazione", deve però rilevarsi che... vi è stata, quindi, una verifica in contraddittorio sullo stato delle opere, che ha svolto, in relazione al concreto andamento della vicenda, la medesima funzione di un collaudo". Applicando siffatto

principio, non è chi non veda come tale verifica, nel caso concreto, sia contenuta nella Convenzione 30 luglio 1992 (doc. 9: in essa il Comune accettava la piena proprietà dell'impianto "funzionante e in perfetto stato di conservazione") e nell'atto integrativo 9 dicembre 1975 della Convenzione tra Comune e Comunità (quella del 1° agosto 1975, doc. 6), in cui "le parti si danno reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione primaria relative alla lottizzazione 'Costa Paradiso' di cui alla Convenzione in premessa sono state eseguite" (doc. 7).

Ammesso e non concesso che il collaudo propriamente detto fosse necessario, nessun dubbio che, in una logica sostanziale, i soprariportati atti sono del tutto equivalenti al collaudo. Inoltre, come ribadito nella lettera inviata dal Comune di Trinità d'Agultu e di Vignola il 29 marzo 2010 (doc. 50), il Consiglio Comunale con delibera 15 maggio 2007, n. 16 "ha approvato lo stato di consistenza del sistema idrico-fognario comunale": a tacere d'altro, comunque tale atto è equivalente al collaudo, dal momento che lo stato di consistenza fotografa esattamente la condizione delle opere, ne attesta il regolare funzionamento ed è preordinato alla presa in carico delle opere medesime.

4.8. Non produce poi effetti attuali in capo alla Comunità quanto disposto al punto 2 della convenzione stipulata in data 30 luglio 1992 (rep. 8401, racc. n. 1710, doc. 10), sull'affidamento della gestione delle opere passate nella disponibilità del Comune a favore della Comunità Costa Paradiso. La gestione di un'infrastruttura di pubblico interesse - con il passaggio di proprietà divenuta già pubblica e, quindi, sottratta al regime privatistico - non può infatti essere affidata a privati con un mero atto convenzionale. In ogni caso, come già detto, il dovere dell'Amministrazione di acquisire le opere e di farsene carico (in termini di titolarità del relativo servizio pubblico) deriva da una norma cogente e inderogabile.

4.9. Dirimente è peraltro la circostanza che la convenzione stipulata in data 30 luglio 1992 con la Comunità (rep. 8401, racc. n. 1710, doc. 10) individuava quale proprio limite temporale il 1° agosto 1995 ("la Comunità si obbliga a provvedere a tutti gli oneri di manutenzione, funzionamento e gestione... fino al 1 agosto 1995"). Se la gestione segue fisiologicamente la proprietà pubblica, non è certo possibile avallare l'operato del Comune che, in modo del tutto eccentrico rispetto ai principi, ha deciso di imputare i compiti manutentivi a un soggetto privato.

4.10. Infine, ammettendo per mero gusto di argomentazione che la struttura sia passata alla Comunità, un conto è la gestione di un'opera, tutt'altro è il suo ampliamento per mezzo di un rilevantissimo intervento. Di tutta evidenza che quella qui avversata è una vicenda giuridica eccedente la mera attività gestionale (già di per sé illecitamente e illegittimamente pretesa).

In generale, Cons. Stato, Sez. VI, n. 561/1996 ha chiarito che “la ‘gestione’ dell’opera comprende attività diverse, che vanno dalla mera manutenzione dell’opera alla più complessa attività necessaria per consentire all’opera di essere utilizzata per il fine cui è destinata”: pertanto, nell’utilizzo di un’opera non può logicamente rientrare il completo stravolgimento della stessa e la realizzazione di una struttura completamente diversa.

4.11. All’insussistenza dell’obbligo dei privati di dovere gestire l’impianto fa da con- trattare la presenza di doveri che gravano sul Comune e che valgono a tutelare non tanto (o, meglio, non soltanto) la posizione dei privati, quanto l’interesse pubblico alla corretta gestione degli impianti fognari, ormai entrati a far parte del suo patrimonio indisponibile. Tra gli obblighi del Comune vi è anche quello di provvedere al collaudo e, se necessario, all’ampliamento e potenziamento. L’Amministrazione resistente non solo non avrebbe dovuto assumere atti amministrativi che presupponevano il dovere in capo alla Comunità e/o ai proprietari di realizzare l’impianto, ma avrebbe anche dovuto adempiere ai propri doveri.

In conclusione, nessun dubbio che il Comune debba essere condannato ad adempiere, sussistendo tutti i requisiti di cui all’art. 31, comma 3, CPA.

5. Violazione dei principi sulla progettazione dei lavori pubblici.-Sviamento.- Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.- Eccesso di potere per travisa- mento dei presupposti di fatto e di diritto.- Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria.-

5.1. Il provvedimento è formalmente un nulla osta. Tuttavia, a leggere le prescrizioni in esso contenute, si evince che il suo contenuto irragionevolmente esorbita da questo oggetto, nel senso che molti vincoli attengono (per attingere a una felice e fortunata formula dottrinale) al “ritmo” del servizio idrico, identificando caratteri della rete fognaria, dell’impianto di sollevamento e di quello di depurazione. Si tratta, con tutta evidenza, di questioni che concernono la gestione del servizio e che spetta all’Ente Gestore definire.

Per altro verso, la necessità di conformarsi agli stessi comporta un notevole aggravamento dei lavori e, quale automatica conseguenza, degli oneri per i privati.

Infine, le prescrizioni (che, pur se con carattere novativo inserite nel nulla osta, risalgono alla comunicazione Abbanoa 1° agosto 2018, prot. n. 38258, che, per quanto occorrer possa, qui si impugna: doc. 2) determinano in realtà un mutamento sostanziale del progetto: basti citare l’indicazione vincolante di realizzare la “sezione di disabbattura” e una centrifuga non previste nella progettazione originaria.

Il progetto del 2011 risulta fortemente alterato, sicché non si può più parlare di stralcio dello stesso: basti aggiungere che tra le prescrizioni vi è quella, dal contenuto indeterminato, in forza della quale in caso di necessità “dovrà essere realizzato modulo/moduli aggiuntivi”.

A questo riguardo, infatti, nel “nulla osta” si legge: “naturalmente qualora le utenze da allacciare siano superiori alla potenzialità dell’attuale modulo, dovrà essere realizzato modulo/moduli aggiuntivi sempre secondo progetto approvato e prescrizioni impartite dai vari Enti sovraordinati: provincia, Abbanoa, RAS etc. coerenti dimensionalmente con le utenze da allacciare”.

Può rilevarsi sin d’ora il grave difetto di istruttoria da cui è affetto l’atto impugnato in quanto il Comune, nell’esprimersi sull’istanza (non conosciuta) presentata dai privati, non ha accertato se la realizzazione dello stralcio funzionale assicurerà l’allaccio a tutte le utenze presenti e se le opere da realizzarsi siano coerenti dimensionalmente con le stesse.

Peraltro la realizzazione di nuovi moduli comporterà la modifica del progetto originario con conseguenti possibili ripercussioni anche sui pareri già ottenuti dall’Ufficio Tutela del paesaggio RAS, Soprintendenza B.A.A.A.S. e Ufficio SAVI RAS.

Istanza cautelare

- 1. Valga quanto sopra per la sussistenza del fumus boni iuris.*
- 2. In ordine al periculum in mora, è sufficiente sottolineare il pregiudizio gravissimo conseguente al riconoscimento, in forza di un atto assunto a seguito di istanza di un privato dell’obbligo (con tutte le conseguenze, anche sul piano penale e civile), immediato o futuro (a seconda dell’interpretazione dell’ambiguo atto), della Comunità di assumere il ruolo di gestore della infrastruttura e del servizio e/o alla qualificazione della stessa quale Committente.*
- 3. L’amministrazione comunale ha emesso un “nulla osta” per l’esecuzione di lavori di rilevantissimo importo economico (presumibilmente pari a circa due milioni di Euro) e di rilevanza pubblica attenendo ad opere connesse ad un servizio pubblico, da realizzarsi all’interno del comprensorio di Costa Paradiso da parte di soggetti privati di cui non è certa l’affidabilità imprenditoriale ed economico-finanziaria.*

A tal riguardo, è opportuno rilevare che, il signor Mela Antonio Maria del Gruppo proponente (Mela e Gravina) risulta essere socio maggioritario di due società (Service 2000 srl, Graniti Sistem srl: docc. 51, 52) proprietarie di numerosi immobili all’interno del Comprensorio di Costa Paradiso che hanno un’elevata esposizione debitoria nei confronti della Comunità Costa Paradiso per il mancato pagamento delle quote di gestione per un importo attuale di Euro 316.575,24, come da riepilogo aggiornato (doc. 53).

La Comunità ricorrente, infatti, ha ottenuto nei confronti delle suddette società l’emissione da parte del Tribunale di Tempio di decreti ingiuntivi per cifre consistenti (n° 514/2015

dell'importo di Euro 207.006,70 avverso il quale è stata proposta opposizione; n° 604/2016 dell'importo di Euro 79.748,72; n° 664/16 dell'importo di Euro 58.404,33: docc. 54, 55, 56, 57).

4. Si deve altresì ribadire la particolare delicatezza e rilevanza dell'intervento il cui avvio imminente potrebbe creare problematiche di non facile soluzione sia in fase di realizzazione che in fase di gestione delle nuove strutture. Si ricorda che è mancato del tutto il coinvolgimento della Comunità nel procedimento amministrativo volto all'emissione del "nulla osta" impugnato e degli eventuali titoli abilitativi in corso di rilascio.

La Comunità ancora oggi è all'oscuro del contenuto dell'istanza presentata, del soggetto che eseguirà le opere (non si sono reperite informazioni sul Gruppo Mela e Gravina: partita Iva, codice fiscale, sede legale), delle modalità di realizzazione delle opere, delle eventuali garanzie prestate, nonché del cronoprogramma dei lavori. L'amministrazione comunale, in sostanza, sta autorizzando la realizzazione delle opere di uno stralcio funzionale all'interno di una lottizzazione da parte di un soggetto privato che ha presentato un'istanza sotto forma di "Gruppo" (?) senza che siano state seguite le procedure di selezione previste dalla normativa vigente, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria; non è dato sapere se sia stata prestata una idonea fideiussione, né se sia stata stipulata la polizza CAR.

5. Si ritiene che le addotte argomentazioni siano sufficienti a giustificare l'adozione di una misura cautelare.

In ogni caso, l'effetto immediato del "nulla osta" è anche quello di destinare la costruzione di una parte rilevante dell'infrastruttura all'intervento di un privato che viene all'uopo "abilitato", così alterando la situazione di fatto e implicando il riconoscimento della non spettanza al Comune della titolarità dell'impianto fognario.

6. Pure rilevante è la circostanza che, in forza dell'imponente corredo prescrizione (rilevante è il vincolo a realizzare eventualmente futuri moduli), il costo del progetto è destinato a lievitare con evidenti conseguenze in capo ai privati e alla Comunità.

Al riguardo è sufficiente notare che la prescrizione riportata alla lettera c) del nulla osta stabilisce che "il richiedente si obbliga a consentire l'allaccio alla condotta in progetto a tutti i lotti/unità edilizie lungo linea alle condizioni riportate nell'istanza e deliberate dalla Comunità di Costa Paradiso". Ciò significa che, in modo del tutto illegittimo e illecito, i partecipanti saranno obbligati ad allacciarsi e a sostenere i costi dell'opera, in modo del tutto eccentrico rispetto ai principi e alle norme di legge ormai da anni vigenti (a far tempo dalla fondamentale L 36/1994, c.d. "legge Galli").

Istanza istruttoria

1. In quanto ancora inadempita l'istanza di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente in data 23 novembre 2018 e nella misura in cui parte resistente non ottemperasse all'obbligo di produzione documentale ex art. 46, CPA, si chiede che, ai sensi dell'art. 63 ss., CPA, S.E. il Presidente voglia ordinare all'Amministrazione resistente il deposito di tutti gli atti, al momento non noti, relativi al procedimento in oggetto, con particolare riferimento alla nota 10540 del 10 ottobre 2018 citata dal nulla osta impugnato (doc. 1, pag. 2) e alla delibera del Consiglio comunale 14 luglio 2016, n.28.

Riservata fin d'ora la proposizione di motivi aggiunti.

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che, previa riunione ex art. 70, CPA, con il ricorso RG 1039/2012, in accoglimento del presente ricorso, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via istruttoria, ai sensi dell'art. 63 ss., CPA, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di accesso del 23 novembre 2018 e, comunque, in difetto di produzione da parte dell'Amministrazione in applicazione dell'art. 46, CPA, ordinare al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola l'esibizione di tutti gli atti connessi all'adozione del provvedimento impugnato (in particolare, della nota 10540 del 10 ottobre 2018 e alla delibera del Consiglio comunale 14 luglio 2016, n. 28);

- in via cautelare, disporre la sospensione dei gravati provvedimenti;

- nel merito, annullare il provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, prot. 10829 del 16 ottobre 2018, nonché ogni altro atto a esso comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, quale atto presupposto, la nota 20 luglio 2018, prot. n. 7738, sempre quale atto presupposto la nota 14 settembre 2018, prot. n. 9655, la comunicazione 2 agosto 2018, prot. SM/DL/GR 38258/DG inviata da Abbanoa s.p.a al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Area Tecnica - Settore Edilizia Privata e all'EGAS e dell'atto presupposto costituito dalla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola del 14 luglio 2016, n. 28 e l'eventuale provvedimento concessorio rilasciato dal Comune, medio tempore, al Gruppo Mela e Gravina per l'esecuzione delle opere menzionate nel nullaosta impugnato;

- accertare l'obbligo/dovere del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate e meglio specificate supra;
- condannare, ai sensi dell'art. 34, CPA, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove se ne ravvisi la necessità, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli artt. 3 e 4, convenzione di lottizzazione 1° agosto 1975 stipulata tra il Comune e la Comunità ricorrente
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a euro 650.

Torino-Cagliari, 11 dicembre 2018

(Prof. Avv. Massimo Occhiena) (Avv. Sara Merella)”

Testo integrale dei primi motivi aggiunti:

“ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA SARDEGNA

- SEZIONE II - R.G. 1010/2018

MOTIVI AGGIUNTI

per la Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNTGNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall'Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell'Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- la Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Olbia, Via Alessandro Nanni n. 17/19;

e nei confronti

- del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Ballero

([<benedettoballero@legalmail.it>](mailto:benedettoballero@legalmail.it)), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele, n. 76;

- del Gruppo Mela (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Loc. Costa Paradiso;

- del Sig. Mela Antonio Maria, in proprio e quale legale rappresentante della società Serv.is s.r.l., rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Lanza ([<carlo.lanza@legalmail.it>](mailto:carlo.lanza@legalmail.it)) con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Piazza Rujù n. 6;

- del Gruppo Gravina (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone snc;

- di Abbanoa s.p.a. (C.F. 02934390929 - P. IVA IT02934390929), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35;

- dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS (C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari ([<ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it>](mailto:ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it)), con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Cagliari, Via Dante n. 23;

- della Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;

- dell'ARPA Sardegna (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Via Contivecchi, n. 7;

- dell'ARPA Sardegna Dipartimento Sassari e Gallura (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari, Via Rockefeller, n. 58-60;

dandone altresì comunicazione

- all'Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATCP (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,

per l'annullamento,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 (comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2018), avente ad oggetto "Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 5.12.2018", con il quale, con riferimento alla richiesta di sgravio dalla gestione dello scarico fognario avanzata dalla Comunità con nota 5 dicembre 2018 (doc. 47), così si dispone: " Al momento, persistendo tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale e non essendo venuti meno i presupposti

soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione, non vi è alcuna ragione per revocare l'autorizzazione di cui sopra, salvo che il titolare non comunichi la cessazione dello scarico. Nel caso di specie l'ente scrivente, inoltre, non è legittimato a individuare d'imperio un altro soggetto a cui imputare ogni effetto giuridico dell'autorizzazione" (doc. 58);

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato.

FATTO

1. Con il ricorso RG 1010/2018 notificato in data 11-12 dicembre 2018, l'attuale ricorrente ha impugnato principalmente il provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente ad oggetto il "Piano di Lottizzazione "Costa Paradiso". Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta", con il quale, a seguito della richiesta avanzata da alcune ditte private con riferimento alle infrastrutture fognarie, si autorizzavano i lavori richiesti (realizzazione della fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione) (doc. 1).

2. Venivano altresì impugnati altri provvedimenti in quanto atti presupposti, sempre legati all'impianto fognario del comprensorio di Costa Paradiso, e precisamente:

- la convocazione di una conferenza di servizi sul progetto di ampliamento rete fognaria (doc. 2);

- la nota 14 settembre 2018, prot. n. 9655 con cui il Comune afferma l'esistenza di una proposta da parte di alcuni proprietari di numerosi lotti insistenti all'interno di Costa Paradiso per la realizzazione di un rilevante stralcio funzionale dell'impianto fognario (doc. 3);

- la comunicazione inviata da Abbanoa s.p.a. al Comune e all'EGAS avente ad oggetto il progetto generale delle infrastrutture primarie con prescrizioni relative alla rete fognaria (doc. 4);

- la delibera del Consiglio Comunale con la quale si consentiva ai proprietari dei lotti non allacciati di accordarsi autonomamente per realizzare le mancanti reti fognarie (documento non noto).

3. Come evidenziato nel ricorso principale, a cui si rimanda, nel rispetto dell'art. 3, CPA, per una più distesa ricostruzione della vicenda in oggetto, facendo seguito alle diffide trasmesse – al Comune di Trinità d'Agultu e, tra gli altri destinatari, pure alla Provincia – in data 2 agosto 2018 e 10 settembre 2018 (docc. 39 e 40) in relazione alla gestione dell'impianto fognario (con tali note, la Comunità comunicava la decisione di cessare la gestione de facto

dell'infrastruttura), la Comunità medesima trasmetteva in data 5 dicembre 2018 alla Provincia di Sassari una nota invitandola ad adottare tutte le opportune iniziative amministrative idonee a imputare ogni effetto giuridico dell'autorizzazione provvisoria allo scarico al soggetto ritenuto legittimato, sollevando in tal modo la Comunità da ogni responsabilità gestoria (doc. 47).

4. L'Amministrazione provinciale dava riscontro alla citata nota con il provvedimento qui impugnato, trasmesso alla ricorrente in data 28 dicembre 2018, dunque a giudizio già instaurato.

5. Richiamate tutte le doglianze già esposte nel ricorso principale, in prosecuzione di numerazione vengono quindi qui proposti motivi aggiunti per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A. In via preliminare.-

Ai sensi dell'art. 43, CPA, anche il provvedimento dell'Amministrazione provinciale viene qui impugnato (o, comunque, il profilo della sua illegittimità viene qui espressamente dedotto onde sottoporlo al sindacato di codesto Ecc.mo Giudice, ampliando il thema decidendum dell'originario giudizio), perché la sua invalidità concorre a cagionare una lesione ingiustificata della posizione della Comunità ricorrente.

Il provvedimento, infatti, "fa sistema" e conferma il (in ogni caso deve essere analizzato congiuntamente al) precedente provvedimento comunale già gravato. Esso è censurato per motivi strettamente connessi a quelli già proposti e, comunque, non rappresenta altro che un diverso episodio della medesima vicenda di lesione nei confronti dell'identico interesse della ricorrente. Nel complesso, i provvedimenti censurati mediante ricorso principale e motivi aggiunti incidono sulla medesima vicenda e costituiscono manifestazioni collegate a un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560).

B. Nel merito.-

6. Violazione della disciplina in tema di servizio idrico integrato (artt. 147 e ss., DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997); dell'art. 16, DPR 380/2001; dell'art. 28, L 1150/1942, degli artt. 3 e 21-quinquies, L 241/1990; dei principi in tema di affidamento di servizi e di compiti pubblicistici e di retrattabilità degli atti amministrativi.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposti, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione.-

6.1. Tutta la vicenda (unitamente agli atti che ne costituiscono lo sviluppo) è viziata dall'errata convinzione per cui la Comunità sarebbe titolare dei beni e/o della gestione del

servizio: in questo senso sembra determinarsi anche il gravato provvedimento (“salvo che il titolare non comunichi la cessazione dello scarico”; “non essendo venuti meno i presupposti soggettivi e oggettivi inerenti la gestione”).

6.2. L’Amministrazione pare dimenticare che la gestione della rete non dipende da un mero atto permissivo quale è l’autorizzazione allo scarico, bensì deve trovare fondamento nella sussistenza (anzi, meglio, sulla preesistenza) di un diverso titolo giuridico: la proprietà dei beni o la qualità di gestore, che implica una vicenda concessoria.

Come accade per tutti i servizi pubblici, anche nel caso del servizio idrico integrato, la responsabilità istituzionale, amministrativa e giuridica del servizio, secondo le univoche indicazioni normative, è e rimane in capo agli Enti pubblici titolari di funzioni in materia.

L’eventuale gestore privato deve essere individuato mediante procedura di affidamento ai sensi della normativa che mira a realizzare la gestione unitaria pubblica (DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997): ciò impone il rispetto dei principi generali, anche di matrice europea, sull’attività amministrativa che impongono l’osservanza dei criteri della gara.

Del tutto irrilevante, ai fini della riferibilità del titolo gestorio a un soggetto, è dunque il successivo momento autorizzatorio.

6.3. Il gravato provvedimento afferma la sussistenza di un fatto palesemente inesistente, là dove asserisce che non sarebbero “venuti meno i presupposti soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione”: in modo inequivocabile, nell’istanza 5 dicembre 2018 cui la Provincia dà riscontro (doc. 47), infatti, la Comunità – facendo seguito alle precedenti diffide del 2 agosto e del 10 settembre (docc. 39 e 40) – comunicava la cessazione della gestione del sistema e l’assenza di qualunque titolo a mantenere la qualifica di gestore.

In questa situazione, è del tutto evidente come il provvedimento si poggi su di un presupposto totalmente inesistente, travisando la realtà.

Per altro verso, e soprattutto, la determinazione dell’Amministrazione è intimamente contraddittoria.

Il tenore letterale della stessa dimostra che, secondo la Provincia, unica “condizione” che giustifica l’invocata revoca (“non vi è ragione per revocare” l’autorizzazione “salvo che”...) è la “comunicazione” da parte del “titolare” della “cessazione dello scarico”.

Come rilevato anche dalla nota inviata dalla Comunità in data 25 gennaio 2019 (doc. 59), la Comunità medesima ha più volte affermato, dimostrato e, soprattutto, “comunicato” detta cessazione.

L'Amministrazione provinciale smentisce dunque se stessa là dove, dopo aver affermato che, a seguito della comunicazione della cessazione dello scarico, avrebbe dovuto revocare l'autorizzazione, si determina invece nel senso di non accogliere l'istanza della Comunità.

Oltre tutto, l'atto, assai stringato, ha un'intonazione assolutamente apodittica, frutto evidente della carenza di istruttoria e dell'insufficienza di motivazione. 6.4. Quanto testé chiarito rende evidente l'illegittimità del provvedimento e del rifiuto di revoca.

Sul punto si tornerà ancora infra, sub 6.10.

Per ora, e per mero tuziorismo di difesa, si indugerà sulla infondatezza del presupposto principale (ancorché non chiaramente esplicitato) da cui muove la Provincia e che consiste nell'errata convinzione secondo cui l'impianto fognario e le altre opere di urbanizzazione non sarebbero state acquisite al patrimonio comunale, sicché sussiste l'obbligo giuridico per la Comunità di provvedere alla manutenzione, al collaudo o all'ampliamento della rete, evidentemente in quanto proprietario/gestore, situazione che, a sua volta, ne determinerebbe la posizione di legittimato a ottenere l'autorizzazione allo scarico.

6.5. Per quanto attiene specificamente alla fognatura (impianto fognario e depuratore), la proprietà è passata in capo all'Amministrazione comunale e, comunque, l'infrastruttura è da considerare acquisita al patrimonio indisponibile.

La relativa vicenda giuridica è stata prodotta indubitabilmente dalla Convenzione 30 luglio 1992, rep. 8400, racc. n. 1709 (doc. 9). Dopo avere dato atto, in premessa, che l'ISVITUR (avente causa dalla società Costa Paradiso s.r.l.) aveva approntato l'impianto fognario a servizio dei villaggi realizzati (pag. 4), tale convenzione stabiliva all'art. 2, che l'ISVITUR "cede e dismette... in proprietà a favore del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola... la piena proprietà dell'impianto fognario con depuratore che serve i villaggi... funzionante e in perfetto stato di conservazione".

Nella Convenzione stipulata in pari data tra il Comune e la Comunità del Territorio "Costa Paradiso", rep. N. 8401, racc. n. 1710, si ribadisce in modo inequivocabile che "il Comune... ha acquisito la proprietà dell'impianto fognario con depuratore realizzato dalla Isvitur" (doc. 10, pag. 3, primo capoverso). Queste affermazioni sono particolarmente rilevanti nel caso di specie posto che il gravato provvedimento si riferisce appunto a "scarico" e "depuratore".

Ancora prima, con l'atto integrativo 9 dicembre 1975 della Convenzione tra Comune e Comunità (quella del 1° agosto 1975, doc. 6), "le parti si danno reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione primaria relative alla lottizzazione 'Costa Paradiso' di cui alla Convenzione in premessa sono state eseguite" (doc. 7, pag. 5, ultimo capoverso).

Si aggiunga che, con la già citata delibera 8 aprile 2011, n. 8 (doc. 16), l'Amministrazione comunale decise, tra l'altro, "DI AUTORIZZARE la Comunità del territorio di Costa Paradiso per la realizzazione dell'intervento in esame, considerando il fatto che il depuratore è di proprietà comunale, e che una parte di tali opere previste ricade in proprietà pubblica".

6.6. Questa vicenda è del tutto coerente con gli obblighi che si ricavano dall'art. 28, L 1150/1942. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito in modo univoco l'esistenza di un dovere cogente dell'Amministrazione di prendere in carico le opere di urbanizzazione ai sensi della norma citata e ha espressamente qualificato le opere di urbanizzazione (cui sono da ascrivere gli impianti fognari) come beni del patrimonio indisponibile (anche in forza dell'art. 16, c. 2, DPR 380/2001). L'obbligo di prendere in carico deriva direttamente dalla legge, cioè, esiste anche a prescindere dal contenuto delle convenzioni, peraltro, nel caso concreto, del tutto congruenti con il disposto legislativo. Ex multis, codesto Ecc.mo TAR, con la sentenza 4 agosto 2011, n. 880 (trattando di un caso simile, in cui un Comune non aveva mai preso a suo carico le opere di urbanizzazione), ha statuito inequivocabilmente che, sulla base degli artt. 28, L 1150/1942, e 16, comma 2, DPR 380/2001, "l'acquisizione delle opere e delle relative aree è per il Comune obbligatoria quanto lo è la cessione delle stesse per la società lottizzante e ciò in quanto, oltre ad essere tassativamente previsto dalla legge nei termini sopra descritti, detto trasferimento è condizione necessaria affinché possa concretamente realizzarsi l'assetto del territorio cui sovrintende l'attività di pianificazione ed è, altresì, presupposto necessario affinché possano poi concretamente operare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati alle opere di urbanizzazione, la cui titolarità il legislatore espressamente affida all'autorità amministrativa...

A ciò consegue che - ove dopo la destinazione di un'area ad opera di urbanizzazione da parte del piano di lottizzazione... la stessa fosse ceduta dal lottizzante a terzi - il relativo contratto sarebbe nullo per contrasto con norma imperativa e non potrebbe incidere sui relativi assetti urbanistici e dominicali". Particolarmente incisivo è il passaggio in cui si afferma che tale conclusione "oltre che normativamente imposta, è indispensabile per garantire la tenuta dell'intero 'sistema urbanistico', volto alla tutela di interessi pubblici di rango superiore, che risulterebbero gravemente frustrati dall'alienazione delle opere di urbanizzazione a soggetti privati; in sostanza il sistema tende ad evitare che quelle opere siano sottratte alla loro destinazione a pubblico servizio, in chiave di tutela del corretto sfruttamento del territorio e dei correlati valori di rango ancora superiore, quali il diritto alla salute, alla sicurezza stradale, all'approvvigionamento idrico ed elettrico, etc.

Del resto, la necessaria appartenenza alla mano pubblica delle opere di urbanizzazione (e delle aree su cui esse insistono), secondo il regime del patrimonio indisponibile (perché destinato a pubblico servizio, secondo lo schema di cui all'art. 826, comma 3, del codice civile), è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza". Questa decisione (che tra l'altro ha accolto la domanda di accertamento dell'obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione) è stata confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5487. Sul punto esiste comunque un orientamento assolutamente consolidato di codesto Ecc.mo Tribunale: si v. TAR Sardegna, Sez. II, 17 marzo 2015, n. 469 e Sez. II, 14 dicembre 2012, n. 1118 (secondo cui l'art. 28 "rende l'acquisizione delle opere e delle relative aree obbligatoria per il Comune, in quanto passaggio necessario alla concreta attuazione dell'assetto del territorio voluto dal legislatore, nonché delle norme vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici, la cui titolarità è per legge affidata all'autorità amministrativa": la sentenza è stata riformata da Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4981, ma solo in relazione alla possibilità che una Convenzione preveda che il privato assuma l'accollo di oneri finanziari); Sez. II, 15 maggio 2013, n. 602; Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 187; Sez. II, 30 luglio 2009, n. 316; Sez. II, 10 ottobre 2018, n. 853. Nel solco del medesimo orientamento si è espresso anche Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2012, n. 2045 e Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4410.

6.7. Va aggiunto che la natura pubblica delle opere di urbanizzazione (anche a voler trascurare l'art. 143, DLGS 152/2006 che qualifica addirittura le fognature come beni demaniali) deve essere affermata indipendentemente dalla proprietà dei suoli in cui insiste la rete fognaria. Da un lato, per il fatto stesso di essere state realizzate in esecuzione di una Convenzione di lottizzazione, esse acquisiscono la qualificazione di beni del patrimonio indisponibile ex art. 16, c. 2, DPR 380/2001; dall'altro, come espressamente riconosciuto da Cons. Stato, Sez. IV, n. 5487/2014, cit., in forza dell'uso collettivo del servizio idrico fruibile a mezzo di dette condutture. Nello stesso senso, TAR Sardegna, Sez. II, n. 469/2015, cit., che, in modo significativo, aggiunge: "una volta acclarata l'esistenza delle opere di urbanizzazione... le conseguenze sulla loro presa in carico e gestione sono identiche... L'ente locale deve gestire pubblici servizi connessi alle opere di urbanizzazione esistenti" e "l'acquisizione... è per il Comune obbligatoria": "proprio perché le opere di urbanizzazione sono funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di primaria utilità... la loro proprietà necessariamente deve essere del Comune".

Sul punto, di estremo interesse è pure l'arresto di codesta Ecc.ma Sezione n. 602/2013, cit. che, in un caso in cui la rete fognaria esibiva caratteri di "obiettiva promiscuità", ha

confermato l'ascrivibilità della rete idrica al genus delle opere di urbanizzazione, anche in ragione del fatto che, in analogia rispetto al caso per cui è sorta l'attuale controversia (ove in luogo del serbatoio vi è un impianto indiscutibilmente pubblico: si v. quanto affermato dal Comune di Trinità nel corso dell'incontro svoltosi presso la Regione Sardegna in data 7 settembre 2011: doc. 49, pag. 2), le acque confluivano in un "serbatoio" pubblico.

6.8. Alla luce di quanto sopra dimostrato, pure la manutenzione e la gestione non possono che spettare al Comune. Anche a volere ricavare dal quadro convenzionale originario la sussistenza di un iniziale obbligo in capo alla Comunità e/o alle parti private, attualmente un tale ipotetico obbligo di manutenzione non sussisterebbe più: il punto 2 della Convenzione stipulata in data 30 luglio 1992 con la Comunità (rep. 8401, racc. n. 1710, doc. 10) è univoco nello statuire che i proprietari si obbligano soltanto fino al 1° agosto 1995: "la Comunità si obbliga a provvedere a tutti gli oneri di manutenzione, funzionamento e gestione... fino al 1° agosto 1995".

6.9. In conclusione, la Comunità non è proprietaria delle infrastrutture e, comunque, certamente dello "scarico" e del "depuratore" (supra, sub 2.4) menzionati dal provvedimento gravato.

Né la relativa gestione è stata a essa affidata mediante provvedimento formale, come richiesto dalla normativa: al riguardo è sufficiente ricordare che i principi posti dal DLGS 152/2006 (artt. 147 ss. e specialmente art. 149 bis), sull'affidamento della gestione del servizio idrico, a tacere del fatto che impongono l'unità della stessa, qui frustrata, impongono un confronto concorrenziale per la scelta del gestore.

Erra dunque la Provincia là dove, in modo apodittico (e, dunque con violazione del dovere di motivare adeguatamente e, evidentemente, a seguito di un'insufficiente istruttoria), formalmente negando la revoca dell'autorizzazione e sulla base di presupposti di fatto e di diritto inesistenti, in sostanza pretende espressamente di prendere posizione sui profili sostanziali della vicenda (eccedenti il ristretto tema autorizzatorio) e di confermare la imputabilità in capo alla Comunità della vicenda gestoria che è il presupposto dell'autorizzazione, con l'irragionevole conseguenza che la Provincia, a causa dell'illegittimo rifiuto di revocare l'autorizzazione a suo tempo richiesta, di fatto obbliga la ricorrente a proseguire la gestione dell'impianto pur in assenza dei presupposti di legge, pur avendo la stessa espresso chiaramente la volontà di cessare la gestione e quindi contro la sua volontà. Pertanto, la Provincia avrebbe dovuto prendere atto della manifestazione di volontà della Comunità nel senso di non proseguire nell'attività di gestione e accogliere l'istanza dalla

stessa formulata, eventualmente anche senza individuare il soggetto giuridico legittimato alla gestione stessa.

Il difetto di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento si appalesano ancor più evidenti se si considera che la Comunità, già con le note sopra citate del 2 agosto 2018 e del 10 settembre 2018 (inviata anche alla Provincia e allegata all'istanza del 5 dicembre 2018), lamentava la situazione di grave illegittimità derivante dalla gestione dell'impianto da parte della medesima in quanto in aperto contrasto - per le motivazioni già ricordate - con la normativa dettata dal d.lgs. 152/2006 e con quella sugli appalti. Con dette note la ricorrente affermava il proprio difetto di legittimazione in ordine alla gestione dell'impianto idrico fognario, la cui titolarità doveva e deve ritenersi sussistente in capo al Comune di Trinità d'Agultu e /o agli Enti pubblici preposti (Egas, Abbanoa).

Pertanto, si ribadisce, come non corrisponda al vero l'affermazione con la quale la Provincia asserisce - ponendola alla base del "diniego" - che non sarebbero venuti meno i presupposti soggettivi e oggettivi inerenti alla gestione.

6.10. Per quanto specificamente attiene al contenuto dispositivo palese dell'atto e, cioè, al rifiuto di procedere alla revoca siccome espressamente richiesta dalla Comunità con la propria istanza, si appalesa comunque in modo evidente il carattere illegittimo della determinazione della Provincia.

In aggiunta al già rilevato carattere contraddittorio della determinazione che, prima afferma che presupposto della revoca è la "comunicazione della cessazione dello scarico" e, poi, nega la revoca (supra, sub 6.3), anche a prescindere dal profilo della "comunicazione" (inequivocabilmente avvenuta) è evidente come, dal punto di vista sostanziale, l'Amministrazione non si avveda in alcun modo del difetto (originario e/o comunque sopravvenuto) dei presupposti richiesti per riconoscere nella Comunità il soggetto titolato ad acquisire la qualifica di gestore e, dunque, di titolare dello scarico.

Va al riguardo ricordato il generale principio (qui violato) della retrattabilità degli atti (Cons. Stato, Sez. V, 3 luglio 2012, n. 3886) per ragioni non solo di opportunità, ma anche di legittimità (appunto – nel caso di specie – legate all'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che potessero giustificare l'adozione dell'atto). Parte della giurisprudenza e della dottrina riconducono gli atti espressione di quel principio alla revoca (di cui, oggi, all'art. 21-quinquies, L 241/1990) in forza del fatto sopravvenuto comunicato dalla Comunità (cessazione della gestione: supra, sub 6.3) o nella categoria del "ritiro".

In ogni caso e in conclusione, illegittimamente la Provincia ha rifiutato di esercitare il relativo potere per riallineare al diritto – ripristinando la legalità ora violata – vicende e

situazioni giuridiche che con esso attualmente confliggono, perché fondate su presupposti errati.

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che in accoglimento del presente ricorso, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia annullare il provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 nonché ogni altro atto a esso comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, comunque, accogliere le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a euro 650.

Torino-Cagliari, 25 febbraio 2019

(Prof. Avv. Massimo Occhiena) (Avv. Sara Merella)”

Testo integrale dei secondi motivi aggiunti:

**“ALL’ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA
- SEZIONE II - R.G. 1010/2018
MOTIVI AGGIUNTI**

per la Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d’Agultu e Vignola (OT), Via Al Mare, Loc. Costa Paradiso, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNTGNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall’avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell’Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, indicando ai sensi dell’art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- la Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Filigheddu

(<avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele II n. 76,

e nei confronti

- del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Ballero (<benedettoballero@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele, n. 76;

- di Abbanoa s.p.a. (C.F./P.IVA 02934390929), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35;

- dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS (C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (<ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it>), con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Cagliari, Via Dante n. 23;

- del Gruppo Mela (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Loc. Costa Paradiso; - del Sig. Antonio Maria Mela, in proprio e quale legale rappresentante della società Serv.is s.r.l., rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Lanza (<carlo.lanza@legalmail.it>) con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Piazza Ruju n. 6;

- del Gruppo Gravina (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone snc;

- della Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;

- dell'ARPA Sardegna (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Via Contivecchi, n. 7;

- dell'ARPA Sardegna - Dipartimento Sassari e Gallura (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari, Via Rockefeller, n. 58-60,

dandone altresì comunicazione

- all'Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATCP (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,

per l'annullamento,

previa adozione di opportune misure cautelari,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 18 febbraio 2019, prot. 024/2019 (comunicato a mezzo PEC in pari data, doc. 60), avente ad oggetto “Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18”, con il quale, con riferimento alla comunicazione Prot. 0018/2019 GM/Ap (doc. 61) inviata dalla Comunità del Territorio Costa Paradiso in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e all’Ente Governo d’Ambito Sardegna), si invita “la Comunità del Territorio ad assumere comportamenti responsabili nell’atto del comunicare la cessazione dello scarico – oltre che rispettosi delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate – e a non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell’art. 130 del TUA e che si può configurare quale interruzione di pubblico servizio”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato.

FATTO

1. Con il ricorso RG 1010/2018 notificato in data 11-12 dicembre 2018, l’attuale ricorrente ha impugnato principalmente il provvedimento del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente ad oggetto il “Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta”, con il quale, a seguito della richiesta avanzata da alcune ditte private con riferimento alle infrastrutture fognarie, si autorizzavano i lavori richiesti (realizzazione della fognatura ed eventuale modulo dell’impianto di depurazione) (doc. 1).

2. Con i primi motivi aggiunti, notificati in data 25 febbraio 2019, la ricorrente è insorta poi contro il provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 (comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2018), avente ad oggetto “Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 5.12.2018”, con il quale, con riferimento alla richiesta di sgravio dalla gestione dello scarico fognario avanzata dalla Comunità con nota 5 dicembre 2018 (doc. 47), così si disponeva: “Al momento, persistendo tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale e non essendo venuti meno i presupposti soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione, non vi è alcuna ragione per revocare l’autorizzazione di cui sopra, salvo che il titolare non comunichi la cessazione dello scarico.

Nel caso di specie l'ente scrivente, inoltre, non è legittimato a individuare d'imperio un altro soggetto a cui imputare ogni effetto giuridico dell'autorizzazione" (doc. 58).

3. A valle del provvedimento testé citato, la Comunità trasmetteva in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e ad EGAS) la nota Prot. 0018/2019 GM/Ap con cui, dopo avere fatto rilevare che la condizione della cessazione dello scarico si era già verificata ed era già stata rappresentata all'Amministrazione provinciale, individuava il dovere della Provincia di adottare gli atti conseguenti alla cessazione dello scarico e alla decisione della Comunità di non proseguire più nell'esercizio di fatto di un compito che "non vuole né le compete" (doc. 61).

4. L'Amministrazione provinciale dava riscontro alla citata nota con il provvedimento qui impugnato (doc. 60).

5. Per dare compiutamente contezza a codesto Ecc.mo Giudice degli sviluppi dell'intricata vicenda considerata nel suo complesso, mette conto segnalare che successivamente, in data 3 aprile 2019, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha notificato alla ricorrente un ricorso ex artt. 1105 e 1129 c.c. proposto davanti al Tribunale civile di Tempio Pausania con il quale l'amministrazione comunale chiede la revoca dell'intero organo amministrativo della Comunità di Costa Paradiso, prospettando al giudice civile che il Consiglio d'Amministrazione della Comunità avrebbe commesso gravi irregolarità, tali da giustificare la nomina di un amministratore giudiziario.

Preme sottolineare come, nell'illustrazione della vicenda, il Comune giunga a strumentalizzare i ricorsi pendenti davanti a Codesto Ecc.mo Tar che, a sua detta, sarebbero sostanzialmente finalizzati ad eludere l'esecuzione di delibere assembleari adottate in passato dalla Comunità relative al progetto di ampliamento della rete fognaria, trascurando (ovviamente) di rilevare tutte le criticità e le contestazioni in corso attinenti alla gestione dell'impianto di depurazione.

Come noto a codesto Ecc.mo Giudice, in quanto puntualmente documentato in atti, l'attuale Consiglio di Amministrazione della Comunità, fin dall'aprile 2018, a seguito della richiesta di rinvio formulata dall'amministrazione comunale ai fini di una definizione bonaria dell'annosa vicenda e della successiva ingiustificata ed improvvisa interruzione da parte del medesimo Comune delle appena iniziate trattative, ha perseguito (e persegue tuttora) come principale scopo quello di ristabilire la "legalità" all'interno del pregiato territorio di Costa Paradiso, chiedendo (con il ricorso RG 1010/2018) che venga accertato l'obbligo/dovere del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione

primaria già realizzate, nonché di adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove se ne ravvisi la necessità, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario.

A tal fine la Comunità ha mutato la sua originaria posizione processuale, ritenendo necessario (oltre che opportuno) impugnare i provvedimenti adottati da ultimo sia dall'amministrazione comunale che dalla Provincia di Sassari.

Preme ancora evidenziare che, nel ricorso civile proposto dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, il Consiglio di Amministrazione della Comunità viene raffigurato - ai fini della richiesta revoca - come il "soggetto" che ostacola la realizzazione dell'ampliamento fognario anche da parte di una cordata di privati (due imprese) che vorrebbero realizzare in proprio un rilevante stralcio funzionale della fognatura (si rinvia ai motivi di ricorso introduttivo in cui si è trattato ampiamente di tale questione).

Orbene, in disparte ogni contestazione in merito allo strumento processuale utilizzato, l'amministrazione comunale, trincerandosi dietro le asserite gravi irregolarità poste in essere nella gestione della Comunità dal Consiglio di Amministrazione in carica, sembra tentare di "sottrarre" (almeno in parte) l'oggetto dei giudizi già pendenti davanti a Codesto Ecc.mo Tar al fine di sottoporli ad una pronuncia del giudice civile, che peraltro potrebbe avere ripercussioni negative sulla complessa amministrazione della Comunità del Territorio di Costa Paradiso.

6. Tornando all'atto oggetto dell'odierno gravame, richiamate tutte le doglianze già esposte nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, in prosecuzione di numerazione vengono quindi qui proposti i presenti secondi motivi aggiunti per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A. In via preliminare.-

Ai sensi dell'art. 43, CPA, anche il provvedimento dell'Amministrazione provinciale viene qui impugnato (o, comunque, il profilo della sua illegittimità viene qui espressamente dedotto onde sottoporlo al sindacato di codesto Ecc.mo Giudice, ampliando il thema decidendum dell'originario giudizio), perché la sua invalidità concorre a cagionare una lesione ingiustificata della posizione della Comunità ricorrente.

Il provvedimento, infatti, "fa sistema" e conferma il (in ogni caso deve essere analizzato congiuntamente al) precedente provvedimento provinciale già gravato. Esso è censurato per motivi strettamente connessi a quelli già proposti e, comunque, non rappresenta altro che un diverso episodio della medesima vicenda di lesione nei confronti dell'identico interesse della ricorrente. Nel complesso, i provvedimenti censurati mediante ricorso principale e motivi

aggiunti incidono sulla uguale vicenda e costituiscono manifestazioni collegate a un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560).

B. Nel merito.-

7. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento. Sviamento di potere. 7.1. Si deve preliminarmente rilevare come la Provincia, con il provvedimento oggi impugnato, fa seguito alla precedente nota del 27 dicembre 2018 prot. n. 60626 (oggetto dei primi motivi aggiunti), sostenendo che sussisterebbe un'incongruenza "tra le ripetute affermazioni di avvenuta cessazione dello scarico e l'evidenza del perdurare dello scarico".

La Provincia, infatti, valorizza la circostanza che, nel mese di gennaio 2019, la Comunità ha trasmesso le analisi chimico-fisiche e batteriologiche dello scarico relative al periodo di dicembre 2018, attribuendo alla suddetta comunicazione la valenza di atto che confermerebbe la prosecuzione della gestione dell'impianto e che, dunque, giustificherebbe il diniego alla istanza di revoca dell'autorizzazione allo scarico.

È fin troppo evidente il tentativo della Provincia di Sassari di strumentalizzare il suddetto fatto allo scopo di motivare ulteriormente il rigetto, senza invece attribuire allo stesso il corretto significato, vale a dire un atto di responsabilità compiuto da parte della Comunità che ha continuato ad eseguire le analisi batteriologiche al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di igiene ed evitare che possa crearsi una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

8. Violazione della disciplina in tema di servizio idrico integrato (artt. 147 e ss., DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997); dell'art. 97 Cost.; del principio di legalità; dei principi in tema di affidamento di servizi e di compiti pubblicistici.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposti, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento. Sviamento di potere.-

8.1. Tutta la vicenda (unitamente agli atti che ne costituiscono lo sviluppo) è viziata dall'errata convinzione per cui la Comunità sarebbe attualmente titolare dei beni e/o della gestione del servizio.

8.2. L'Amministrazione, infatti, pare dimenticare che la gestione della rete deve trovare fondamento nella sussistenza (anzi, meglio, sulla preesistenza) di un diverso titolo giuridico: la proprietà dei beni o la qualità di gestore, che implica una vicenda concessoria ai sensi

della normativa che mira a realizzare la gestione unitaria pubblica (DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997).

Non si può non ripetere, al riguardo, quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. La proprietà della fognatura (impianto fognario e depuratore) è passata in capo all'Amministrazione comunale e, comunque, l'infrastruttura è da considerare acquisita al patrimonio indisponibile. La relativa vicenda giuridica è stata prodotta indubitatamente dalla Convenzione 30 luglio 1992, rep. 8400, racc. n. 1709 (doc. 9). Dopo avere dato atto, in premessa, che l'ISVITUR (avente causa dalla società Costa Paradiso s.r.l.) aveva approntato l'impianto fognario a servizio dei villaggi realizzati (pag. 4), tale convenzione stabiliva all'art. 2, che l'ISVITUR "cede e dismette... in proprietà a favore del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola... la piena proprietà dell'impianto fognario con depuratore che serve i villaggi... funzionante e in perfetto stato di conservazione".

Nella Convenzione stipulata in pari data tra il Comune e la Comunità del Territorio "Costa Paradiso", rep. n. 8401, racc. n. 1710, si ribadisce in modo inequivocabile che "il Comune... ha acquisito la proprietà dell'impianto fognario con depuratore realizzato dalla Isvitur" (doc. 10, pag. 3, primo capoverso). Ancora prima, con l'atto integrativo 9 dicembre 1975 della Convenzione tra Comune e Comunità (quella del 1° agosto 1975, doc. 6), "le parti si danno reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione primaria relative alla lottizzazione 'Costa Paradiso' di cui alla Convenzione in premessa sono state eseguite" (doc. 7, pag. 5, ultimo capoverso).

Si aggiunga che, con la delibera 8 aprile 2011, n. 8 (doc. 16), l'Amministrazione comunale decise, tra l'altro, "DI AUTORIZZARE la Comunità del territorio di Costa Paradiso per la realizzazione dell'intervento in esame, considerando il fatto che il depuratore è di proprietà comunale, e che una parte di tali opere previste ricade in proprietà pubblica".

Questa vicenda è del tutto coerente con gli obblighi che si ricavano dall'art. 28, L. 1150/1942. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito in modo univoco l'esistenza di un dovere cogente dell'Amministrazione di prendere in carico le opere di urbanizzazione ai sensi della norma citata e ha espressamente qualificato le opere di urbanizzazione (cui sono da ascrivere gli impianti fognari) come beni del patrimonio indisponibile (anche in forza dell'art. 16, c. 2, DPR 380/2001). L'obbligo di prendere in carico deriva direttamente dalla legge, cioè, esiste anche a prescindere dal contenuto delle convenzioni, peraltro, nel caso concreto, del tutto congruenti con il disposto legislativo. Ex multis, si v. la sentenza di codesto Ecc.mo TAR, 4 agosto 2011, n. 880 e Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5487.

Pure la manutenzione e la gestione, di conseguenza, non possono che spettare al Comune. Anche a volere ricavare dal quadro convenzionale originario la sussistenza di un iniziale obbligo in capo alla Comunità e/o alle parti private, attualmente un tale ipotetico obbligo di manutenzione non sussisterebbe più: il punto 2 della Convenzione stipulata in data 30 luglio 1992 con la Comunità (rep. 8401, racc. n. 1710, doc. 10) è univoco nello statuire che i proprietari si obbligano soltanto fino al 1° agosto 1995: “la Comunità si obbliga a provvedere a tutti gli oneri di manutenzione, funzionamento e gestione... fino al 1° agosto 1995”.

Né la gestione è stata mai affidata alla Comunità mediante provvedimento formale, come richiesto dalla normativa: al riguardo è sufficiente ricordare che i principi posti dal DLGS 152/2006 (artt. 147 ss. e specialmente art. 149 bis), sull’affidamento della gestione del servizio idrico, a tacere del fatto che impongono l’unità della stessa, qui frustrata, richiedono un confronto concorrenziale per la scelta del gestore.

8.3. Il gravato provvedimento, come detto, insiste invece nel fare riferimento a un presupposto totalmente inesistente, considerando la Comunità come gestore che deve continuare la propria attività.

8.4. Invero, anche a tacere di questo radicale fraintendimento di base, la determinazione dell’Amministrazione provinciale si manifesta immediatamente come intimamente contraddittoria.

L’espressione “non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell’art. 130 TUA e che si può configurare come interruzione di pubblico servizio”, infatti, è ambigua nella misura in cui sembra porre a carico dell’Ente pubblico la responsabilità dell’interruzione di pubblico servizio.

Non solo: la determinazione dell’Amministrazione sembra presupporre che un Ente possa assumere atti in contrasto con l’ordinamento sol perché richiesti da un privato (“indurre questa amministrazione”), in palese violazione del principio di legalità.

8.5. A ogni buon conto, poiché è evidente che l’interruzione di pubblico servizio può essere riferita a chi svolge compiti gestionali, il significato più evidente che si coglie dalla lettura dell’atto è quello che, ledendo la posizione giuridica della ricorrente, pone la Comunità di fronte a una drammatica alternativa: continuare in una gestione del tutto disallineata rispetto al quadro normativo rilevante (illegittima e, dunque, di fatto illecita), ovvero, come più volte rappresentato, fare venire meno quella situazione illegittima e illecita, incorrendo però in un reato. Stando a quanto è dato chiaramente intendere dalla lettura del provvedimento impugnato, che contiene un’evidente diffida, infatti, la seconda via significa

affrontare possibili conseguenze penali, in relazione alla paventata interruzione di servizio pubblico o, comunque a determinazioni amministrative (facilmente ipotizzabili) fondate su quel presupposto.

Per altro verso, prospettare la presenza di un pubblico servizio che non può essere interrotto dal privato significa individuare o presupporre un titolo sine die (il pubblico servizio non ha infatti nel caso alcuna scadenza finale) in grado di vincolare la Comunità alla continuazione della gestione.

Non può in ogni caso rimettersi all'incolpevole privato la responsabilità di scegliere come "uscire" dal dilemma sopra rappresentato: l'ordinamento impone di cessare la gestione di fatto; l'Amministrazione provinciale, invitando e diffidando la Comunità dall'interrompere la gestione (e ciò non può che essere letto come momento di avvio di una serie obbligata di atti consequenziali, con pesanti riflessi anche e soprattutto di natura penale), dimostra di considerare la cessazione della gestione quale interruzione di pubblico servizio e, come anticipato, sostanzialmente intima alla ricorrente di non procedere in tal senso. 8.6. Non è chi non veda come, nel caso di specie, ricorra il palese utilizzo del potere di rilasciare o revocare autorizzazioni per un fine diverso (che è disvelato dalla frase in cui la Provincia afferma di essersi adoperata per l'adeguamento del depuratore, che potrebbe essere compromesso dal fatto che il parere VIA "si avvia pericolosamente a scadenza") da quello per cui esso è stato conferito dall'ordinamento. Di qui il contestato sviamento di potere, tenendo conto che, nell'esercizio dei poteri permissivi, non spetta certamente alla Provincia assumere determinazioni relative alla realizzazione e all'adeguamento del depuratore e, soprattutto, all'individuazione del soggetto che deve farsene carico.

8.7. Sotto altro profilo (e conseguentemente), l'osservanza del provvedimento risulta per la ricorrente impossibile perché le attività ingiunte sono anch'esse illecite e prive del fondamento costituito da un titolo legittimo di gestione.

8.8. Va aggiunto che un ulteriore aspetto di contraddittorietà e di irragionevolezza (oltre che di lesione dei principi di cui all'art. 97, Cost.) emerge con evidenza guardando all'enunciato linguistico che fa riferimento al rispetto "delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate". È evidente come non possano invocarsi esigenze (in astratto del tutto legittime) di tutela di valori sensibili al solo fine di sostanzialmente costringere, esercitando un potere del tutto eccentrico, un gestore di fatto a continuare la propria attività, patentemente disallineata rispetto all'ordinamento giuridico.

8.9. Pure la parte iniziale del provvedimento risulta contraddittoria. La manifestata preoccupazione per l'inquinamento generato dalle attività antropiche può giustificare, al più,

l'esercizio dei poteri tipici assegnati alla Provincia dall'ordinamento, ma certamente non l'impiego distorto dei compiti di revoca. In realtà, quel riferimento ha il significato di indebito sprone nei confronti della Comunità a realizzare le opere di ampliamento, intimandole di evitare il rischio (indistinto, ma ben presente) di incorrere in violazione di norme ambientali di contrasto dell'inquinamento, anche se la medesima ricorrente ha da sempre contestato con forza la sussistenza di qualsiasi ragione giuridica per cui essa dovrebbe farsene carico.

8.10. Tutto ciò è disposto senza che sia fornita alcuna motivazione; anzi, si è al cospetto di un provvedimento dal tenore letterale non lineare, né convincente. 8.11. L'atto impugnato è altresì illegittimo perché pone a fondamento del contenuto (implicito, ma del tutto riconoscibile) di non procedere alla revoca dell'autorizzazione (e, dunque di riscontrare in modo negativo la richiesta avanzata a suo tempo dalla Comunità) un presupposto che in nessun modo è previsto dalla legge e, cioè, il carattere doveroso della gestione, pur se svolta in via di fatto.

8.12. Più in generale, la determinazione è censurabile perché la Provincia, ancora una volta, pretende espressamente di prendere posizione sui profili sostanziali della vicenda (eccedenti il ristretto tema autorizzatorio) e di confermare la imputabilità in capo alla Comunità della vicenda gestoria che è il presupposto dell'autorizzazione.

8.13. Non si può infine non rilevare la contraddittorietà tra atti relativi alla stessa vicenda giuridica: il provvedimento gravato con i primi motivi aggiunti (doc. 58) si basava sul fatto che la revoca si può porre in essere soltanto nel caso in cui il titolare comunichi la cessazione (comunicazione in realtà avvenuta) e sottolineava che persisterebbero "tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale"; a distanza di pochissimo tempo, senza fornire alcuna convincente motivazione, si afferma invece la forte preoccupazione per l'inquinamento, che starebbe alla base del diniego di revoca.

Istanza cautelare

- 1. Valga quanto sopra per la sussistenza del fumus boni iuris.*
- 2. In ordine al periculum in mora, è sufficiente sottolineare il pregiudizio gravissimo conseguente alla prospettazione di una responsabilità penale in relazione alla cessazione della gestione illecita e di fatto (che rientra nelle prerogative di un privato che nega l'esistenza di qualsivoglia titolo che giustifichi la sua azione) nell'approssimarsi, oltre tutto, della stagione estiva.*

3. *Stretta nella morsa della prospettata responsabilità penale in caso di interruzione della gestione, la Comunità si trova vincolata a continuare a svolgere un'attività gestoria in ordine alla quale manca completamente qualsiasi titolo giuridico. Tutto ciò implica non solo gravissimi esborsi di denaro, ma anche rischi per la corretta gestione delle problematiche ambientali la quale, secondo quanto prescritto dalla Provincia nell'atto impugnato, dovrebbe continuare a essere assegnata alla responsabilità di un gestore di fatto, chiamato a svolgerla in palese contrasto con i principi e le regole di settore.*

4. *Non si può infine tacere il fatto che l'osservanza dell'invito può determinare un ulteriore ritardo nella definizione chiara dei compiti e dei ruoli in ordine al servizio idrico; per altro verso, evocando rischi di inquinamento, la Provincia introduce un ulteriore decisivo stimolo alla realizzazione di interventi (che la Comunità ritiene non essere tenuta a svolgere) dal contenuto indistinto, generico e, dunque, certamente pregiudizievoli.*

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che, in accoglimento del presente atto, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 18 febbraio 2019, prot. 024/2019, avente ad oggetto "Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18";

- nel merito, annullare il provvedimento testé citato, nonché ogni altro atto a esso comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, comunque, accogliere le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650.

Torino-Cagliari, 17 aprile 2019

(Prof. Avv. Massimo Occhiena) (Avv. Sara Merella)"

Testo integrale dei terzi motivi aggiunti:

***“ALL’ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA***

MOTIVI AGGIUNTI

per la Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p r o t e m p o r e e Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNTGNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall'Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell'Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Ballero (<benedettoballero@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele n. 76;

e nei confronti

- della Servis 2000 s.r.l. (P.IVA 01982770909), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso, lotto S11;

- della S.E.I. s.p.a. (P.IVA 05212260581), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Monte Carmelo n. 3; - d e l l a Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Filigheddu (<avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele II n. 76;

- d i Abbanoa s.p.a. (C.F. 02934390929 - P.IVA IT02934390929), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35;

- dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS(C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (<ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it>), con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 23;

- del Gruppo Mela (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso;
- del Sig. Antonio Maria Mela, in proprio e quale legale rappresentante della società Serv.is s.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lanza (<carlo.lanza@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Piazza Ruju n. 6;
- del Gruppo Gravina (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone snc; - della Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;
- dell'ARPA Sardegna (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Via Contivecchi n. 7; - dell'ARPA Sardegna Dipartimento Sassari e Gallura (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari, Via Rockefeller n. 58-60, dandone altresì comunicazione - all'Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATCP (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,

per l'annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari,

- del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2019 avente a oggetto: "delibera C.C. n. 28 del 14 luglio 2016 - Attuazione 1° stralcio completamento infrastrutture fognarie P.D.L. convenzionato di Costa Paradiso funzionali agli edifici esistenti", nonché dell'allegata proposta di deliberazione proveniente dall'area urbanistica edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, pubblicata in data 17 giugno 2019 (doc. 69);
- dello schema di convenzione urbanistica citato nella suddetta proposta di deliberazione, allegato alla stessa ma non pubblicato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti (doc. 70);
- del permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso da eseguirsi a Trinità d'Agultu e Vignola, in località Costa Paradiso - Zona F1-7 (doc. 71);

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati.

FATTO

1. Con il ricorso RG 1010/2018 notificato in data 11-12 dicembre 2018, l'attuale ricorrente ha impugnato principalmente il provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente a oggetto il "Piano di Lottizzazione "Costa Paradiso". Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta", con il quale, a seguito della richiesta avanzata da alcune ditte private con riferimento alle infrastrutture fognarie, si rilasciava un nullaosta per l'esecuzione dei lavori richiesti (realizzazione della fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione) (doc. 1). Veniva altresì impugnata - quale atto presupposto - la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola del 14 luglio 2016 n. 28 con la quale "è data la facoltà ai proprietari dei lotti non allacciati/non allacciabili alla rete fognaria esistente di accordarsi autonomamente al fine di progettare e realizzare, mediante stralci attuativi del piano di lottizzazione, le mancanti reti fognarie del comprensorio, il tutto secondo la procedura prevista dalla L 1150/1942".

2. In data 25 febbraio 2019 venivano notificati i primi motivi aggiunti, con i quali la ricorrente impugnava il provvedimento emesso dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 (comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2018), avente a oggetto "Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 5.12.2018", con il quale, con riferimento alla richiesta di sgravio dalla gestione dello scarico fognario avanzata dalla Comunità con nota del 5 dicembre 2018 (doc. 47), così si disponeva: "Al momento, persistendo tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale e non essendo venuti meno i presupposti soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione, non vi è alcuna ragione per revocare l'autorizzazione di cui sopra, salvo che il titolare non comunichi la cessazione dello scarico. Nel caso di specie l'ente scrivente, inoltre, non è legittimato a individuare d'imperio un altro soggetto a cui imputare ogni effetto giuridico dell'autorizzazione" (doc. 58).

3. A valle del provvedimento testé citato, la Comunità trasmetteva in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e a EGAS) la nota Prot. 0018/2019 GM/Ap con cui, dopo avere fatto rilevare che la condizione della cessazione dello scarico si era già verificata ed era già stata

rappresentata all'Amministrazione provinciale, sottolineava il dovere della Provincia di adottare gli atti conseguenti alla cessazione dello scarico e alla decisione della Comunità di non proseguire più nell'esercizio di fatto di un compito che "non vuole né le compete" (doc. 61).

4. L'Amministrazione provinciale dava riscontro alla citata nota con il provvedimento prot. 024/2019 del 18 febbraio 2019 (doc. 60), avente a oggetto "Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18", con il quale si invitava "la Comunità del Territorio ad assumere comportamenti responsabili nell'atto del comunicare la cessazione dello scarico – oltre che rispettosi delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate – e a non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell'art. 130 del TUA e che si può configurare quale interruzione di pubblico servizio".

5. Avverso il suddetto provvedimento, in data 17 aprile 2019, la Comunità proponeva i secondi motivi aggiunti con istanza di adozione di opportune misure cautelari.

6. Con ordinanza n. 117/2019, pubblicata il 30 maggio 2019, codesto Ecc.mo TAR ha rigettato l'istanza cautelare, motivando che l'atto impugnato non ha natura provvedimentoale.

7. Nei sopra citati secondi motivi aggiunti la Comunità – al fine di fornire un'integrale descrizione della realtà dei fatti a codesto Ecc.mo Giudice – ha segnalato altresì che, in data 3 aprile 2019, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha notificato alla ricorrente un ricorso ex artt. 1105 e 1129 c.c. proposto davanti al Tribunale civile di Tempio Pausania volto a ottenere la revoca dell'intero organo amministrativo della Comunità di Costa Paradiso, prospettando che il Consiglio d'Amministrazione della Comunità avrebbe commesso gravi irregolarità, tali da giustificare la nomina di un amministratore giudiziario. In realtà, lo scopo del Comune era evidentemente quello di eliminare l'unico "ostacolo" alla realizzazione dello stralcio delle opere di completamento delle strutture fognarie da parte di soggetti privati, rappresentato dall'attuale CdA della Comunità ricorrente, che – sin dal principio – ha osteggiato tale intervento per le motivazioni illustrate nel ricorso introduttivo e per quelle che si esporranno con i presenti motivi aggiunti.

8. Con riguardo alla sopra citata azione giudiziaria promossa dal Comune di Trinità davanti al Giudice ordinario si deve dare atto che, all'esito dell'udienza tenutasi in camera di consiglio il 14 maggio 2019, il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso (doc. 72).

9 . Nonostante ciò e, soprattutto, nonostante la pendenza davanti a codesto Ecc.mo TAR del presente giudizio in cui è stato impugnato il nullaosta rilasciato in data 16 ottobre 2018 agli allora non meglio identificati soggetti privati (di cui si dirà) che intendono realizzare il menzionato I° stralcio funzionale, con la deliberazione n. 32 del 12 giugno 2019, oggi impugnata, il Comune ha approvato lo schema di convenzione urbanistica da sottoscrivere con Servis 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. per la realizzazione delle opere citate, assentite con il successivo permesso di costruire rilasciato in data 8 luglio 2019 dal settore edilizia privata, anch'esso gravato con i presenti motivi aggiunti.

10. A seguito dell'adozione della suddetta delibera n. 32, in data 9 luglio 2019, la Comunità ha presentato un'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento volto al rilascio del gravato titolo autorizzativo (doc. 73).

Detta istanza è stata riscontrata dal Comune di Trinità d'Agultu in data 23 agosto 2019 mediante consegna delle istanze presentate dai privati e della documentazione tecnica allegata alle stesse (doc. 74).

11. Tornando agli atti oggetto dell'odierno gravame, richiamate tutte le doglianze già esposte nel ricorso principale, nei primi e nei secondi motivi aggiunti, in prosecuzione di numerazione vengono quindi qui proposti i presenti terzi motivi aggiunti per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A. In via preliminare.

Ai sensi dell'art. 43, CPA, i provvedimenti dell'Amministrazione comunale vengono qui impugnati (o, comunque, il profilo della loro illegittimità viene qui espressamente dedotto onde sottoporlo al sindacato di codesto Ecc.mo Giudice, ampliando il thema decidendum dell'originario giudizio), perché l'invalidità degli stessi concorre a cagionare una lesione ingiustificata della posizione della Comunità ricorrente.

I provvedimenti, infatti, "fanno sistema" e confermano i (in ogni caso devono essere analizzati congiuntamente ai) precedenti provvedimenti comunali già gravati. Detti atti sono censurati per motivi strettamente connessi a quelli già proposti e, comunque, non rappresentano altro che un diverso e successivo fatto della medesima vicenda di lesione nei confronti dell'identico interesse della ricorrente. Nel complesso, i provvedimenti censurati mediante ricorso principale e motivi aggiunti incidono sulla uguale vicenda e costituiscono

manifestazioni collegate a un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6560).

B. Nel merito.

B.1. Prima di entrare nel merito delle singole censure, sembra opportuno sottolineare come il permesso di costruire oggi impugnato costituisca l'illegittima prosecuzione di un procedimento amministrativo avviato a istanza di soggetti privati che intendono realizzare con "fondi propri" opere di urbanizzazione primaria all'interno del comprensorio di Costa Paradiso. Per tali motivi, tutte le censure proposte nel ricorso introduttivo avverso il nullaosta prot. 10829 del 16 ottobre 2018 si estendono inevitabilmente in via derivata agli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, posto che tale provvedimento parrebbe costituire (seppur con diverse anomalie) atto presupposto degli stessi. A loro volta, gli atti ora gravati si caratterizzano per una pluralità di illegittimità, da un lato, "proprie"; dall'altro, in quanto patentemente in contrasto rispetto al contenuto del suddetto nullaosta.

B.2. Come già ricordato, con il ricorso introduttivo del giudizio de quo, la Comunità impugnava il citato nullaosta rilasciato al Gruppo Mela-Gravina, a seguito della presentazione da parte di quest'ultimo soggetto dell'istanza prot. 10540 del 10 ottobre 2018, volta appunto all'ottenimento del titolo autorizzativo per la realizzazione del sopra citato intervento (doc. 75). Giova richiamare in questa sede, per i motivi che si esporranno, il contenuto del suddetto atto, che testualmente prescriveva: "nulla osta all'esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto le stesse costituiscono stralcio funzionale del sistema fognario/depurativo come rappresentato nel progetto definitivo di cui sopra, previa presentazione di formale istanza corredata dagli elaborati progettuali tramite sportello SUAP con le seguenti prescrizioni e/o precisazioni ad integrazione di quanto proposta nell'istanza:

a) Titolo autorizzativo all'utilizzo di progetto il cui intestatario è la Comunità di Costa Paradiso;

b) rispetto delle prescrizioni impartite da Abbanoa nel verbale di approvazione del progetto e notificato al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola giusta pec prot. 38258 del 1/08/2018, acquisita al ns protocollo n. 8303 del 2/08/2018 che si richiama integralmente ed in particolare:

Prescrizione rete fognaria...

Prescrizioni sollevamenti fognari... Prescrizioni impianto di depurazione...

c) Il richiedente si obbliga a consentire l'allaccio alla condotta in progetto a tutti i lotti/unità edilizie lungo linea alle condizioni riportate nell'istanza e deliberate dalla Comunità di Costa Paradiso; d) naturalmente qualora le utenze da allacciare siano superiori alla potenzialità dell'attuale modulo, dovrà essere realizzato modulo/moduli aggiuntivi sempre secondo progetto approvato e prescrizioni impartite dai vari Enti sovraordinati: provincia, Abbanoa, RAS etc. coerenti dimensionalmente con le utenze da allacciare; e) il richiedente assicurerà la gestione delle opere realizzate (di cui all'istanza) nelle more del collaudo delle stesse”.

B.3. Ferma l'illegittimità del suddetto nullaosta per le motivazioni già espresse nel ricorso introduttivo, non si può tacere il fatto che il permesso di costruire oggi impugnato è stato rilasciato persino in difformità rispetto alle prescrizioni (di per sé già illegittime) stabilite nel citato nullaosta. 9. Violazione dell'art. 97 Cost.; degli artt. 3 e 7 ss., L 241/1990; dei principi della partecipazione e del giusto procedimento.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento, grave difetto di istruttoria.- Sviamento di potere.-

9.1. Da un confronto documentale tra nullaosta del 16 ottobre 2018, delibera n. 32 del 12 giugno 2019 e permesso di costruire emerge che sono mutati i soggetti proponenti l'intervento: infatti, nel menzionato nullaosta si fa riferimento all'istanza prot. 10540 del 10 ottobre 2018 presentata dal Gruppo Mela-Gravina, cui è indirizzato il medesimo atto. Invece, nella proposta di deliberazione allegata alla delibera n. 32 si afferma che i soggetti proponenti sono Servis 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. “riunite in un unico committente”, cui è intestato il permesso di costruire T013-2019, che richiama l'istanza trasmessa in data 21 giugno 2019 al protocollo generale del Comune dall'Ing. Stefano Barbieri, tecnico incaricato dalle suddette Società (doc. 76). Pertanto, il nullaosta è stato rilasciato a soggetti diversi (Gruppo Mela-Gravina) sulla base di una diversa istanza (prot. 10540 del 10 ottobre 2018) e all'esito di un procedimento distinto.

Senonché nella proposta di deliberazione del Consiglio comunale (allegata alla delibera C.C. n. 32 del 12 giugno 2019) si legge testualmente: “premesso che in data 10/10/2018 prot. 10540, la società Servis 2000 srl e S.E.I. S.p.A., riunite in un unico committente e proprietari di un complesso alberghiero e di varie unità residenziali, strutture tutte prive di rete fognaria, hanno richiesto il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di uno stralcio attuativo del progetto delle infrastrutture fognarie e adeguamento dell'impianto di

depurazione esistente nel P.d.L. di Costa Paradiso per l'allacciamento alle strutture edilizie esistenti nel P.d.L. di Costa Paradiso”.

I soggetti indicati nei vari provvedimenti non coincidono. Il rilievo risulta con tutta evidenza per tabulas.

9.2. Preme sottolineare che non corrisponde al vero che la Servis 2000 e la SEI in data 10 ottobre 2018 hanno presentato l'istanza prot. 19540: questa domanda è stata invece proposta dal diverso Gruppo Mela-Gravina.

Non solo. A seguito dell'accesso agli atti, si è venuti a conoscenza di un'ulteriore comunicazione inoltrata via pec dall'Ing. Barbieri in data 8 luglio 2019 (data del permesso di costruire) nella quale si legge: “il sottoscritto ing. Stefano Barbieri... a parziale rettifica dell'istanza del 21.6.2019 per mero refuso, comunica che l'istante è rappresentato dal sig. Antonio Maria Mela... rappresentante della società Servis 2000 srl” (doc. 77). Pertanto, in realtà, alla luce di tale comunicazione formale, l'unico soggetto istante del rilascio del permesso di costruire sembrerebbe la Servis 2000.

Peraltro si deve rilevare che il signor Antonio Maria Mela è privo dei poteri di rappresentanza della società Servis 2000, in quanto il legale rappresentante di detta società, come risulta dalla visura prodotta (doc. 78), è la signora Gianna Mela (amministratore unico). Ciò ad ulteriore dimostrazione dell'evidente sussistenza dei gravi vizi che inficiano l'istruttoria condotta dal Comune.

Il “mero refuso” citato nella suddetta comunicazione determina conseguenze importanti sul procedimento amministrativo e sul provvedimento finale in quanto non solo il permesso di costruire è intestato a due Società di cui una sembrerebbe essersi “ritirata” dall'iniziativa, ma anche gli atti prodromici e necessari al rilascio del permesso individuano quali soggetti istanti sia la Servis 2000 che la SEI. Si tratta della proposta di deliberazione del Consiglio comunale approvata con deliberazione n. 32 del 12 giugno 2019 e dello schema di convenzione allegato alla stessa. Tale mutamento soggettivo non è privo di effetti, in quanto ancora una volta cambia il proponente dell'iniziativa con tutte le conseguenze che ne derivano anche solo in termini di garanzie da prestarsi per la corretta esecuzione dell'intervento.

A questo proposito, non si può fare a meno di ricordare che proprio il soggetto che dovrebbe portare avanti l'iniziativa, la società Servis 2000 s.r.l., “rappresentata” dal Sig. Antonio Maria Mela, è quella di cui si è contestata l'affidabilità economico-finanziaria fin dal ricorso

introduttivo del presente giudizio, nel quale si evidenziava la rilevante esposizione debitoria della stessa (e della Graniti Sistem s.r.l., Società parimenti riconducibile al Sig. Mela) nei confronti della Comunità ricorrente in relazione al mancato pagamento delle quote di gestione per un importo di oltre € 300.000 (docc. 53 - 57). Tale circostanza, peraltro, è risultata pacifica in quanto non contestata in alcun modo da controparte.

Tanto rilevato sul piano del merito, si deve evidenziare che dal punto vista procedimentale, in ogni caso, il Comune resistente non ha tenuto conto di tale “rettifica” e ha rilasciato il permesso di costruire a entrambe le Società, commettendo un grave errore che vizia inevitabilmente l’intero procedimento conclusosi con il permesso di costruire impugnato. 9.3. Il provvedimento impugnato è censurabile anche sotto altri profili. Come sopra riportato, nel nullaosta del 16 ottobre 2018 il Comune resistente condizionava il rilascio del permesso di costruire all’ottenimento da parte dei soggetti proponenti di un “titolo autorizzativo all’utilizzo di progetto il cui intestatario è la Comunità di Costa Paradiso”. A tal riguardo è bene chiarire, qualora fosse necessario, che la Comunità ricorrente non solo non ha rilasciato alcuna autorizzazione all’utilizzo del progetto denominato “Savi” (dal nome del progettista) ma, anzi, come ben noto al Comune, si è palesemente opposta a tale utilizzo con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio. A seguito dell’emanazione del nullaosta, la Comunità ricorrente è stata completamente estromessa dal procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire di cui si è venuti a conoscenza, dapprima, in modo casuale sul web e, in seguito, dopo il riscontro dell’istanza di accesso presentata in data 9 luglio 2019 al Comune resistente.

9.4. Preme segnalare inoltre che, già nel mese di ottobre 2018, l’Ing. Attilio Savi inviava una missiva al Comune di Trinità d’Agultu e al Gruppo Mela-Gravina (e per conoscenza alla Comunità ricorrente) con cui diffidava questi ultimi soggetti dall’utilizzare elaborati progettuali contenuti nel progetto definitivo a sua firma (doc. 79). Questa diffida a nulla è servita: risulta documentalmente che tutti gli elaborati presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire (a eccezione della relazione tecnica e del cronoprogramma) sono costituiti da tavole e disegni facenti parte del progetto definitivo dell’Ing. Savi (docc. 80-92).

9.5. Sempre nel nulla osta del 16 ottobre 2018 (si ribadisce, atto presupposto e vincolante per il rilascio del permesso di costruire oggi impugnato) si impone il rispetto delle prescrizioni impartite da Abbanoa nella nota prot. 38258 del 1° agosto 2018 (doc. 4). Orbene, dall’esame del permesso di costruire, nelle “condizioni specifiche da osservare”, si legge al punto 15: “rispetto delle prescrizioni impartite da Abbanoa nel verbale di approvazione del progetto e

notificato al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola tramite comunicazione Pec prot. 38258 del 01/08/2018, acquisita al ns protocollo n.8303 del 02/08/2018 che si richiama integralmente”.

In realtà, il permesso di costruire rilasciato a Servis 2000 s.r.l. e a SEI s.p.a. omette, inspiegabilmente, di inserire le numerose e puntuali prescrizioni relative all'impianto di depurazione contenute nel citato parere Abbanoa del 1° agosto 2018 che prevedono, a titolo esemplificativo: la verifica approfondita dei parametri di dimensionamento; l'installazione di una centrifuga al posto della nastropressa prevista da progetto; l'inserimento di un ponte a picchetti sull'ispessitore fanghi esistente; l'adeguamento dei manufatti di alloggiamento delle elettropompe; la gestione dell'impianto attraverso PLC; l'utilizzo di un computer supervisore.

Di tali prescrizioni non vi è più traccia nel permesso di costruire impugnato. Sempre con riguardo all'impianto di depurazione, si deve rilevare che il nulla osta del 16 ottobre 2018 – come sopra testualmente riportato – prevedeva alla lettera c) l'obbligo per il richiedente di consentire l'allaccio alla condotta in progetto a tutti i lotti/unità edilizie lungo la linea, precisando che “naturalmente qualora le utenze da allacciare siano superiori alla potenzialità dell'attuale modulo, dovrà essere realizzato modulo/moduli aggiuntivi sempre secondo progetto approvato e prescrizioni impartite dai vari Enti sovraordinati: provincia, Abbanoa, RAS etc. coerenti dimensionalmente con le utenze da allacciare”. In fase di rilascio di nullaosta, l'Amministrazione comunale preannunciava l'obbligo per i richiedenti di eseguire ulteriori moduli aggiuntivi rispetto al depuratore esistente nel caso in cui i nuovi allacci (delle costruzioni già realizzate e di quelle da realizzarsi nell'ambito dello stralcio funzionale) fossero tali da determinare il superamento della capacità depurativa massima dell'attuale impianto. Valutazione che non poteva che essere fatta dai proponenti in sede di redazione del progetto esecutivo, di cui però non v'è traccia negli elaborati. Anzi: con grande stupore, anche all'esito dell'istruttoria (non conosciuta) condotta ai fini del rilascio del provvedimento impugnato, il Comune afferma contraddittoriamente la mera eventualità di un intervento teso al potenziamento dell'impianto di depurazione. Nel permesso di costruire, al punto 7) delle condizioni specifiche da osservare, si dispone genericamente che “i richiedenti si impegnano a... realizzare, qualora la nuova rete fognaria per carico urbanistico superi la capacità depurativa dell'impianto esistente, nuovo modulo di depurazione sempre secondo quanto previsto nel così detto progetto ‘Savi’”. In sostanza, l'Amministrazione comunale lascia “al caso” la possibilità che il depuratore attuale non

abbia una capacità sufficiente a sopportare il nuovo carico conseguente all'allaccio delle nuove utenze, senza considerare gli effetti disastrosi che si potrebbero produrre in corso d'opera. È evidente il grave difetto di istruttoria che vizia irrimediabilmente il provvedimento impugnato, in quanto lo stesso è stato rilasciato sulla base di un progetto definitivo redatto nel 2012 dall'ing. Savi che richiedeva – ai fini della concreta realizzazione degli interventi – la redazione di un progetto esecutivo che prevedesse nel dettaglio le opere da eseguirsi su un territorio che, come più volte rilevato, presenta peculiarità specifiche dal punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico, come confermato dall'assoggettamento alla procedura di VIA (si v. infra). Con una puntuale progettazione esecutiva (che invece manca del tutto) sarebbe stato stabilito con esattezza il nuovo carico del depuratore attuale a seguito dell'allaccio degli immobili già esistenti (e non ancora allacciati) e di quelli che dovranno essere realizzati sulla base delle volumetrie consentite. Carico che, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica dell'Ing. Barbieri (che non evidenzia alcun dimensionamento e non indica nemmeno i criteri di calcolo applicati), di certo supera la potenzialità massima del modulo esistente che, come è noto, è al limite della sua capacità. Dunque, diversamente da quanto stabilito nel titolo concessorio, nel progetto presentato avrebbe già dovuto essere prevista la realizzazione di moduli aggiuntivi dell'impianto di depurazione in conseguenza dei futuri allacci.

9.6. A ulteriore conferma dell'illegittimità, contraddittorietà e irragionevolezza del permesso di costruire rilasciato in data 8 luglio 2019 si deve rilevare che, al punto 6) delle condizioni specifiche da osservare, viene prescritto che i proponenti si impegnano “a richiedere all'Ente gestore autorizzazione all'allaccio al depuratore esistente fino a concorrere alla potenzialità nominale dello stesso”. Orbene, è persino paradossale che l'Amministrazione abbia inserito una tale prescrizione nel provvedimento impugnato posto che la stessa è pienamente consapevole che, a causa del suo rifiuto di acquisizione dell'impianto di depurazione, a oggi, la gestione del medesimo – seppur de facto – è ancora in capo alla Comunità, anziché in capo all'Ente a ciò deputato per espressa previsione di legge.

A tale riguardo, preme ricordare che l'EGAS, con note del 12 settembre 2018 e 20 settembre 2018, ha chiarito che il trasferimento dell'impianto idrico e fognario presenti nel comprensorio di Costa Paradiso in capo al Gestore del SII può avvenire solo previa acquisizione degli stessi da parte del Comune, il quale le dovrà cedere a EGAS, che le trasferirà a sua volta ad Abbanoa (docc. 41 e 44).

Dunque, attualmente, non vi è alcun Ente gestore che possa autorizzare nuovi allacci al depuratore esistente. 9.7. Ancora, a riprova del difetto di istruttoria in cui è incorso il Comune, basti qui evidenziare che il gravato permesso di costruire è stato rilasciato sulla base di un cronoprogramma (allegato all'istanza di permesso di costruire del 21 giugno 2019) che indica quale data di inizio lavori il 24 giugno 2019, data precedente addirittura il rilascio stesso del titolo abilitativo, che risale al giorno 8 luglio 2019. Ciò a riprova della discussa affidabilità dei soggetti proponenti. Alla luce di tutto quanto sopra esposto è evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato per i vizi in epigrafe specificati e della richiesta di annullamento dello stesso qui formulata. 10. Violazione dell'art. 42, Cost.; del DPR 327/2001 e dei principi e delle regole in materia di espropriazione per pubblica utilità.- Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione.- Sviamento di potere.-

10.1. Nel permesso di costruire impugnato, al punto 18), si legge: "tutte le opere previste ricadono in aree pubbliche o comunque destinate a opere infrastrutturali pubbliche". Conscia che le opere ricadranno anche su aree a tutt'oggi ancora private (ad esempio, le strade), non avendole il Comune mai acquisite, l'Amministrazione resistente tenta di aggirare l'ostacolo precisando che le aree in cui verrà realizzato lo stralcio funzionale sono comunque destinate a opere infrastrutturali pubbliche. Questa precisazione può avere, però, solo valenza formale, giacché per potere concretamente intervenire sulle aree private di proprietà della Comunità ricorrente sarà necessario procedere all'esproprio delle medesime.

Di tale aspetto non vi è traccia nemmeno nella lista degli elaborati progettuali elencati in calce al permesso di costruire, dove non compare il piano particellare di esproprio. Pertanto, sembrerebbe che il Comune ritenga di potere autorizzare l'esecuzione del progetto relativo allo stralcio funzionale per l'ampliamento della fognatura su aree private, in spregio, in generale, ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e, in particolare, alla normativa sugli espropri.

Anche per questi motivi il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo e se ne chiede l'annullamento. 11. Violazione di legge in relazione alla procedura di impatto ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006 e dalla deliberazione G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 di cui alla deliberazione G.R. n. 35/9 del 12 settembre 2014.- Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, grave difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta.

11.1. Come è noto il Comprensorio di Costa Paradiso ricade in un territorio di relevantissimo pregio naturalistico, paesaggistico e ambientale all'interno del SIC Isola Rossa.

In ragione di ciò, il più volte citato “progetto Savi” di ampliamento delle strutture depurative e della rete fognaria è stato assoggettato alla complessa procedura di VIA che si è conclusa – dopo una lunga e approfondita istruttoria – con l'adozione della deliberazione della Giunta Regionale n. 35/9 del 12 settembre 2014, con cui è stato espresso “un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni descritte in premessa” (doc. 25).

Il suddetto procedimento amministrativo ha visto coinvolti numerosi Enti (Servizio Tutela e Gestione delle risorse idriche, Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio, MIBACT, Soprintendenze BAPSAE per le Province di Sassari e Nuoro, Dipartimento di prevenzione della ASL di Olbia, Servizio territoriale dell'ispettorato dipartimentale di Tempio Pausania), i quali hanno espressamente favorevoli condizionati al rispetto di prescrizioni specifiche volte ad assicurare la tutela e l'integrità del territorio anche mediante l'imposizione di misure di mitigazione, il divieto di utilizzo di determinati materiali e l'impiego di particolari modalità costruttive.

Nel permesso di costruire impugnato il Comune ha ommesso di condizionare il rilascio del medesimo al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella VIA, limitandosi a concedere “alle società Servis 2000 s.r.l.... e società S.E.I. spa... in qualità di Società titolari di diritti reali per i lavori da eseguirsi di cui in narrativa, salvi e riservati i diritti di terzi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità del progetto approvato che si allega come parte integrante e sostanziale del presente permesso di costruire, secondo le migliori norme dell'arte, affinché l'opera riesca solida, igienica, e atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato”. Nelle condizioni specifiche da osservare, il Comune resistente, anziché richiamare espressamente e integralmente il contenuto della VIA, circoscrive al minimo le prescrizioni, stabilendo in modo generico quanto segue: “poiché le fognature in progetto ricadono in aree interessate dalla viabilità di p.d.l. e funzionale alla fruibilità in sicurezza del patrimonio edilizio esistente i richiedenti si impegnano al mantenimento in sicurezza della percorribilità del reticolo viario durante tutta la fase dei lavori, a mantenere il decoro paesaggistico in relazione all'alta valenza ambientale dell'ambito, al ripristino delle parti interessate dalle lavorazioni nelle condizioni ottimali ex ante”. Ebbene, alla luce della (a dir poco insufficiente) documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del

permesso di costruire, costituita essenzialmente dagli elaborati del progetto definitivo a firma dell'Ing. Savi risalente al febbraio 2012, è persino superfluo evidenziare l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della grave carenza di contenuti prescrittivi, che avrebbero dovuto essere inseriti obbligatoriamente al fine di garantire il rispetto delle condizioni imposte dai vari Enti nella VIA di cui alla deliberazione n. 35/9 del 12 settembre 2014, che comprendevano anche la redazione di specifici elaborati tecnici.

11.2. Al fine di comprendere il livello di dettaglio delle suddette prescrizioni, a mero titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni stralci della VIA. "1. In fase di progettazione esecutiva... in coerenza con quanto richiesto dal Mi.B.A.C.T.:

Rete fognaria: tutte le opere di scavo connesse alla realizzazione delle tubazioni e delle relative stazioni di sollevamento che si trovino al di fuori di aree occupate da strade dovranno essere realizzate evitando di compromettere le formazioni rocciose affioranti dal terreno; dovrà, inoltre, essere ridotto al minimo il taglio e l'estirpazione della vegetazione esistente e, a scavo e rinterro avvenuto, dovrà sempre essere ripristinato l'assetto vegetazionale preesistente. A tale scopo si ritiene indispensabile che suddette operazioni siano effettuate essenzialmente a mano;

- per la realizzazione dei manufatti e degli edifici non dovranno essere utilizzati i blocchi di calcestruzzo colorati in pasta ma dovrà essere prevista una finitura esterna ad intonaco e/o pietra in analogia con le caratteristiche prevalenti degli edifici e dei manufatti che caratterizzano l'insediamento di Costa Paradiso. L'impatto visivo, dai principali punti panoramici e dalle strade pubbliche, dell'impianto e di tutti i manufatti afferenti dovrà essere opportunamente mitigato attraverso la definizione progettuale e la messa a dimora di vegetazione;

- dovrà essere redatto il piano della cantierizzazione che contenga un dettagliato cronoprogramma delle lavorazioni, coerente con la prevista suddivisione in lotti funzionali. Al piano dovranno essere allegati delle planimetrie di dettaglio che individuino l'ubicazione dei cantieri relativi ai diversi lotti, le aree di occupazione interessate, i percorsi dei principali mezzi d'opera, oltre che le misure che si intendono adottare per limitare gli impatti sul territorio in fase di cantiere e per ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

2. con riferimento alle stazioni di sollevamento: nella sistemazione del fondo stradale delle aree di pertinenza degli impianti dovrà essere escluso l'impiego di bitume; - ai fini della mitigazione dell'impatto acustico, olfattivo e visivo, lungo il contorno delle aree di pertinenza

dei singoli impianti, dovrà essere realizzata una fascia a verde utilizzando piante arboree e/o arbustive autoctone, coerenti con il contesto vegetazionale dell'intorno". Le prescrizioni sopra trascritte costituiscono una minima parte di quelle contenute nella valutazione d'impatto ambientale volte ad assicurare una concreta ed effettiva tutela del prezioso territorio di Costa Paradiso. È del tutto evidente come, in assenza di un espresso richiamo al rispetto delle condizioni previste nella citata VIA (a differenza dell'esplicito, seppur parziale, riferimento al parere di Abbanoa del 1° agosto 2018), si metta in pericolo la salvaguardia non solo dell'area in cui dovranno essere eseguiti i lavori, ma - vista la natura degli stessi - di tutta la più ampia zona di Costa Paradiso interessata dall'intervento fognario.

Anche per questi motivi i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati. 12. Violazione dell'art. 97, Cost.; dei principi di imparzialità e buon andamento; dei principi posti dalla L. 241/1990; della disciplina in tema di servizio idrico integrato (artt. 147 e ss., DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997); dell'art. 28 bis, DPR 380/2001; del principio di legalità; dei principi e delle regole in tema di affidamento di lavori pubblici.- Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, grave difetto di istruttoria in ordine alla concreta portata delle opere da realizzarsi.-

12.1. Ferme le censure sollevate nei punti che precedono, alla luce di quanto sinora esposto, devono ribadirsi le perplessità già sollevate nel ricorso introduttivo in merito ai presupposti dell'avversato intervento che i privati (o meglio, il privato) intendono realizzare e che il Comune ha illegittimamente autorizzato.

Da quanto si legge nella impugnata proposta di deliberazione del Consiglio comunale (allegata alla delibera n. 32), la richiesta dei privati si fonderebbe sul triplice presupposto che: - a oggi le opere di urbanizzazione primaria non risultano completate;

- l'onere di realizzare le infrastrutture ricade in capo ai privati; - la deliberazione del C.C. n. 28 del 14 luglio 2016 (anch'essa impugnata con il ricorso introduttivo) consente ai privati di realizzare per stralci funzionali le parti mancanti della rete reti fognaria. Così, sulla base di questi presupposti, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di poter procedere (a fronte di un'asserita richiesta di "autorizzazione a realizzare impianto di fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione" avanzato dal Gruppo Mela-Gravina) al rilascio, dapprima di un nullaosta; poi all'approvazione di una bozza di convenzione di urbanizzazione con l'impugnata delibera n. 32; infine al rilascio del contestato permesso di costruire alla Servis 2000 s.r.l. e a SEI s.p.a. In buona sostanza, al di fuori di qualsiasi

percorso di legalità, si abilita un privato a realizzare immediatamente e a stralcio un'opera di sicuro rilievo pubblicistico, trattandosi di infrastruttura fognaria, segmento del servizio idrico integrato.

12.2. Tanto ribadito, non si comprende come un'Amministrazione comunale possa affidare/abilitare/autorizzare un privato (prima il Gruppo Mela-Gravina, poi le società Servis 2000 s.r.l. e SEI s.p.a., ora - parrebbe - la sola Servis 2000 s.r.l.) a immediatamente realizzare una parte essenziale del servizio idrico e della relativa infrastruttura. Deve rilevarsi che, rispetto al contenuto del nullaosta del 16 ottobre 2018 in cui si specificava che "il richiedente assicurerà la gestione delle opere realizzate (di cui all'istanza) nelle more del collaudo delle stesse", né nella proposta di deliberazione, né nel permesso di costruire si specifica quale soggetto si occuperà della gestione del servizio relativamente alle opere previste nello stralcio funzionale da realizzarsi, creando un aggravio della situazione esistente in cui la Comunità, come più volte ricordato, è un mero gestore de facto, e comunque in una situazione in cui la stessa non può (né vuole) certamente assumere la gestione delle nuove infrastrutture.

12.3. Ma non solo. È davvero singolare che l'Amministrazione comunale autorizzi, con il rilascio di una concessione edilizia a un privato, l'esecuzione di opere afferenti a un impianto fognario (qualificato senza dubbio quale opera pubblica: si v. Corte di Giustizia, 21 luglio 2001, causa C-399/98) nell'ambito di una lottizzazione a monte della quale vi sono specifiche convenzioni stipulate tra la Comunità ricorrente e l'Amministrazione medesima. Va aggiunto che la scelta del Comune di rilasciare essa stessa l'autorizzazione a eseguire lavori sull'infrastruttura fognaria comporta in modo inequivocabile che lo stesso si riconosce, da un lato, proprietario del bene e, dall'altro lato, responsabile del relativo servizio a rete. Il che è in insanabile contrasto con il pervicace rifiuto da parte dell'Ente pubblico resistente di farsi carico della gestione dell'infrastruttura.

12.4. Quanto al tema più specifico della realizzazione dell'opera, si deve ribadire che si tratta di un bene demaniale (art. 143, DLGS 152/2006). È comunque evidente che un affidamento a soggetti privati del compito di realizzare in proprio lavori (o stralci di progetti) di indole pubblica non possa avvenire con le modalità provvedimentali e procedurali impiegate dal Comune, le quali violano patentemente la disciplina sui contratti pubblici.

12.5. Con riguardo alla violazione dell'art. 28 bis, DPR 380/2001, si deve rilevare che detta disposizione si riferisce genericamente alla soddisfazione di esigenze di urbanizzazione,

laddove qui si è al cospetto di (un'infrastruttura realizzata in funzione della soddisfazione di) un servizio pubblico, sicché il quadro giuridico deve risultare dal combinato disposto della disciplina urbanistica con le regole sul servizio idrico. E quel quadro è dotato di una sua intima ed evidente coerenza: l'art. 28, L 1150/1942, rende obbligatoria l'acquisizione delle opere di urbanizzazione (vicenda peraltro opportunamente prevista anche dalle Convenzioni) e ciò è il presupposto affinché il potere pubblico possa gestire servizi pubblici o affidarli a terzi. Come logica conseguenza, è evidente che quelle opere non possono poi essere cedute a (e gestite da) privati collocati al di fuori di quel circuito.

La possibilità di procedere per stralci funzionali può essere consentita al "titolare" del progetto e, cioè, a seguire il ragionamento dell'Amministrazione, alla sola Comunità il cui progetto è stato approvato nel 2012 e non certo a un terzo. La posizione della Comunità, viceversa, è chiara e inequivocabile nel senso di opporsi all'iniziativa dei privati, in quanto priva delle garanzie di legge per le motivazioni illustrate nei punti che precedono.

12.6. Si è citata la disciplina sui contratti: giova sul punto aggiungere che, a seguito del rilascio del permesso di costruire alle(a) società controinteressate(a) (che, giustamente e naturalmente, in questa operazione perseguono un chiaro interesse economico, essendo, a quanto consta, proprietarie di numerose unità immobiliari a Costa Paradiso), rimane del tutto oscuro chi sarebbe il committente dell'opera (non certamente la Comunità, che tale ruolo l'ha chiaramente negato) e chi il responsabile dell'esecuzione (il Gruppo citato scelto senza gara e quindi attenta verifica della titolarità dei requisiti di legge?), con insormontabili problemi – basti pensare al tema del rilascio delle garanzie imposte dall'ordinamento – che, da soli, valgono a dimostrare l'illegittimità dell'operazione complessiva.

Anche per questi motivi i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

Istanza cautelare

1. Valga quanto sopra per la sussistenza del fumus boni iuris.

2. In ordine al periculum in mora, è sufficiente sottolineare come l'avvio delle opere assentite con il permesso di costruire impugnato determinano, per un verso, il concreto rischio di arrecare un grave e irreparabile pregiudizio al territorio di Costa Paradiso in quanto il viziato procedimento amministrativo condotto dall'amministrazione comunale ha portato all'adozione di un provvedimento carente delle garanzie richieste, sotto diversi profili, dalle

norme in vigore in materia ambientale, edilizia e di contratti pubblici (basti pensare alla mancata presentazione di un progetto esecutivo).

Non solo. Si è già detto della dubbia affidabilità economico-finanziaria dell'unico soggetto che parrebbe dover portare avanti l'iniziativa. Inoltre, la realizzazione delle opere di ampliamento della rete fognaria da parte di soggetti privati produrrebbe un'ulteriore complicazione della situazione esistente rispetto al problema irrisolto della gestione del servizio idrico, perché determinerebbe un nuovo carico sull'impianto di depurazione attuale con la duplice implicazione per cui, da un lato, verrebbe a mancare l'autorizzazione all'allaccio delle nuove utenze da parte dell'Ente gestore (che certo non è la Comunità ricorrente) e, dall'altro, il superamento della capacità massima di smaltimento dei reflui, dal momento che non è stata prevista la realizzazione dei necessari moduli aggiuntivi.

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che, in accoglimento del presente atto, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione del permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, con cui è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso da eseguirsi a Trinità d'Agultu e Vignola, in località Costa Paradiso - Zona F1-7;

- nel merito, annullare il provvedimento testé citato e tutti i provvedimenti impugnati e in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto a esso comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, comunque, accogliere le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo, nei primi e nei secondi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato. Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio. Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650.

Torino-Cagliari, 13 settembre 2019

(Prof. Avv. Massimo Occhiena) (Avv. Sara Merella)''

Testo integrale dei quarti motivi aggiunti:

“ALL’ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA SARDEGNA

- SEZIONE II - R.G. 1010/2018

QUARTI MOTIVI AGGIUNTI

per la Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d’Agultu e Vignola (OT), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNTGNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall’Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell’Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, indicando ai sensi dell’art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Benedetto Ballero (<benedettoballero@legalmail.it>), con domicilio eletto

presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele n. 76;

e nei confronti

- della Servis 2000 s.r.l. (P.IVA 01982770909), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità d’Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso, lotto S11;

- della S.E.I. s.p.a. (P.IVA 05212260581), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Monte Carmelo n. 3;

- d e l l a Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Filigheddu (<avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele II n. 76;

- d i Abbanoa s.p.a. (C.F. 02934390929 - P.IVA IT02934390929), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35;

- dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS(C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (<ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it>), con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 23;
- del Gruppo Mela (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso;
- del Sig. Antonio Maria Mela, in proprio e quale legale rappresentante della società Serv.is s.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lanza (<carlo.lanza@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Piazza Rujù n. 6;
- del Gruppo Gravina (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone snc; - della Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;
- dell'ARPA Sardegna (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Via Contivecchi n. 7;
- dell'ARPA Sardegna Dipartimento Sassari e Gallura (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari, Via Rockefeller n. 58-60;
- della Paradiso Costruzioni s.r.l. (C.F. e P.IVA 02226340905), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso, lotto S11;
- della Carolina D s.r.l., (C.F. e P.IVA 14923801006), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via degli Scipioni n. 98

dandone altresì comunicazione

- all'Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATCP (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,

per l'annullamento,

- della voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'Area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuta solo a seguito del deposito

effettuato dall'Amministrazione resistente nel presente giudizio in data 7 ottobre 2019 (dapprima nella versione "breve" delle ore 11.30 e successivamente nella versione "estesa" delle ore 19.20) (doc. 96-97);

- della voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Carolina D s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dall'amministrazione resistente nel presente giudizio in data 7 ottobre 2019 (dapprima nella versione "breve" delle ore 11.30 e successivamente nella versione "estesa" delle ore 19.20) (doc. 98- 99);

- del permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019 rilasciato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, già impugnato con i terzi motivi aggiunti, per le ulteriori censure sollevate con il presente atto a seguito della conoscenza di nuovi documenti;

- della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Carolina D s.r.l., in data 27 novembre 2019 rep. 608/2019 conosciuta, come si dirà, solo parzialmente (doc. 100);

- della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Paradiso Costruzioni s.r.l. in data 27 novembre 2019 rep. 609/2019, conosciuta, come si dirà, solo parzialmente (doc. 101);

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati.

FATTO

1. Richiamando, in ossequio al principio di sinteticità ex art. 3, CPA, la ricostruzione in fatto siccome riportata nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nei successivi atti, per quanto qui maggiormente rileva si espone quanto segue.

2. In data 13 settembre 2019, la ricorrente notificava i terzi motivi aggiunti con i quali si censuravano le gravi carenze sotto il profilo istruttorio e motivazionale: - del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2019 avente a oggetto: "delibera C.C. n. 28 del 14 luglio 2016 - Attuazione 1° stralcio completamento infrastrutture fognarie P.D.L. convenzionato di Costa Paradiso funzionali agli edifici esistenti", nonché dell'allegata proposta di deliberazione proveniente dall'area urbanistica edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, pubblicata in data 17 giugno 2019 (doc. 69);

- dello schema di convenzione urbanistica citato nella suddetta proposta di deliberazione, allegato alla stessa ma non pubblicato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti (doc. 70);

- del permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso da eseguirsi a Trinità d'Agultu e Vignola, in località Costa Paradiso - Zona F1-7 (doc. 71).

3. In data 7 ottobre 2019, in vista dell'Udienza cautelare, il Comune resistente depositava - come si vedrà nel dettaglio in seguito - quattro distinti atti di voltura, che oggi si impugnano. Con tali atti non solo si sostituiscono, ancora una volta, i soggetti privati che dovrebbero realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie di Costa Paradiso, ma altresì si integra il contenuto dell'originario permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019.

4. Il 9 ottobre 2019 veniva discussa in Camera di Consiglio l'istanza cautelare, all'esito della quale codesto Ecc.mo TAR pronunciava l'ordinanza n. 257/2019, rigettando la suddetta richiesta alla luce dei nuovi provvedimenti di voltura del permesso di costruire adottati dal Comune resistente in data 3 ottobre 2019. Codesto Ill.mo Collegio, infatti, ha ritenuto che le esigenze cautelari in ordine al periculum in mora prospettato dall'odierna ricorrente e inerente al probabile imminente avvio del cantiere venissero meno in quanto – con i sopra citati atti di voltura – l'inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire T013/2019 v e n i v a “subordinato alla presentazione del progetto esecutivo contenente l'ottemperamento a quanto prescritto dai vari Enti coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto definitivo”, nonche alla firma della convenzione di cui alla delibera di C.C. n. 32/19.

5. In data 21 ottobre 2019 i sottoscritti legali presentavano al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola un'istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia degli atti presupposti al rilascio delle sopra menzionate volture del permesso di costruire (doc. 102).

6. In data 27 novembre 2019, sul sito www.costaparadisonews.it, è stata diffusa la notizia dell'avvenuta stipula, in pari data, di due distinte convenzioni urbanistiche (di cui è stata pubblicata solo la prima pagina) tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e le società Paradiso Costruzioni a r.l. e Carolina D a r.l., nuovi intestatari, in forza degli atti di voltura impugnati, del gravato permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019.

Tornando agli atti oggetto dell'odierno gravame, richiamate tutte le doglianze già esposte nel ricorso principale, nei primi, nei secondi e nei terzi motivi aggiunti, in prosecuzione di numerazione vengono quindi qui proposti i presenti quarti motivi aggiunti per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A. In via preliminare.

Ai sensi dell'art. 43, CPA, i provvedimenti dell'Amministrazione comunale vengono qui impugnati (o, comunque, il profilo della loro illegittimità viene qui espressamente dedotto onde sottoporlo al sindacato di codesto Ecc.mo Giudice, ampliando il thema decidendum dell'originario giudizio), perché l'invalidità degli stessi concorre a cagionare una lesione ingiustificata della posizione della Comunità ricorrente.

I provvedimenti, infatti, "fanno sistema" e confermano i (in ogni caso devono essere analizzati congiuntamente ai) precedenti provvedimenti comunali già gravati. Detti atti sono censurati per motivi strettamente connessi a quelli già proposti e, comunque, non rappresentano altro che un diverso e successivo fatto della medesima vicenda di lesione nei confronti dell'identico interesse della ricorrente. Nel complesso, i provvedimenti censurati mediante ricorso principale e motivi aggiunti incidono sulla uguale vicenda e costituiscono manifestazioni collegate a un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6560).

B. Nel merito.

B.1. Prima di entrare nel merito delle singole censure, sembra opportuno sottolineare come gli atti di voltura e le convenzioni urbanistiche (sebbene conosciute limitatamente alla prima pagina) oggi impugnati costituiscano l'illegittima e ulteriore prosecuzione di un procedimento amministrativo avviato a istanza di soggetti privati che intendono realizzare opere di urbanizzazione primaria all'interno del comprensorio di Costa Paradiso. Per tali motivi, tutte le censure proposte nel ricorso introduttivo avverso il nullaosta prot. 10829 del 16 ottobre 2018, nonché avverso il permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019 e lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°32/2019 si estendono inevitabilmente, in via derivata, agli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, diretti a contestare ancora una volta l'illegittimità dell'azione amministrativa posta in essere dal Comune resistente. B.2. A loro volta, gli atti ora gravati si caratterizzano per una pluralità di illegittimità, da un lato, "proprie"; dall'altro, "derivate", in quanto patentemente in

contrasto rispetto agli atti presupposti di cui il Comune non ha tenuto in nessun modo conto. A titolo meramente esemplificativo si ricorda che, nel citato nullaosta, il Comune condizionava il rilascio del permesso di costruire all'ottenimento di un'autorizzazione da parte della Comunità ricorrente ai fini dell'utilizzo del progetto definitivo a firma dell'Ing. Savi. A tal riguardo, è emerso dalle produzioni documentali che i soggetti istanti non solo non hanno ottenuto tale autorizzazione da parte della Comunità ricorrente che ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il nulla osta del 16 ottobre 2018, quale primo atto del procedimento amministrativo volto al rilascio del titolo autorizzativo, ma addirittura vi è stata l'espressa opposizione del suddetto progettista all'utilizzo dei suoi elaborati progettuali da parte degli stessi (doc. 79).

13. Violazione dell'art. 97 Cost.; degli artt. 3 e 7 ss., L 241/1990; - dei principi della partecipazione e del giusto procedimento.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento, grave difetto di istruttoria.- Sviamento di potere.- Illegittimità derivata.-

13.1. Alla luce della documentazione allegata all'istanza di voltura, preme in primo luogo soffermarsi – come già evidenziato nei terzi motivi aggiunti – sulle problematiche “formali” e “sostanziali” relative ai soggetti proponenti l'intervento.

Come accennato in punto di fatto, a seguito della produzione in giudizio in data 7 ottobre 2019 degli atti di voltura del permesso di costruire T013, si è venuti a conoscenza che, in data 7 settembre 2019, la Servis 2000 s.r.l. e la SEI s.p.a. hanno chiesto al Comune di Trinità d'Agultu che il suddetto atto autorizzativo venisse intestato a due nuovi soggetti, facenti parte dei due gruppi imprenditoriali intestatari del suddetto permesso. Successivamente al riscontro dell'istanza di accesso del 21 ottobre 2019, infatti, si è appreso che le citate due Società hanno presentato per il tramite dell'Ing. Barbieri, un'istanza congiunta con la quale si è chiesto:

- di fare subentrare alla Servis 2000 la Paradiso Costruzioni s.r.l., alla SEI la Carolina D s.r.l.; - di “frazionare” il citato permesso di costruire “in due provvedimenti in capo ai due nuovi titolari e corrispondenti alla documentazione progettuale allegata identificata rispettivamente come “primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso - Parte A” in capo alla società Paradiso Costruzioni srl e “primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso - Parte B” in capo alla società Carolina D srl” (doc. 103).

13.2. *Emerge una prima contraddizione (già censurata nei terzi motivi aggiunti avverso il permesso di costruire): con pec del 8 luglio 2019 l'Ing. Barbieri scriveva: "il sottoscritto ing. Stefano Barbieri... a parziale rettifica dell'istanza del 21.6.2019 per mero refuso, comunica che l'istante è rappresentato dal sig. Antonio Maria Mela... rappresentante della società Servis 2000 srl" (doc. 77). Pertanto, alla luce di tale comunicazione formale, l'unico soggetto istante ai fini del rilascio del permesso di costruire e la società Servis 2000 s.r.l. Tale richiesta di rettifica trova la sua giustificazione nel fatto che, alla data del 21 giugno 2019, la società SEI non aveva più la legittimazione per l'ottenimento del titolo autorizzativo in quanto, come è emerso dalla documentazione allegata all'istanza di voltura, la stessa, già in data 11 ottobre 2018, aveva alienato – perdendone così la disponibilità – le sue proprietà di Costa Paradiso alla Carolina D (doc. 104). Peccato che il Comune non abbia verificato alcunché e non abbia tenuto conto nemmeno dell'espressa richiesta di rettifica inoltrata dall'Ing. Barbieri, intestando comunque il permesso di costruire impugnato sia alla Servis 2000 s.r.l. che alla SEI s.p.a., definendole "riunite in un unico committente".*

Sempre in ordine alle mancate verifiche da parte dell'Amministrazione comunale, si deve altresì ricordare la problematica già sollevata con i terzi motivi aggiunti circa il soggetto che ha il potere di rappresentanza della Servis 2000, che non è il Signor Antonio Maria Mela, in nome e per conto del quale è stata presentata l'istanza per il rilascio del permesso di costruire, bensì la Signora Gianna Mela. Circostanza non rilevata dal Comune, a conferma della superficialità e trascuratezza con cui è stata condotta l'istruttoria che ha portato all'emissione del provvedimento impugnato con i menzionati terzi motivi aggiunti, rilasciato dunque a due soggetti che non avevano titolo per richiederlo: uno per difetto del potere di rappresentanza e l'altro per difetto della disponibilità delle aree su cui deve realizzarsi l'intervento.

È evidente che tali rilievi minano alla base i presupposti per il legittimo rilascio del permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019, con conseguente illegittimità in via derivata anche di tutti gli atti successivi, ivi comprese le volture e le convenzioni urbanistiche oggi impuginate.

13.3. *Passando alla valutazione dei soggetti proponenti la realizzazione del primo stralcio per il completamento delle strutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso, deve rilevarsi come l'Ente resistente, nonostante l'importanza (anche economica) dell'intervento per le ragioni più volte rappresentate, non abbia condotto un'istruttoria compiuta volta ad accertare l'affidabilità non solo dei soggetti originari (come contestato nei terzi motivi*

aggiunti), ma nemmeno di quelli nuovi, subentrati a seguito degli impugnati atti di voltura, ossia Paradiso Costruzioni s.r.l. e Carolina D s.r.l.

13.4. Per quanto attiene alla prima Società, dalla visura allegata (doc. 105) risulta che è stata costituita nel 2006 con un capitale sociale versato di Euro 10.000,00 e con un debito di Euro 1.030.669,00, come da bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (doc. 106).

Peraltro, si deve rilevare che, a differenza della Carolina D, la quale ha allegato all'istanza di voltura l'atto con cui ha acquistato da SEI s.p.a. gli immobili e i terreni siti all'interno di Costa Paradiso, non vi è tra i documenti allegati dalla società Paradiso Costruzioni il titolo di disponibilità dei beni di cui è proprietaria Servis 2000. Pertanto, non corrisponde al vero l'affermazione contenuta nell'atto di voltura: "accertata, sulla base della documentazione in atti e da dichiarazione del richiedente, la sussistenza di legittimo titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione", né l'affermazione contenuta nella convenzione urbanistica rep. 609/2019, in cui si dichiara "detti componenti... capaci giuridicamente di obbligarsi per la fattispecie del presente atto in virtù dei documenti presentati", giacché non risulta alcun atto (allegato all'istanza di voltura) che dimostri la titolarità dei beni o comunque la legittimazione ad essere intestataria di un titolo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

13.5. Per quanto attiene alla seconda Società, essa è stata costituita nel settembre 2018 con un capitale sociale versato di Euro 10.000,00 e, alla data del 7 ottobre 2019, risultava inattiva (doc. 107).

13.6. Sulla base dei suddetti rilievi, non si comprende come il Comune possa avere riscontrato positivamente, dapprima, l'istanza per il rilascio del permesso di costruire ai soggetti originari e, successivamente, l'istanza di voltura, autorizzando conseguentemente i suddetti nuovi soggetti privati a realizzare un intervento che comporterà una spesa di oltre 2.000.000,00 di euro e che, di tutta evidenza, richiede una specifica esperienza tecnica, oltre che mezzi e strumentazioni adeguati, nonché ingenti capitali.

Da ultimo, il Comune, sulla base di tali atti manifestamente illegittimi, ha ritenuto – come si illustrerà in seguito – di "frazionare" il permesso di costruire, stipulando due distinte convenzioni urbanistiche con i sopra menzionati soggetti privati.

Per questi motivi i provvedimenti impugnati sono patentemente illegittimi e, pertanto, meritano di essere annullati.

14. Violazione dell'art. 97 Cost.; degli artt. 3 e 7 ss., L 241/1990; del principio di tipicità degli atti amministrativi - dei principi della partecipazione e del giusto procedimento.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento, grave difetto di istruttoria.- Sviamento di potere.-

14.1. Come accennato in punto di fatto, il Comune resistente, in data 3 ottobre 2019, ha emesso quattro distinti atti (si ribadisce: due con una versione “breve” e due con una versione “estesa”) con i quali, in accoglimento dell’istanza presentata in data 7 settembre 2019 dalle menzionate Paradiso Costruzioni e Carolina D, ha disposto la voltura in capo alle stesse del gravato permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019. E fin qui, in disparte le censure sollevate nel punto che precede, nulla quaestio, se non fosse che il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola ha utilizzato in modo distorto ed abnorme un atto amministrativo tipico, snaturandolo della sua propria funzione, incorrendo così in un evidente sviamento di potere. Sul punto deve rilevarsi infatti che, come noto, l’atto di voltura non ha natura costitutiva, bensì meramente dichiarativa, consistendo nel mero accertamento del fatto oggettivo del subingresso di un nuovo soggetto nella titolarità del permesso di costruire rilasciato in origine ad altro. La voltura, pertanto, non dà luogo ad un nuovo permesso, ma accerta una mera novazione soggettiva del rapporto: essa consiste semplicemente nel cambiamento dell’intestazione dell’atto amministrativo già esistente e non incide in alcun modo sul contenuto dello stesso, che rimane del tutto identico e invariato.

14.2. Nel caso che ci occupa, invece, a seguito dell’impugnazione del permesso di costruire da parte della odierna ricorrente, il Comune ha integrato il contenuto dell’originario permesso di costruire – palesemente illegittimo – nel tentativo di porre rimedio alle gravissime carenze censurate con i terzi motivi aggiunti, disponendo (nella versione “breve” degli atti di voltura) che:

- “con la voltura del permesso di costruire vengono trasferiti al nuovo intestatario tutti gli obblighi derivanti dalla medesima, come integrati dalle prescrizioni di seguito riportate, con particolare alla propedeutica firma della convenzione con relative polizze fideiussorie”;*
- “l’inizio lavori è subordinato alla presentazione del progetto esecutivo contenente l’ottemperamento a quanto prescritto dai vari Enti coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto definitivo”;*
- “preliminarmente all’avvio dei lavori dovrà ottenersi la proroga della VIA”;*

- *“ottemperamento alle prescrizioni di legge impartite dalla soc. Abbanoa spa”*;
- *“ottemperamento prescrizioni “Servizio tutela e gestione delle risorse idriche”*;
- *“ottemperamento prescrizioni “dipartimento di prevenzione ASL Olbia”*
- *“ottemperamento prescrizioni Servizio territoriale dell’Ispettorato dipartimentale di Tempio Pausania”. Gli atti di voltura (sia nella versione “breve” che in quella “estesa”) contengono l’ulteriore elencazione delle specifiche tecniche che dovranno essere previste nel progetto esecutivo, la cui presentazione é divenuta (a seguito dell’impugnazione) condicio sine qua non per l’avvio dei lavori.*

14.3. Tanto premesso in ordine al distorto utilizzo dell’atto tipico di voltura, e altresì necessario evidenziare che tutti e quattro i suddetti atti si concludono con la seguente dicitura “il presente provvedimento sostituisce il precedente”, ingenerando così un’inevitabile confusione e contraddizione tra diversi provvedimenti del medesimo procedimento, in quanto si riconosce agli stessi sia un valore integrativo rispetto al permesso di costruire originario, sia un valore sostitutivo rispetto al medesimo permesso. In realtà, é evidente che un atto di voltura finalizzato per sua natura ad accertare esclusivamente il subingresso di un nuovo soggetto (e il possesso in capo a quest’ultimo dei titoli di disponibilità) nell’intestazione del permesso di costruire non può né integrare né sostituire in nessun caso quest’ultimo, in quanto si tratta di atti tipizzati che assolvono a funzioni diverse. Ma nell’ottica dell’azione dell’amministrazione comunale il permesso di costruire é stato sostituito dagli atti di voltura con la conseguenza che, se così fosse, é venuto meno il provvedimento presupposto per la stipula delle convenzioni urbanistiche. In conseguenza di tale invalidità devono intendersi integralmente qui riproposte tutte le censure sollevate avverso il permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019.

15. Violazione dell’art. 97 Cost.; degli artt. 3 e 7 ss., L 241/1990; - dei principi della partecipazione e del giusto procedimento.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento, grave difetto di istruttoria.- Sviamento di potere.- Illegittimità derivata.-

15.1. Si deve rilevare altresì che, in modo irragionevole e contraddittorio, nell’emettere gli atti (di voltura) impugnati il Comune ha accolto non solo l’istanza di voltura del permesso di costruire avanzata dalle società Paradiso Costruzioni e Carolina D, ma anche la richiesta di “frazionare” il suddetto permesso “in due provvedimenti in capo ai due nuovi titolari e

corrispondenti alla documentazione progettuale allegata identificata rispettivamente come “primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso - Parte A” in capo alla società Paradiso Costruzioni srl e “primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso - Parte B” in capo alla società Carolina D srl”. Ciò in evidente contrasto con quanto disposto sia nello schema di convenzione urbanistica (doc. 70) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°32 del 12 giugno 2019, sia nella proposta di deliberazione allegata alla stessa deliberazione (doc. 69) e sia nel permesso di costruire T013 (atti tutti impugnati con i terzi motivi aggiunti), in cui si dà atto che i richiedenti originari erano “riuniti in un unico committente”. Difatti, in data 27 novembre 2019, il Comune resistente, accogliendo le richieste dei privati, ha stipulato due distinte convenzioni urbanistiche: rep. 608/2019 con la società Carolina D e rep. 609/2019 con la Paradiso Costruzioni, con evidenti gravi ripercussioni in tema di ripartizione di responsabilità e assunzione di garanzie.

15.2. A questo ultimo riguardo, invero, si deve segnalare che, sulla base del computo metrico relativo alla Parte A dell'intervento che fa capo alla Paradiso Costruzioni, l'importo delle opere è quantificato in € 682.636,89, mentre quello relativo alla Parte B, ricadente in capo alla società Carolina D e pari a € 108.307,94. Dunque, quello che doveva essere sin dall'inizio un intervento unitario proposto da due soggetti riuniti in unico committente, in qualità di proprietari di numerosi immobili all'interno del comprensorio di Costa Paradiso, e divenuto, nella sostanza, a seguito dei vari passaggi del procedimento amministrativo (che ha portato all'adozione di una pluralità di atti, tutti viziati da gravi illegittimità), l'intervento di un solo soggetto, a oggi privo della legittimazione ad eseguire le opere per cui e ricorso. A tal proposito preme ribadire che nell'istanza di voltura non è stato riscontrato nessun allegato che dimostri la legittimazione di detto soggetto ad essere intestatario di un provvedimento autorizzativo. E ancora, si sottolinea che, in tema di garanzie e affidabilità, alla data del 31 dicembre 2017 il bilancio della Paradiso Costruzioni presentava un debito di € 1.030.669,00.

15.3. Da ultimo, non si può trascurare l'ulteriore circostanza che, per quanto non siano interamente conosciuti gli atti convenzionali, le due Società devono senz'altro avere prestato congrue garanzie fideiussorie. Ora, considerato che l'importo maggiore delle opere da eseguire e a carico della Paradiso Costruzioni, davvero non si comprende come una Società caratterizzata, come detto, da esiguo capitale sociale e cospicua esposizione debitoria abbia potuto offrire una fideiussione per lavori la cui entità sfiora il milione di euro.

15.4. Anche per i motivi supra rassegnati, si ritiene che gli atti impugnati sono illegittimi e come tali debbano essere annullati.

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che, in accoglimento del presente atto, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia annullare tutti i provvedimenti impugnati e in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, comunque, accogliere le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo, nei primi, nei secondi e nei terzi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato. Si producono i documenti richiamati nel presente atto. Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650.

Torino-Cagliari, 5 dicembre 2019

(Prof. Avv. Massimo Occhiena) (Avv. Sara Merella)”

Testo integrale dei quinti motivi aggiunti:

“ALL’ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA
- SEZIONE II - R.G. 1010/2018
QUINTI MOTIVI AGGIUNTI

per la Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d’Agultu e Vignola (OT), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNT- GNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall’Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell’Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, indicando ai sensi dell’art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n.

011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Ballero (<benedettoballero@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele n. 76,

e nei confronti/notiziando

- Paradiso Costruzioni s.r.l. (C.F. e P.IVA 02226340905), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso, lotto S11;

- Servis 2000 s.r.l. (P.IVA 01982770909), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso, lotto S11;

- S.E.I. s.p.a. (P.IVA 05212260581), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Monte Carmelo n. 3;

- Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Filigheddu (<avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele II n. 76;

- Abbanoa s.p.a. (C.F. 02934390929 - P.IVA IT02934390929), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35;

- l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS (C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (<ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it>), con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 23;

- Gruppo Mela (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso;

- Sig. Antonio Maria Mela, in proprio e quale legale rappresentante della società Serv.is s.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lanza (<carlo.lanza@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Piazza Ruju n. 6;

- Gruppo Gravina (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone s.n.c.;

- Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;

- Regione Autonoma della Sardegna – Distretto idrografico della Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore con sede in Cagliari, Via Mameli n. 88;

- ARPA Sardegna (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Via Contivecchi n. 7;
- ARPA Sardegna Dipartimento Sassari e Gallura (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari, Via Rockefeller n. 58-60;
- Carolina D s.r.l., (C.F. e P.IVA 14923801006), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via degli Scipioni n. 98,
- Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATCP (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,

per l'annullamento

- del permesso di costruire 6 luglio 2020 T010-2020, con il quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha concesso alla Paradiso Costruzioni "il Permesso di Costruire per eseguire i lavori di cui in narrativa" (Realizzazione del Primo stralcio attuativo-Parte A delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso, intervento da realizzare a Trinità d'Agultu, P.d.L. zona F1-7 nel Comprensorio di Costa Paradiso) "in conformità del progetto esecutivo che si allega come parte integrante e sostanziale al presente Permesso di Costruire" (doc. 126);
- del progetto esecutivo a firma dell'Ing. Stefano Barbieri (docc. 127-137);
- per quanto occorrer possa, della comunicazione 2 luglio 2020 inviata a mezzo pec dalla Paradiso Costruzioni s.r.l. alla Comunità con la quale viene comunicato l'inizio dei lavori in data 6 luglio 2020 in Via Li Nibbaroni (doc. 122);
- in parte qua, dell'ordinanza del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 10 luglio 2020, n. 6540 nella parte in cui ordina, dal 27 luglio 2020 al 12 settembre 2020, "la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola Centro abitato, nei centri minori di Isola Rossa, la Scalitta e Lu Colbu, nonché in tutti i villaggi turistici del comune... eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per esigenze di lavori pubblici o di pubblico interesse e devono essere preventivamente e motivatamente richieste" (doc. 138);
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati.

FATTO

1. Richiamando, in ossequio al principio di sinteticità ex art. 3, CPA, la ricostruzione in fatto siccome riportata nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. 1010/2018 e nei successivi atti, per quanto qui maggiormente rileva si espone quanto segue.

2. Con il ricorso introduttivo l'odierna ricorrente impugnava il provvedimento 16 ottobre 2018, prot. 10829 con il quale, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata rilasciava al Gruppo Mela - Gravina un nulla osta per realizzare "fognatura e eventuale modulo dell'impianto di depurazione" all'interno del comprensorio di Costa Paradiso.

3. In data 25 febbraio e 17 aprile 2019 venivano avviati alla notifica i primi e i secondi motivi aggiunti avverso i provvedimenti emessi dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, con riguardo all'autorizzazione allo scarico rilasciata a suo tempo alla Comunità del Territorio di Costa Paradiso.

4. Nonostante la pendenza del ricorso avverso il citato nulla osta, con deliberazione del Consiglio comunale 12 giugno 2019, n. 32, il Comune di Trinità d'Agultu approvava lo schema di convenzione urbanistica per l'"Attuazione 1° stralcio completamento infrastrutture fognarie P.D.L. convenzionato di Costa Paradiso..." e rilasciava il permesso di costruire 8 luglio 2019 T013-2019 con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle suddette infrastrutture fognarie (doc. 71).

5. In data 13 settembre 2019, lla ricorrente notificava i terzi motivi aggiunti con i quali si censuravano le gravi carenze sotto il profilo istruttorio e motivazionale dei sopra citati provvedimenti che brevemente si elencano:

- la non corrispondenza (risultante per tabulas) tra i soggetti a cui era stato rilasciato il nulla osta 16 ottobre 2018, prot. 10829 (Gruppo Mela - Gravina) rispetto ai nuovi soggetti indicati nella proposta di deliberazione allegata alla delibera 12 giugno 2019, n. 32 nella quale si afferma che i soggetti proponenti sono Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. "riunite in un unico committente";

- l'ulteriore contraddizione rispetto all'istanza di rettifica trasmessa al Comune di Trinità d'Agultu dal tecnico incaricato Ing. Barbieri con la quale si comunica che "l'istante è rappresentato dal sig. Antonio Maria Mela... rappresentante della società Service 2000 s.r.l.";

- la mancanza di potere di rappresentanza della società Service 2000 s.r.l. in capo al signor Antonio Maria Mela, in quanto il legale rappresentante di detta società è la signora Gianna Mela;

- il mancato ottenimento da parte dei soggetti proponenti di un “titolo autorizzativo all’utilizzo di progetto (n.d.r.: dell’Ing. Attilio Savi) il cui intestatario è la Comunità di Costa Paradiso”, che costituiva una delle condizioni espressamente previste nel nullaosta ai fini del rilascio del successivo permesso di costruire;
 - l’espressa opposizione del progettista Attilio Savi all’utilizzo dei suoi elaborati progettuali da parte dei soggetti privati proponenti l’intervento (doc. 79);
 - il mancato inserimento, nel permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019 (doc. 71), delle numerose e puntuali prescrizioni relative all’impianto di depurazione contenute nel parere rilasciato da Abbanoa il 1° agosto 2018;
 - il mancato espresso richiamo, sempre nel permesso di costruire 8 luglio 2019 T013, delle prescrizioni contenute nella VIA di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2014, n. 35/9, con cui è stato espresso “un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni descritte in premessa” (doc. 25), volte ad assicurare la tutela e l’integrità del territorio anche mediante l’imposizione di misure di mitigazione, il divieto di utilizzo di determinati materiali e l’impiego di particolari modalità costruttive, nonché – come si dirà – la previsione di uno specifico e preciso arco temporale per l’esecuzione dei lavori (da ottobre ad aprile).
6. In considerazione dei motivi di censura sollevati, veniva chiesta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati al fine di scongiurare il concreto rischio di arrecare un grave e irreparabile pregiudizio al territorio di Costa Paradiso in quanto il viziato procedimento amministrativo condotto dall’amministrazione comunale ha portato all’adozione di un provvedimento carente delle garanzie richieste, sotto diversi profili, dalle norme in vigore in materia ambientale, edilizia e di contratti pubblici (basti pensare alla mancata presentazione di un progetto esecutivo).
7. In vista dell’imminente udienza cautelare fissata per il 9 ottobre 2019, il Comune resistente, ammettendo implicitamente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento autorizzativo T013 del 8 luglio 2019, tentava di “superare” la censura con l’adozione, in data 3 ottobre 2019, degli atti di voltura del suddetto permesso di costruire rilasciati dal Responsabile del Servizio dell’Area tecnica del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. e in favore della Carolina D s.r.l. (depositati in giudizio solo in data 7 ottobre 2019), con i quali non solo vengono sostituiti, ancora una volta, i soggetti privati che dovrebbero realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie di Costa Paradiso, ma si integra anche il contenuto dell’originario permesso di costruire, condizionando espressamente l’inizio dei lavori alla presentazione

di un progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni dei vari Enti coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto definitivo e di quelle contenute nella Valutazione d’Impatto Ambientale, che veniva richiamata integralmente (docc. 96 bis, 97 bis, 98 bis e 99 bis).

8. Il 9 ottobre 2019 veniva discussa in Camera di Consiglio l’istanza cautelare, all’esito della quale codesto Ecc.mo TAR pronunciava l’ordinanza n. 257/2019 di diniego alla luce dei nuovi provvedimenti di voltura del permesso di costruire adottati ad hoc dal Comune resistente in data 3 ottobre 2019. L’Ecc.mo Collegio adito, infatti, ha ritenuto che le esigenze cautelari in ordine al periculum in mora prospettato dall’odierna ricorrente e inerente al probabile imminente avvio del cantiere venissero meno in quanto – con i sopra citati atti di voltura – l’inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire T013/2019 veniva “subordinato alla presentazione del progetto esecutivo contenente l’ottemperamento a quanto prescritto dai vari Enti coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto definitivo” e dunque, tra questi, anche le prescrizioni contenute nella citata VIA. 9. All’udienza del 13 novembre 2019 fissata per la discussione del merito, l’odierna ricorrente si trovava costretta a chiedere un rinvio al fine di consentire la proposizione dei quarti motivi aggiunti avverso i provvedimenti di voltura. La discussione della causa veniva rinviata all’udienza pubblica del 21 aprile 2020, tenutasi in ossequio alle norme emergenza Coronavirus (DL 18/2020), con collegamento da remoto in videoconferenza, con la sola presenza dei magistrati e del segretario verbalizzante: in tale data il Collegio tratteneva in decisione la causa, per l’esame dell’istanza di rimessione in termini e rinvio depositata dai difensori del Comune di Trinità d’Agultu e del controinteressato, istanza cui si era opposta la difesa della Comunità che chiedeva, invece, la decisione allo stato degli atti.

10. Nel frattempo, sul fronte delle iniziative assunte dall’odierna ricorrente, in data 6 dicembre 2019 venivano presentati alla notifica i quarti motivi aggiunti avverso i seguenti provvedimenti:

- voltura di permesso di costruire 8 luglio 2019 n. T013-2019 (n. ord. 001/2019) rilasciata in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell’Area tecnica del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola (doc. 96 bis-97 bis); - voltura di permesso di costruire 8 luglio 2019, n. T013-2019 (n. ord. 001/2019) rilasciata in favore della Carolina D s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell’area tecnica del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola (doc. 98 bis-99 bis);

- permesso di costruire 8 luglio 2019, T013 rilasciato dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola;

- convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Carolina D, s.r.l., in data 27 novembre 2019 rep. 608/2019 (doc. 100);
- convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Paradiso Costruzioni s.r.l. in data 27 novembre 2019 rep. 609/2019 (doc. 101);
- ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che dovesse essere stato successivamente adottato, avverso il quale si faceva espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti.

In particolare, nei motivi aggiunti si contestava l'uso distorto ed abnorme di un atto amministrativo tipico, non avente natura costitutiva, bensì meramente dichiarativa, consistendo nel mero accertamento del fatto oggettivo del subingresso di un nuovo soggetto nella titolarità del permesso di costruire rilasciato in origine ad altro. Si censurava, dunque, come la voltura non desse luogo ad un nuovo permesso, ma si limitasse ad accertare una mera novazione soggettiva del rapporto: essa consisteva semplicemente nel cambiamento dell'intestazione dell'atto amministrativo già esistente e non incideva in alcun modo sul contenuto dello stesso, che rimaneva del tutto identico e invariato.

11. Sul versante degli sviluppi del processo pendente, a valle della citata udienza pubblica del 21 aprile 2020, con ordinanza collegiale 4 maggio 2020, "Visto l'art. 84, comma 1, secondo periodo, D.L. 17/03/2020 n. 18 che ha disposto la sospensione di "tutti i termini relativi al processo amministrativo" dal 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020; ritenuto che tutti i termini ex art. 73 c.p.a. stabiliti per il deposito di documenti, memorie e repliche in funzione dell'udienza pubblica del 21 aprile 2020 ricadono nella predetta sospensione; considerato che l'art. 84 comma 5 stabilisce la possibilità per la parte che non si sia avvalsa della facoltà di depositare note fino a due giorni prima dell'udienza, di chiedere la rimessione in termini per gli adempimenti di cui all'art. 73 c.p.a. che ricadono nel periodo di sospensione; vista l'istanza in tal senso presentata dalle controparti costituite nel giudizio relativo al ricorso indicato in epigrafe; ritenuto che debba essere conseguentemente disattesa la richiesta di parte ricorrente che la causa passi in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, dovendo invece essere accordata, in forza della norma richiamata, la predetta rimessione in termini mediante rinvio dell'udienza pubblica alla data del 28 ottobre 2020...", la causa veniva rinviata all'udienza del 28 ottobre p.v.

12. La vicenda ha intanto subito ulteriori sviluppi sul piano fattuale.

La Paradiso Costruzioni s.r.l. già in data 3 gennaio 2020, in assenza di qualsiasi autorizzazione, aveva arbitrariamente dato inizio ai lavori di taglio della macchia mediterranea su terreni di proprietà della Comunità del Territorio di Costa Paradiso al fine

della realizzazione delle opere di scavo per la posa delle condotte fognarie previste nel progetto definitivo di ampliamento della rete fognaria all'interno del comprensorio di Costa Paradiso.

13. Con comunicazione trasmessa via pec in data 4 gennaio 2020 (doc. 108), la Comunità odierna ricorrente segnalava l'accaduto alla Stazione del Corpo Forestale di Trinità d'Agultu, e richiedeva un intervento urgente al fine della sospensione degli avviati lavori, che hanno determinato – in poche ore (in conseguenza dell'utilizzo di mezzi meccanici, peraltro espressamente vietato dalle prescrizioni contenute nella VIA: doc. 25, pag. 35) – ingenti danni alla vegetazione spontanea (si veda documentazione fotografica: docc. 109-113).

In detta missiva, difatti, si precisava, da un lato, che i lavori si svolgevano su terreni di proprietà della Comunità che non erano stati assoggettati ad alcuna procedura di esproprio e, dall'altro, che sul progetto definitivo di ampliamento dell'impianto fognario era intervenuto un provvedimento di VIA, adottato con Deliberazione G.R. 12 settembre 2014, n. 35/9, contenente una numerosa serie di prescrizioni dettate per la fase esecutiva dei lavori a tutela del territorio e della vegetazione.

A seguito della suddetta comunicazione, il Corpo Forestale interveniva sul posto, disponendo l'immediata sospensione dei lavori di taglio e di apprestamento del cantiere, confermando in modo inequivocabile la fondatezza di quanto rilevato nella citata missiva.

14. Considerato il dato pacifico che emerge dal provvedimento comunale di voltura circa il fatto che l'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione di un progetto esecutivo che, nel dettaglio, ottemperi a tutte le prescrizioni imposte, in sede di approvazione del progetto definitivo, dai vari Enti coinvolti si era dato per scontato l'avvenuto adempimento di tale obbligo.

15. Visti i precedenti, però, in data 16 gennaio 2020, a seguito del contestato inizio dei lavori, veniva formulata dai legali della Comunità un'istanza di accesso agli atti (doc. 116) con la quale si richiedeva la copia del progetto esecutivo presentato dalla Paradiso Costruzioni s.r.l.

16. Medio tempore, in data 20 febbraio 2020, la stessa Paradiso Costruzioni s.r.l. presentava al Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania una dichiarazione di inizio lavori di taglio di cespugli e arbusti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzata all'esecuzione di scavi per la messa a dimora di condotte fognarie interrato, indicando quale data di inizio il 1° marzo 2020 (doc. 117).

17. La ricorrente, in data 26 febbraio 2020, veniva a conoscenza di tale comunicazione, in quanto reperita sul sito istituzionale del Comune di Trinità d'Agultu. 18. In data 28 febbraio

2020, i legali della Comunità trasmettevano alla Stazione Forestale di Trinità d'Agultu e Vignola e al Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania una segnalazione in merito alla sopra citata dichiarazione di inizio lavori, rappresentando – ancora una volta – le ragioni ostative all'esecuzione delle opere (doc. 118).

19. L'Amministrazione comunale riscontrava la menzionata richiesta di accesso agli atti solo in data 13 marzo 2020. Dall'esame della documentazione trasmessa emergeva che nessun progetto esecutivo era stato depositato dalla controinteressata Paradiso Costruzioni s.r.l.

20. Sennonché, inaspettatamente, in data 1° luglio 2020, la suddetta società comunicava a mezzo pec alla Comunità ricorrente che “lunedì 6 luglio c.a. daremo corso all'inizio dei lavori in Via Lu Nibbaroni” (doc. 122).

21. A seguito della citata comunicazione, in data 3 luglio 2020 i legali della Comunità presentavano una nuova istanza di accesso agli atti al Comune resistente, con la quale reiteravano la richiesta già formulata a gennaio 2020 al fine di verificare l'eventuale presentazione del progetto esecutivo da parte della Paradiso Costruzioni, segnalando al contempo che - anche a prescindere dalla presentazione di tale progetto - il preannunciato inizio lavori era palesemente in contrasto con la menzionata prescrizione della VIA (doc. 25).

22. Parimenti, la Comunità ricorrente, in data 4 luglio 2020, al fine di bloccare il preannunciato inizio del cantiere, provvedeva a inviare una diffida alla Paradiso Costruzioni s.r.l. e, per opportuna conoscenza, al Comune di Trinità d'Agultu, al Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Trinità d'Agultu e a quello di Tempio Pausania, nonché al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Autonoma della Sardegna. In detta diffida si evidenziava che nella VIA richiamata espressamente negli atti di voltura del citato permesso di costruire T013 era previsto che le lavorazioni potevano essere eseguite solo nel lasso temporale compreso tra ottobre e aprile (doc. 124).

23. Intanto, in data 6 luglio 2020, i lavori avevano inizio (doc. 125a, 125b, 125c, 125d, 125e, 125f: fotografie dello stato dei luoghi), ma l'Amministrazione comunale (sempre in data 6 luglio 2020), anziché bloccare le lavorazioni al fine di garantire il rispetto della chiara prescrizione della VIA sopra richiamata, provvedeva – viste le contestazioni sull'inizio dei lavori – a emettere, con una singolarissima accelerazione temporale, l'ennesimo permesso di costruire 6 luglio 2020 T010 (doc. 126), inizialmente reperito sull'albo pretorio comunale.

24. Riservando la proposizione di motivi aggiunti avverso detto atto, l'esponente presentava medio tempore, alla luce della sua patente illegittimità e in ragione delle insopprimibili e gravissime ragioni di urgenza, istanza di concessione di misure cautelari anteriori al ricorso per motivi aggiunti ex art. 61, CPA.

25. Lo stesso giorno del deposito dell'istanza notificata presso la Segreteria di codesto Ecc.mo TAR, il Comune adottava l'ordinanza 10 luglio 2020, n. 6540 con la quale veniva ordinata, dal 27 luglio 2020 al 12 settembre 2020, "la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola Centro abitato, nei centri minori di Isola Rossa, la Scalitta e Lu Colbu, nonché in tutti i villaggi turistici del comune" precisando peraltro che "...eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per esigenze di lavori pubblici o di pubblico interesse e devono essere preventivamente e motivatamente richieste" (implicitamente dando, comunque illegittimamente, copertura legale ai lavori fino al 27 luglio).

26. In pari data, la difesa del Comune depositava in giudizio una memoria volta a contrastare la richiesta avanzata dalla ricorrente di misure cautelari monocratiche ex art. 61, CPA. Venivano altresì depositati una serie di documenti volti a provare la asserita regolare esecuzione dei lavori effettuati (la trasmissione del progetto esecutivo in data 5 maggio 2020; la comunicazione di inizio lavori inviata al Comune in data 6 luglio, alla quale è allegata una comunicazione a firma Paradiso Costruzioni s.r.l., inviata alla Regione dal Comune, nella quale si dà già atto dell'esistenza dell'ordinanza n. 6540 adottata solo il giorno successivo, 10 luglio 2020, tema su cui indugerà infra, nella parte in Diritto; la citata ordinanza 10 luglio 2020, n. 6540; una serie di fotografie "attestanti l'avvenuto ripristino").

27. Con Decreto presidenziale 11 luglio 2020, n. 280 il Presidente di codesto Ecc.mo TAR respingeva la domanda di misure cautelari monocratiche sostenendo che: "non sussiste, in concreto, il danno di particolare gravità che giustifica la concessione delle misure cautelari monocratiche anteriori alla causa, tenuto conto che i danni lamentati non trovano riscontro non solo nelle fotografie depositate dal Comune ma neanche in quelle depositate dalla ricorrente". In sostanza, in ragione del totale completamento di lavori di piccola entità al momento della decisione, codesto Giudice non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari.

28. Solo successivamente il Comune dava riscontro all'istanza di accesso e consentiva l'estrazione di copia dei documenti richiesti, avvenuta in data 16 luglio 2020. Si tratta, in particolare, del Progetto esecutivo primo stralcio rete fognaria comprendente la relazione tecnica illustrativa, il computo metrico estimativo, il cronoprogramma lavori primo stralcio, la planimetria generale, rete fognaria e tecnica, il profilo altimetrico tratti G1.1-G1.15, G2.1-G2.94, P.1-P.23, il quader- no delle sezioni G1.1-G1.15 e P.1-P.23.

29. Presa visione della documentazione completa, richiamate tutte le doglianze già esposte nel ricorso principale e nei proposti motivi aggiunti, preso atto della decisione assunta dal

Presidente di codesto Ecc.mo TAR in ordine alla carenza di un pericolo attuale, in prosecuzione di numerazione vengono qui proposti motivi aggiunti avverso gli atti indicati in epigrafe, i quali, oltre che gravemente pregiudizievoli per gli interessi della Comunità ricorrente, sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

16. Violazione degli artt. 42 e 97, Cost.; dell'art. 12, Delibera 7 agosto 2012, n. 34/33, Regione Sardegna; degli artt. 25 e 28, DLGS 152/2006; dell'art. 3- quater, DLGS 152/2006; dell'art. art. 8-bis, par. 1, lett. b e par. 4, Direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 Dicembre 2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014; del DPR 327/2001; violazione dei principi costituzionali in materia di proprietà privata.- Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; per contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento; per carenza di motivazione e di istruttoria.- Sviamento.-

16.1. Premesso che le censure mosse nei confronti degli atti qui impugnati sono strettamente connesse a quelle già introdotte con il ricorso principale e con precedenti motivi aggiunti (trattandosi di differenti episodi di una stessa vicenda sostanziale che rafforzano la critica complessiva avanzata nei confronti dell'operato dell'Amministrazione), giova immediatamente dedurre come sia pacifico il carattere vincolante delle prescrizioni che corredano il giudizio di valutazione ambientale (ciò si ricava inequivocabilmente non solo dalla ratio dell'istituto, ma anche da sicuri indici normativi: ex multis, si v. l'art. 12, Allegato A, Delibera 7 agosto 2012, n. 34/33 Regione Sardegna e il combinato disposto degli artt. 25 e 28, DLGS 152/2006; quel vincolo, comunque, scaturisce direttamente dal formante eurounitario: Direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 Dicembre 2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 Aprile 2014, art. 8-bis, par. 1, lett. b e par. 4).

Dal punto di vista sistematico, è sufficiente aggiungere che l'art. 3-quater, DLGS 152/2006, scolpendo la scala dei valori nel nostro ordinamento, dà priorità all'interesse ambientale, scelta che sarebbe irrimediabilmente pregiudicata e vanificata ove un Comune potesse ribellarsi a una prescrizione di VIA.

16.2. La VIA, d'altro canto, è richiamata nel preambolo del qui gravato permesso di costruire 6 luglio 2020 T010 (doc. 126), nonché a pag. 5 del (collegato e presupposto) provvedimento di voltura del permesso di costruire 8 luglio 2019, n. T013-2019 (n. ord. 001/2019) rilasciato in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'Area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (doc. 96 bis-97 bis).

16.3. Il provvedimento della Giunta Regionale 12 settembre 2014, n. 35/9 (pro- rogata con D. G.R. 22 ottobre 2019, n. 42/40), con cui è stato espresso il “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni descritte in premessa”, prevede in modo espresso ed inequivoco al punto 1.4. (doc. 25, pag. 36) che “i lavori dovranno essere realizzati esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e aprile”.

16.4. Del tutto evidente, tenendo conto del periodo (luglio) in cui sono svolti i lavori, è la violazione di questa vincolante prescrizione, sicché si disvela in tutta la sua illegittimità il permesso di costruire 6 luglio 2020 T010 (doc. 126), che, non facendo riferimento a quella condizione, senza fornire alcuna motivazione (e, dunque, evidenziando anche gravissime carenze istruttorie), consente ora al destinatario di dare immediato inizio ai lavori.

16.5. Tutto ciò integra al contempo la violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97, Cost., e disvela una grave ingiustizia complessiva nell’azione pubblica.

16.6. Del pari viziati sotto il medesimo profilo sono il Progetto esecutivo (il cui cronoprogramma – Allegato C – non rispetta in alcun modo la finestra temporale prevista dalla VIA: doc. 129) e la qui – del pari – gravata ordinanza del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 10 luglio 2020, n. 6540 (doc. 138).

Quest’ultima, in particolare, non facendo (e non contenendo distinzioni/eccezioni con) riferimento al Primo stralcio attuativo-Parte A delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso interessato dalla VIA sopra citata e sospendendo i lavori nel solo periodo 27 luglio-12 settembre, esprime un’univoca ed evidente volontà.

Il Sindaco, cioè, intende non vietare e quindi autorizzare gli interventi, non a caso effettuati senza alcuna opposizione del Comune, cui si riferisce il Progetto esecutivo anche nei giorni (non “coperti” da quella sospensione che corre dal 27 luglio al 12 settembre) che si collocano nella finestra (per cui vige il divieto della VIA) che abbraccia il periodo aprile-ottobre.

Anche se pare esibire un carattere più generale, il contenuto dispositivo effettivo del gravato provvedimento è dunque chiaro: consentire la realizzazione dei lavori di realizzazione del Primo stralcio attuativo-Parte A delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso iniziati (significativamente) il 6 luglio, in spregio al contenuto prescrittivo correlato alla VIA.

16.7. Questa accelerazione (l’ultimo permesso è stato rilasciato in data 6 luglio 2020; la citata ordinanza, come già dedotto, con singolare scelta di tempo, è stata adottata dal

Comune immediatamente dopo l'inizio dei lavori, lo stesso giorno del deposito dell'istanza ex art. 61, CPA: essa, d'altro canto, è ampiamente richiamata nella memoria depositata ex art. 61, CPA, dal Comune) impressa dall'Amministrazione resistente (che insistentemente continua ad emanare atti e provvedimenti costringendo la ricorrente ad una defatigante attività processuale), è stata dettata da un'evidente esigenza.

Si tratta della preoccupazione di non infrangere il vincolo scaturente dal permesso di costruire 8 luglio 2019 T013- 2019 (con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle suddette infrastrutture fognarie: doc. 71, pag. 7, punto 10), che chiaramente imponeva di iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso.

Tutto ciò vale soltanto ad aggravare la situazione e a rendere ancora più contraddittorio e ingiusto l'operato dell'Amministrazione, che risulta irrimediabilmente affetto anche da sviamento.

16.8. Infine, si rileva come i lavori in progetto, alcuni dei quali sono già stati svolti (come detto nella ricostruzione in fatto e ampiamente documentato con produzione di fotografie) sono stati eseguiti su aree di proprietà della ricorrente e non della Paradiso Costruzioni, né del Comune. Nonostante ciò, non risulta essere stato adottato nessun adeguato atto volto alla – peraltro illegittima – occupazione (temporanea con i lavori, permanente con le tubazioni nel frattempo posate) del suolo, né avviata nessuna procedura richiesta a tal fine dalla vigente disciplina. Ciò non fa che emergere ancor più vividamente l'illegittimità e illiceità del complessivo comportamento comunale, dimostrando la sussistenza dei gravi vizi istruttori in epigrafe emarginati.

17. Violazione dell'art. 97, Cost.; dell'art. 3, L 241/1990; dell'art. 50, TUEL; del principio di proporzionalità, del principio di imparzialità e del principio di irretroattività degli atti amministrativi.- Eccesso di potere per difetto di presupposti; per travisamento dei fatti; per difetto e insufficienza di motivazione; per carenza e insufficienza dell'istruttoria; per contraddittorietà e perplessità manifeste.- Sviamento.-

17.1. L'ordinanza del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 10 luglio 2020, n. 6540 (doc. 126) è stata adottata (come si ricava dal preambolo) ai sensi dell'art. 50, TUEL. La norma indica i presupposti ai fini del legittimo esercizio del potere.

Debbono sussistere situazioni di “emergenze sanitarie o di igiene pubblica”. Le medesime ordinanze, aggiunge la norma, “sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di

pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

Nel caso di specie – e, infatti, non una parola è spesa nel gravato atto in ordine a tali fondamentali aspetti – non sussiste affatto una “emergenza sanitaria o di igiene pubblica”.

17.2. Vero è che l’ordinanza richiama la “tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti nonché più in generale(l)a tutela del decoro e della vivibilità urbana”.

L’art. 50, TUEL, tuttavia, prima ancora di dettagliare quelle esigenze, si riferisce in generale all’urgente necessità di intervenire.

Il presupposto dell’urgente necessità, d’altro canto, è insito nella natura stessa delle ordinanze di necessità e urgenza: occorre, cioè, far fronte a situazioni di “natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica” (TAR Sardegna, Sez. I, 4 maggio 2018, n. 406) e la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché “l’immediatezza dell’intervento urgente del sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza” (ex multis, si v. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150).

La situazione di urgente necessità (che deve avere i caratteri dell’imprevedibilità) non è in alcun modo accennata o provata.

Né l’Amministrazione riesce a dimostrare alcun pericolo imminente e attuale. Tutto ciò conferma la fondatezza dei vizi di cui in epigrafe.

17.3. Pur se apparentemente dotata di un effetto sospensivo (dei lavori a far data dal 27 luglio) e limitativo di attività, l’ordinanza ha in realtà la funzione di dare “copertura” ai lavori iniziati il 6 luglio (e va dato atto a controparte di averlo in sostanza riconosciuto con estrema trasparenza a pag. 3 della memoria ex art. 61, CPA, depositata in data 10 luglio dal Comune: “si evidenzia come l’ordinanza... consenta di effettuare lavorazioni”).

Essa, cioè, è oggettivamente preordinata a consentire gli interventi in contrasto con le prescrizioni di VIA, sicché costituisce il risultato dell’esercizio di un potere (di ordinanza) per una finalità diversa da quella per cui è stato conferito, configurando un chiaro esempio di sviamento.

17.4. La semplice lettura della citata memoria ex art. 61, CPA, depositata dal Comune in data 10 luglio, peraltro, smentisce inequivocabilmente la sussistenza di qualsivoglia urgenza. In essa (pag. 3), infatti, si nega che sussistano ragioni di urgenza estrema per intervenire in sede cautelare in quanto si farebbe questione del mero “interramento di alcune decine di

metri". Davvero non si comprende come tali minimali attività possano (avrebbero potuto o potranno) turbare in modo gravissimo e irreversibile la tranquillità della zona.

17.5. Del tutto evidente è la contraddittorietà implicita dell'atto: se i lavori il giorno 10 luglio erano già stati eseguiti (come attestato dalla memoria ex art. 61, CPA depositata dal Comune), non si giustifica la necessità di emanare nella stessa giornata un'ordinanza finalizzata a ottenere un obiettivo che, pur se declamato, era già conseguito (consentire di realizzare quei lavori e solo quelli: non risulta, infatti, che siano stati successivamente effettuati ulteriori interventi).

Si conferma, dunque, che la vera finalità dell'atto era quella di dare "copertura giuridica" ai lavori eseguiti, giustificando illegittimamente il mancato rispetto della VIA in forza di un atto di necessità e urgenza.

Risulta così confermato il ricorrere di un classico esempio di sviamento, oltre che integrata la violazione del principio secondo cui gli atti amministrativi non hanno efficacia retroattiva.

17.6. Un'ulteriore e gravissima irragionevolezza che inficia l'ordinanza si evince dalla seguente banale argomentazione.

Ammettendo che l'obiettivo perseguito dal Comune fosse davvero quello di garantire la "tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti nonché più in generale(l)a tutela del decoro e della vivibilità urbana" e posto che, notoriamente, la Sardegna è meta di un rilevantissimo flusso turistico a partire da fine giugno, non è chi non veda come del tutto irragionevolmente il provvedimento abbia consentito di realizzare lavori in un periodo "caldissimo" per il turismo (dal 6 fino al 24 luglio).

Il "mezzo", cioè, è palesemente inadeguato rispetto al fine perseguito e dichiarato: tanto basta per fulminare con l'illegittimità l'ordinanza sindacale.

17.7. Il documento "comunicazione di avvio dei lavori" depositato dal Comune resistente in data 10 luglio contiene una comunicazione di Paradiso Costruzioni s.r.l. (destinata alla Regione) assunta al protocollo del Comune in data 9 luglio (come si legge nella parte in alto di pagina 2).

In essa, il privato, afferma che il Sindaco ha emesso un'ordinanza che consentirebbe di realizzare i lavori fino a fine luglio ("ordinanza che si allega": sic!). Subito dopo si indica addirittura con esattezza il periodo di sospensione dal 27 luglio al 12 settembre, che è esattamente identico a quello cui fa riferimento l'ordinanza.

La medesima ordinanza, tuttavia, reca la data del 10 luglio: davvero singolare che il suo contenuto fosse noto alla Società e che la stessa ordinanza venisse allegata da un privato il giorno prima della sua giuridica esistenza.

Senza contare di eventuali ulteriori profili di disvalore dell'ordinamento che esulano dal terreno del diritto amministrativo, delle due l'una: o è errata la data del 10 luglio indicata nell'ordinanza (che è però atto pubblico), oppure il privato – non potendosi ritenere, fino a prova contraria, che avesse capacità divinatorie – conosceva in anticipo e compiutamente un atto formale del Comune (tra l'altro emesso non a istanza di parte) prima che esso venisse adottato: tutto ciò in spregio della disciplina sul procedimento amministrativo, dei principi di imparzialità e di autonomia dell'azione pubblica rispetto agli interessi privati (tenuti – immotivatamente e indebitamente – in considerazione in una dimensione che non trova alcuna evidenza sul piano dell'attività formale, istituzionale e procedimentalizzata del Comune).

A tacere d'altro, si dimostrerebbe una volta di più che l'atto solo apparentemente aveva valenza generale, dovendosi invece ritenere definitivamente provato che esso era illegittimamente preordinato a dare copertura legale alla vicenda “de qua”.

18. Violazione dell'art. 97, Cost.; dell'art. 3, L. 241/1990.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà dell'attività amministrativa; per perplessità e carenza di motivazione; per irragionevolezza complessiva; per carenza e grave difetto di istruttoria.- 18.1. La Relazione illustrativa al Progetto esecutivo appare del tutto carente (doc. 127).

Essa non dà in alcun modo ragione dell'origine dei dati che utilizza, limitandosi a esporre una lunga e complessa tabella, riportando poi in modo del tutto apodittico i calcoli applicati, senza spiegarne la ratio.

Quanto invece alla frase “sono evidenziati in colore arancio sia i lotti costituenti il primo stralcio attuativo che le utenze collettibili, previo adeguamento del depuratore nella stessa rete fognaria”, essa appare francamente non intelligibile.

Il riferimento al “previo adeguamento”, anzi, sembra conferire carattere ipotetico al calcolo effettuato.

Premettendo che il documento SIA (Studio di impatto ambientale: doc. 139) è ripreso apoditticamente nell'atto di VIA (vincolante per il Comune) con cui la Regione esprime il proprio giudizio favorevole, si aggiunga che il volume edificabile (che, se ben si comprende, ancora non è dunque edificato) indicato a base del progetto (che è un mero stralcio dell'intero intervento) ed indicato nella Relazione illustrativa ammonterebbe a 305.780 mc (che in ogni caso non corrisponde alla somma aritmetica della quarta colonna che porta il valore di 380.950,4 mc), mentre a pag. 206 del SIA, si indica in soli 76.944 mc il volume residuo massimo (ancora non edificato) al 2009 nell'intero comprensorio.

Non è chi non veda la confusione ingenerata da questi valori, riportati senza alcuna giustificazione o spiegazione circa i vari scostamenti.

18.2. Sempre con riguardo al progetto presentato si deve rilevare come il crono- programma dei lavori presentato dalla Paradiso Costruzioni s.r.l. unitamente alle tavole costituenti l'asserito progetto esecutivo è la prova provata della grave e palese violazione delle prescrizioni contenute nella VIA con riguardo al periodo di esecuzione dei lavori (doc. 128). È stato evidenziato più volte, difatti, che la VIA (richiamata per assurdo anche dalla stessa Paradiso Costruzioni) impone che le lavorazioni possano essere eseguite esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e aprile.

Ebbene nel suddetto cronoprogramma è prevista quale data di inizio lavori il 18 maggio 2020 con prosecuzione degli stessi, senza soluzione di continuità, per 47 settimane consecutive e con la fine lavori prevista per il 4 giugno 2021.

Nessun rilievo, naturalmente, è stato sollevato da parte dell'Amministrazione resistente che dovrebbe vigilare sul rispetto delle puntuali prescrizioni della VIA al fine di garantire il perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela del prezioso territorio di Costa Paradiso.

Anzi, vi è di più. Il Comune resistente nella premessa al nuovo permesso di costruire oggi impugnato afferma che il progetto esecutivo è stato presentato "in ottemperanza alle prescrizioni di VIA senza modifiche al progetto definitivo ma esplicitazione dei particolari costruttivi dello stesso". Non c'è nulla di più errato, come si vedrà in seguito, alla luce delle gravissime carenze degli elaborati progettuali presentati dalla Paradiso Costruzioni s.r.l.

18.3. Ferma la contestazione sull'evidente contrasto del cronoprogramma rispetto alle previsioni della VIA con riguardo al periodo di realizzazione delle opere, non si può trascurare l'ulteriore circostanza – che denota ancora una volta in più la contrarietà (alla VIA) dell'intervento messo in atto dal privato (con il perpetuo "benessere" dell'Amministrazione comunale) – della mancata presentazione del "piano della cantierizzazione" previsto al punto 1.3. della VIA; detto piano deve contenere "un dettagliato crono programma delle lavorazioni, coerente con la prevista suddivisione in lotti funzionali. Al piano dovranno essere allegati delle planimetrie di dettaglio che individuino l'ubicazione dei cantieri relativi ai diversi lotti, le aree di occupazione interessate, i percorsi dei principali mezzi d'opera, oltre che le misure che si intendono adottare per limitare gli impatti sul territorio in fase di cantiere e per ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori".

18.4. Peraltro, nulla di tutto ciò è stato previsto, né eseguito nei giorni in cui i lavori hanno avuto inizio, come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata, dalla

quale risulta che l'impresa non ha adottato nemmeno le cautele minime in materia di sicurezza del cantiere.

18.5. Tutto ciò implica la fondatezza dei vizi riportati in epigrafe.

19. Violazione degli artt. 33, 36 e 37, DPR 207/2010.- Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per carenza e difetto di motivazione; per difetto e carenza di istruttoria, per contraddittorietà e perplessità manifeste.-

Come già rilevato nei precedenti scritti, risulta pacifico che, con gli atti impugnati, si abilita un privato a realizzare immediatamente e a stralcio un'opera di sicuro rilievo pubblicistico, trattandosi di infrastruttura fognaria, segmento del servizio idrico integrato. L'indiscussa rilevanza (sotto diversi profili) dell'opera da realizzare trova conferma nella procedura di VIA effettuata e nella necessaria applicazione della disciplina dettata per la progettazione delle opere pubbliche dal DPR 207/2010.

Come è noto la VIA ha avuto ad oggetto il progetto definitivo a firma dell'Ing. Attilio Savi, a cui doveva fare seguito la presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio.

Ebbene il progetto presentato a firma dell'Ing. Barbieri (composto da relazione tecnica, computo metrico, cronoprogramma e n°9 tavole) risulta gravemente carente di numerosi allegati obbligatori ai sensi degli articoli 33 e 36 del regolamento sopra richiamato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rilevano le mancanze più vistose del suddetto progetto:

- mancano i calcoli strutturali degli elementi in CLS;*
- mancano le verifiche statiche delle tubazioni previste in esercizio in ragione dei sovraccarichi stradali;*
- mancano le verifiche idrauliche delle tubazioni previste in esercizio in ragione delle velocità massime e minime supponibili all'interno delle condotte nei vari scenari di esercizio;*
- mancano le verifiche dimensionali idrauliche della vasca di equalizzazione*
- mancano i dettagli costruttivi degli elementi idraulici in progetto: tipologia di pozzetti, quote caratteristiche di immissione/uscita delle tubazioni nella vasca di equalizzazione;*
- manca il piano di uso e manutenzione;*
- mancano le relazioni specialistiche;*
- manca il PSC e l'indicazione degli oneri per la sicurezza;*
- manca il piano particellare delle aree interessate dai lavori,*
- manca un quadro economico;*
- mancano le tavole illustrative di dettaglio degli elementi architettonici e strutturali della vasca di equalizzazione.*

I suddetti rilievi, che ci si riserva di meglio argomentare anche mediante una relazione tecnica, sono più che sufficienti, da un lato, a dimostrare le gravi ed evidenti manchevolezze del progetto “esecutivo” presentato dalla Paradiso Costruzioni e, dall’altro lato, a censurare il comportamento gravemente omissivo (sotto il profilo del difetto di istruttoria) posto in essere dall’amministrazione resistente, che, viceversa, non solo lo ha ritenuto evidentemente adeguato nei suoi contenuti (tanto da rilasciare il permesso di costruire T010) ma anche conforme alle prescrizioni contenute nella VIA.

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che, in accoglimento del presente atto, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia annullare tutti i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, comunque, accogliere le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo, nei primi, nei secondi, nei terzi e nei quarti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650.

Torino-Cagliari, 27 luglio 2020

(Prof. Avv. Massimo Occhiena) (Avv. Sara Merella)”

&&&&&

Le Amministrazioni interessate e indicate hanno l’obbligo:

- di pubblicare, nel termine di giorni 60 dal 9 dicembre 2020, data di comunicazione a mezzo pec dell’ordinanza, e dunque entro e non oltre il giorno 6 febbraio 2021, sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, l’ordinanza n. 689/2020 e l’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 689/2020;

B2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della schermata del

T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

In detta ordinanza si prescrive alle Amministrazioni inoltre:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- di rilasciare alla parte ricorrente ai seguenti indirizzi PEC <massimo.occhiena@pec.occhiena.it> e <saramere74@pec.it> un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito, del ricorso e dei motivi aggiunti, dell'ordinanza TAR Sardegna, Sez. II, n. 689/2020 e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica", con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di curare che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti, il presente atto di avviso, l'ordinanza n. 689/2020 e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) File pdf signed del ricorso introduttivo;
- 2) File pdf signed dei primi motivi aggiunti depositati il 18 marzo 2019;
- 3) File pdf signed dei secondi motivi aggiunti depositati il 8 maggio 2019;
- 4) File pdf signed dei terzi motivi aggiunti depositati il 18 settembre 2019;
- 5) File pdf signed dei quarti motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2019;
- 6) File pdf signed dei quinti motivi aggiunti depositati il 7 agosto 2020;
- 7) Ordinanza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 689/2020;
- 8) File elenco controinteressati.

Torino-Cagliari, 25 gennaio 2021

Prof. Avv. Massimo Occhiena

Avv. Sara Merella